SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 64

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 17 marzo 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

CIRCOLARI

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 64/L

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 21 febbraio 2006, n. **102**.

Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 222 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. Il comma 2 dell'articolo 222 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dai seguenti:

«2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione della patente è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente è fino a due anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione è fino a quattro anni.

2-bis. La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fino a quattro anni è diminuita fino a un terzo nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale».

Art. 2.

(Elevazione delle pene edittali per i reati di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi e gravissime)

1. Il secondo comma dell'articolo 589 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a cinque anni».

2. Il terzo comma dell'articolo 590 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni».

Art. 3.

(Disposizioni processuali)

1. Alle cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni, conseguenti ad incidenti stradali, si applicano le norme processuali di cui al libro II, titolo IV, capo I del codice di procedura civile.

Art. 4.

(Abbreviazione dei termini per le indagini preliminari e per la fissazione della data del giudizio)

1. Dopo il comma 2-*bis* dell'articolo 406 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«2-*ter*. Qualora si proceda per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 590, terzo comma, del codice penale, la proroga di cui al comma 1 può essere concessa per non più di una volta».

2. All'articolo 416 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-*bis*. Qualora si proceda per il reato di cui all'articolo 589, secondo comma, del codice penale, la richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero deve essere depositata entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari».

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 429 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«3-*bis*. Qualora si proceda per il reato di cui all'articolo 589, secondo comma, del codice penale, il termine di cui al comma 3 non può essere superiore a sessanta giorni».

4. Dopo il comma 1 dell'articolo 552 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dall'articolo 590, terzo comma, del codice penale, il decreto di citazione a giudizio deve essere emesso entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari.

1-*ter*. Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dall'articolo 590, terzo comma, del codice penale, la data di comparizione di cui al comma 1, lettera *d)*, è fissata non oltre novanta giorni dalla emissione del decreto».

Art. 5.

(Liquidazione anticipata di somme in caso di incidenti stradali)

1. All'articolo 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Qualora gli aventi diritto non si trovino nello stato di bisogno di cui al primo comma, il giudice civile o penale, su richiesta del danneggiato, sentite le parti, qualora da un sommario accertamento risultino gravi elementi di responsabilità a carico del conducente, con ordinanza immediatamente esecutiva provvede all'assegnazione, a carico di una o più delle parti civilmente responsabili, di una provvisionale pari ad una percentuale variabile tra il 30 e il 50 per cento della presumibile entità del risarcimento che sarà liquidato con sentenza».

Art. 6.

(Obblighi del condannato)

1. Dopo l'articolo 224 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 224-*bis*. - *(Obblighi del condannato)*. – *1.* Nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del presente codice, il giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.

2. Il lavoro di pubblica utilità non può essere inferiore a un mese nè superiore a sei mesi. In caso di recidiva, ai sensi dell'articolo 99, secondo comma, del codice penale, il lavoro di pubblica utilità non può essere inferiore a tre mesi.

3. Le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità sono determinate dal Ministro della giustizia con proprio decreto d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. L'attività è svolta nell'ambito della provincia in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non più di sei ore di lavoro settimanale da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. Tuttavia, se il condannato lo richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore alle sei ore settimanali.

5. La durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto ore.

6. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 febbraio 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 521):

Presentato dall'on. CARBONI ed altri il 6 giugno 2001.

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 28 giugno 2001 con pareri delle commissioni I e IX.

Esaminato dalla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 23, 30 gennaio 2002; il 12 febbraio 2002; il 23 gennaio 2003; il 13 febbraio 2003; il 14 ottobre 2003; il 13 novembre 2003; il 2, 3 dicembre 2003; il 14 gennaio 2004; l'11 febbraio 2004; l'11 marzo 2004; il 6 maggio 2004.

Esaminato in aula il 7 marzo 2005 ed approvato il 9 marzo 2005 in un Testo unificato con atti n. 866 (on. MISURACA e AMATO); n. 1857 (on. LUCIDI); n. 4125 (on. FOTI e BUTTI).

Senato della Repubblica (atto n. 3337):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 15 marzo 2005 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 8ª, 10ª e 11ª.

Esaminato dalla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 10 maggio 2005; il 14 giugno 2005; il 19, 27 luglio 2005; il 20 settembre 2005; l'11 gennaio 2006.

Esaminato in aula ed approvato il 9 febbraio 2006.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

Si riporta il testo dell'art. 222 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 222 *(Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati)*. — 1. Qualora da una violazione delle norme di cui al presente codice derivino danni alle persone, il giudice applica con la sentenza di condanna le sanzioni amministrative pecuniarie previste, nonché le sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della patente.

2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione della patente è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente è fino a due anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione è fino a quattro anni.

2-bis. *La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fino a quattro anni è diminuita fino a un terzo nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale.*

3. Il giudice può applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente nell'ipotesi di recidiva reiterata specifica verificatasi entro il periodo di cinque anni a decorrere dalla data della condanna definitiva per la prima violazione.».

Note all'art. 2:

Si riporta il testo dell'art. 589 del codice penale come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 589 *(Omicidio colposo)*. — Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a cinque anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici.».

Si riporta il testo dell'art. 590 del codice penale così come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 590 *(Lesioni personali colpose)*. — Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire duecentoquarantamila a un milione e duecentomila, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire seicentomila a due milioni e quattrocentomila.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.».

Note all'art. 3:

Il capo I del titolo IV del libro II del codice di procedura civile reca: «Delle controversie individuali di lavoro».

Note all'art. 4:

Si riporta il testo dell'art. 406 del codice di procedura penale come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 406 *(Proroga del termine)*. — 1. Il pubblico ministero, prima della scadenza, può richiedere al giudice, per giusta causa, la proroga del termine previsto dall'art. 405. La richiesta contiene l'indicazione della notizia di reato e l'esposizione dei motivi che la giustificano.

2. Ulteriori proroghe possono essere richieste dal pubblico ministero nei casi di particolare complessità delle indagini ovvero di oggettiva impossibilità di concluderle entro il termine prorogato.

2-*bis*. Ciascuna proroga può essere autorizzata dal giudice per un tempo non superiore a sei mesi.

2-ter. *Qualora si proceda per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 590, terzo comma, del codice penale, la proroga di cui al comma 1 può essere concessa per non più di una volta.*

3. La richiesta di proroga è notificata, a cura del giudice, con l'avviso della facoltà di presentare memorie entro cinque giorni dalla notificazione, alla persona sottoposta alle indagini nonché alla persona offesa dal reato che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere esserne informata. Il giudice provvede entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle memorie.

4. Il giudice autorizza la proroga del termine con ordinanza emessa in camera di consiglio senza intervento del pubblico ministero e dei difensori.

5. Qualora ritenga che allo stato degli atti non si debba concedere la proroga, il giudice, entro il termine previsto dal comma 3 secondo periodo, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa notificare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini nonché, nella ipotesi prevista dal comma 3, alla persona offesa dal reato. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'art. 127.

5-*bis*. Le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 non si applicano se si procede per taluno dei delitti indicati nell'art. 51 comma 3-*bis* e nell'art. 407, comma 2, lettera *a)*, numeri 4 e 7-*bis*. In tali casi, il giudice provvede con ordinanza entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, dandone comunicazione al pubblico ministero.

6. Se non ritiene di respingere la richiesta di proroga, il giudice autorizza con ordinanza il pubblico ministero a proseguire le indagini.

7. Con l'ordinanza che respinge la richiesta di proroga, il giudice, se il termine per le indagini preliminari è già scaduto, fissa un termine non superiore a dieci giorni per la formulazione delle richieste del pubblico ministero a norma dell'art. 405.

8. Gli atti di indagine compiuti dopo la presentazione della richiesta di proroga e prima della comunicazione del provvedimento del giudice sono comunque utilizzabili sempre che, nel caso di provvedimento negativo, non siano successivi alla data di scadenza del termine originariamente previsto per le indagini.».

Si riporta il testo dell'art. 416 del codice di procedura penale come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 416 *(Presentazione della richiesta del pubblico ministero)*. — 1. La richiesta di rinvio a giudizio è depositata dal pubblico ministero nella cancelleria del giudice.

La richiesta di rinvio a giudizio è nulla se non è preceduta dall'avviso previsto dall'art. 415-*bis*, nonché dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'art. 375, comma 3, qualora la persona sottoposta alle indagini abbia chiesto di essere sottoposta ad interrogatorio entro il termine di cui all'art. 415-*bis*, comma 3.

2. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari. Il corpo del reato e le cose pertinenti al reato sono allegati al fascicolo, qualora non debbano essere custoditi altrove.

2-bis. *Qualora si proceda per il reato di cui all'art. 589, secondo comma, del codice penale, la richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero deve essere depositata entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari.».*

Si riporta il testo dell'art. 429 del codice di procedura penale così come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 429 *(Decreto che dispone il giudizio)*. — 1. Il decreto che dispone il giudizio contiene:

a) le generalità dell'imputato e le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private, con l'indicazione dei difensori;

b) l'indicazione della persona offesa dal reato qualora risulti identificata;

c) l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge;

d) l'indicazione sommaria delle fonti di prova e dei fatti cui esse si riferiscono;

e) il dispositivo, con l'indicazione del giudice competente per il giudizio;

f) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia;

g) la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che l'assiste.

2. Il decreto è nullo se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 1 lettere *c)* e *f)*.

3. Tra la data del decreto e la data fissata per il giudizio deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni.

3-bis. *Qualora si proceda per il reato di cui all'art. 589, secondo comma, del codice penale, il termine di cui al comma 3 non può essere superiore a sessanta giorni.*

4. Il decreto è notificato all'imputato contumace nonché all'imputato e alla persona offesa comunque non presenti alla lettura del provvedimento di cui al comma 1 dell'art. 424 almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio.».

Si riporta il testo dell'art. 552 del codice di procedura penale così come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 552 *(Decreto di citazione a giudizio)*. — 1. Il decreto di citazione a giudizio contiene:

a) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private, con l'indicazione dei difensori;

b) l'indicazione della persona offesa, qualora risulti identificata;

c) l'enunciazione del fatto, in forma chiara e precisa, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge;

d) l'indicazione del giudice competente per il giudizio nonché del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia;

e) l'avviso che l'imputato ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e che, in mancanza, sarà assistito dal difensore di ufficio;

f) l'avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti, l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può presentare le richieste previste dagli articoli 438 e 444 ovvero presentare domanda di oblazione;

g) l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato nella segreteria del pubblico ministero e che le parti e i loro difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia;

h) la data e la sottoscrizione del pubblico ministero e dell'ausiliario che lo assiste.

1-bis. *Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dall'art. 590, terzo comma, del codice penale, il decreto di citazione a giudizio deve essere emesso entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari.*

1-ter. *Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dall'art. 590, terzo comma, del codice penale, la data di comparizione di cui al comma 1, lettera* d)*, è fissata non oltre novanta giorni dalla emissione del decreto.*

2. Il decreto è nullo se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dalle lettere *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* del comma 1. Il decreto è altresì nullo se non è preceduto dall'avviso previsto dall'art. 415-*bis*, nonché dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'art. 375, comma 3, qualora la persona sottoposta alle indagini lo abbia richiesto entro il termine di cui al comma 3 del medesimo art. 415-*bis*.

3. Il decreto di citazione è notificato all'imputato, al suo difensore e alla parte offesa almeno sessanta giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione. Nei casi di urgenza, di cui deve essere data motivazione, il termine è ridotto a quarantacinque giorni.

4. Il decreto di citazione è depositato dal pubblico ministero nella segreteria unitamente al fascicolo contenente la documentazione, gli atti e le cose indicati nell'art. 416, comma 2.».

06G0123

LEGGE 24 febbraio 2006, n. **103.**

Disposizioni concernenti iniziative volte a favorire lo sviluppo della cultura della pace.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Alla città di Rovereto che, evacuata nel 1915 dall'autorità austro-ungarica e distrutta successivamente dai bombardamenti dell'esercito italiano, ha fondato nel 1921 il Museo storico italiano della guerra ed ha realizzato nel 1924 la Campana dei caduti e della pace con il bronzo dei cannoni offerti dagli Stati partecipanti al primo conflitto mondiale, è conferito il titolo di «Città della pace», del quale può fregiare il proprio gonfalone.

2. La città di Rovereto, attraverso la sua municipalità, in collaborazione con la Fondazione «Opera campana dei caduti», con l'Associazione «Museo storico italiano della guerra», con la provincia autonoma di Trento e con altri eventuali soggetti pubblici e privati, è autorizzata a:

a) istituire un premio internazionale della pace da conferire a città o comunità che si sono distinte nella cultura della pace;

b) organizzare periodicamente una conferenza internazionale delle culture e delle religioni del mondo;

c) organizzare periodicamente un grande evento culturale o sportivo che coinvolga tutti i popoli del mondo.

3. La Fondazione «Opera campana dei caduti» è accreditata presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite come «Campana della pace» fra le organizzazioni non governative. A tal fine il Governo promuove le necessarie iniziative volte a conferire detto accreditamento.

4. La Fondazione «Opera campana dei caduti» è autorizzata ad istituire, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'«Istituto di scienze per la pace» con lo scopo di provvedere allo sviluppo degli studi storiografici, filosofici, teologici e di filosofia dell'economia propri della cultura della pace o a questa collegati, retto da un'associazione promossa dalla medesima Fondazione «Opera campana dei caduti».

5. All'«Istituto di scienze per la pace» possono concorrere la provincia autonoma di Trento, il comune di Rovereto, l'Istituto trentino di cultura, l'Associazione «Museo storico italiano della guerra», l'Associazione «Accademia roveretana degli Agiati», l'«Istituto della carità», fondato da Antonio Rosmini, e altri istituti pubblici o privati anche a carattere internazionale. L'Università degli studi di Trento può partecipare ai sensi dell'articolo 34 del proprio statuto, emanato con decreto rettorale 30 aprile 2004, n. 316.

6. Ai sensi dell'articolo 17 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, alla provincia autonoma di Trento è attribuita la potestà di emanare norme legislative per l'attuazione di quanto previsto dai commi 2, 4 e 5 del presente articolo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 febbraio 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3606):

Presentato dal sen. MICHELINI ed altri il 28 settembre 2005.

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione pubblica, beni culturali), in sede referente, l'11 ottobre 2005 con parere delle commissioni 1ª, 3ª e 5ª.

Esaminato dalla 7ª commissione, in sede referente, il 16, 23, 29 e 30 novembre 2005; 23 dicembre 2005.

Assegnato nuovamente alla 7ª commissione, in sede deliberante, il 25 gennaio 2006 con parere delle commissioni 1ª, 3ª e 5ª.

Esaminato dalla commissione, in sede deliberante e approvato il 31 gennaio 2006.

Camera dei deputati (atto n. 6310):

Assegnato alla VII commissione (Cultura, scienza ed istruzione), in sede legislativa, il 6 febbraio 2006, con pareri delle commissioni I, III e V.

Esaminato dalla VII commissione il 7 febbraio 2006 e approvato il 9 febbraio 2006.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo vigente dell'art. 34 dello statuto dell'Università degli studi di Trento, approvato con decreto rettorale 30 aprile 2004, n. 316, è il seguente:

«Art. 34 *(Partecipazione ad organismi privati)*. — 1. L'Università, per lo svolgimento di attività strumentali alle attività didattiche e di ricerca o comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali, può partecipare a società o ad altre forme associative di diritto privato nel rispetto della legislazione vigente. La partecipazione è approvata dal consiglio di amministrazione sentiti il senato accademico e la commissione per la ricerca scientifica per le rispettive competenze.».

— Il testo vigente dell'art. 17 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è il seguente:

«Art. 17. — Con legge dello Stato può essere attribuita alla regione e alle province la potestà di emanare norme legislative per servizi relativi a materie estranee alle rispettive competenze previste dal presente statuto.».

06G0120

LEGGE 24 febbraio 2006, n. **104.**

Modifica della disciplina normativa relativa alla tutela della maternità delle donne dirigenti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La tutela previdenziale relativa alla maternità, prevista dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è estesa alle lavoratrici e ai lavoratori appartenenti alla categoria dei dirigenti che prestano la loro

opera alle dipendenze di datori di lavoro privati, in deroga all'articolo 6, secondo comma, della legge 11 gennaio 1943, n. 138.

Art. 2.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 11.700.000 euro annui, si provvede mediante il versamento obbligatorio da parte dei datori di lavoro del contributo per l'assicurazione per la maternità delle donne dirigenti, a valere sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti con qualifica di dirigente, nella misura prevista dall'articolo 79, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in considerazione dei diversi settori produttivi.

2. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni introdotte dalla presente legge comunicando i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora nel corso dell'attuazione della presente legge si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto all'importo di cui al comma 1, si provvede a rimodulare le aliquote contributive di cui all'articolo 79, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, con la procedura di cui al comma 5 del predetto articolo 79, nella misura necessaria a fare fronte allo scostamento e limitatamente ai soggetti di cui all'articolo 1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali riferisce al Parlamento, con propria relazione, sulle cause e l'entità dei suddetti scostamenti e sulla misura della variazione delle aliquote di cui al precedente periodo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 febbraio 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2924):

Presentato dal sen. ZANOLETTI ed altri il 28 aprile 2004.

Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro, previdenza sociale), in sede referente, il 2 luglio 2004 con parere delle commissioni 1ª, 5ª e 10ª.

Esaminato dalla 11ª commissione, in sede referente, il 29 settembre 2004; 2 novembre 2004; 22 febbraio 2005; 8 marzo 2005; 31 maggio 2005.

Assegnato nuovamente alla 10ª commissione, in sede deliberante, il 15 luglio 2005 con parere delle commissioni 1ª, 5ª e 10ª.

Esaminato dalla 11ª commissione, in sede deliberante e approvato il 19 luglio 2005.

Camera dei deputati (atto n. 6009):

Assegnato alla XI commissione (Lavoro pubblico e privato), in sede referente, il 27 luglio 2005, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla XI commissione, in sede referente il 21 settembre 2005; 12 ottobre 2005; 2 febbraio 2006.

Assegnato nuovamente alla XI commissione, in sede legislativa l'8 febbraio 2006 con il parere delle commissioni I e V.

Esaminato dalla XI commissione, in sede legislativa e approvato l'8 febbraio 2006.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 aprile 2001, n. 96, supplemento ordinario.

— Il testo vigente dell'art. 6, secondo comma, della legge 11 gennaio 1943, n. 138 (Costituzione dell'Ente «Mutualità fascista - Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori». Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 3 aprile 1943, n. 77), è il seguente:

«L'indennità non è dovuta quando il trattamento economico di malattia è corrisposto per legge o per contratto collettivo dal datore di lavoro o da altri enti in misura pari o superiore a quella fissata dai contratti collettivi ai sensi del presente articolo. Le prestazioni corrisposte da terzi in misura inferiore a quella della indennità saranno integrate dall'ente sino a concorrenza.».

Nota all'art. 2:

— Il testo vigente dell'art. 79, commi 1 e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001 è il seguente:

«Art. 79 *(Oneri contributivi nel lavoro subordinato privato)*. — 1. Per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente testo unico relative alle lavoratrici e ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato privato e in attuazione della riduzione degli oneri di cui all'art. 78, è dovuto dai datori di lavoro un contributo sulle retribuzioni di tutti i lavoratori dipendenti nelle seguenti misure:

a) dello 0,46 per cento sulla retribuzione per il settore dell'industria, dell'artigianato, marittimi, spettacolo;

b) dello 0,24 per cento sulla retribuzione per il settore del terziario e servizi, proprietari di fabbricati e servizi di culto;

c) dello 0,13 per cento sulla retribuzione per il settore del credito, assicurazione e servizi tributari appaltati;

d) dello 0,03 per cento per gli operai agricoli e dello 0,43 per cento per gli impiegati agricoli. Il contributo è calcolato, per gli operai a tempo indeterminato secondo le disposizioni di cui al decreto-legge

22 dicembre 1981, n. 791, convertito dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, per gli operai agricoli a tempo determinato secondo le disposizioni del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146; e per i piccoli coloni e compartecipanti familiari prendendo a riferimento i salari medi convenzionali di cui all'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

e) dello 0,01 per cento per gli allievi dei cantieri scuola e lavoro di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 418.

2.-4. *(Omissis).*

5. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per il tesoro, la misura dei contributi stabiliti dal presente articolo può essere modificata in relazione alle effettive esigenze delle relative gestioni.».

06G0121

LEGGE 27 febbraio 2006, n. **105.**

Interventi dello Stato nel sistema fieristico nazionale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 45, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, allo scopo di assicurare la funzionalità dei sistemi fieristici di rilevanza nazionale, è istituito, presso il Ministero delle attività produttive, il Fondo per la mobilità al servizio delle fiere, con una dotazione finanziaria annua pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

2. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, anche in deroga all'articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono concessi contributi in conto capitale per la realizzazione di infrastrutture al servizio dei sistemi fieristici di rilevanza nazionale.

3. Con decreto del Ministro delle attività produttive, da adottare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di riparto delle risorse del Fondo. Tali risorse, per un importo pari a 1 milione di euro annui, sono destinate, per il triennio 2005-2007, alla realizzazione di infrastrutture al servizio della Fiera di Bologna.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. A decorrere dall'anno 2008, al rifinanziamento del Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *f)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 febbraio 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2406):

Presentato dall'on. GRANDI ed altri il 22 febbraio 2002.

Assegnato alla X commissione (Attività produttive, commercio e turismo), in sede referente, l'11 aprile 2002 con pareri delle commissioni I, V, VIII, IX e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla X commissione, in sede referente, il 5, 19, 21 e 27 novembre 2002; 4 dicembre 2002; 14 maggio 2003; 7 e 21 ottobre 2003; 6 novembre 2003.

Esaminato in aula il 10 novembre 2003 ed approvato il 20 novembre 2003.

Senato della Repubblica (atto n. 2596):

Assegnato alla 10ª commissione (Industria, commercio e turismo), in sede deliberante, il 2 dicembre 2003, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 8ª e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 10ª commissione il 21 giugno 2005 e approvato con modificazioni, il 29 luglio 2005.

Camera dei deputati (atto n. 2406-B):

Assegnato alla X commissione (Attività produttive, commercio e turismo), in sede referente, il 29 settembre 2005 con parere della commissione V.

Esaminato dalla commissione in sede referente l'8 e 10 novembre 2005; 1º febbraio 2006.

Esaminato in aula ed approvato l'8 febbraio 2006.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 45, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002), pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 29 dicembre 2001, così come modificato dall'art. 4, comma 180, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è il seguente:

«3. Per la realizzazione delle infrastrutture per la mobilità al servizio della Fiera del Levante di Bari, della Fiera di Verona, della Fiera di Foggia e della Fiera di Padova sono autorizzati, rispettivamente, limiti di impegno quindicennali di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2002 e di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2003.».

— Il testo dell'art. 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003) pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 2002, così come modificato dall'art. 4, comma 85, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è seguente il:

«Art. 72 *(Fondi rotativi per le imprese)*. — 1. Fatte salve le risorse destinate all'attuazione degli interventi e dei programmi cofinanziati dall'Unione europea, le somme iscritte nei capitoli del bilancio dello Stato aventi natura di trasferimenti alle imprese per contributi alla produzione e agli investimenti affluiscono ad appositi Fondi rotativi in ciascuno stato di previsione della spesa.

2. I contributi a carico dei Fondi di cui al comma 1, concessi a decorrere dal 1° gennaio 2003, sono attribuiti secondo criteri e modalità stabiliti dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro competente, sulla base dei seguenti principi:

a) l'ammontare della quota di contributo soggetta a rimborso non può essere inferiore al 50 per cento dell'importo contributivo;

b) la decorrenza del rimborso inizia dal primo quinquennio dalla concessione contributiva, secondo un piano pluriennale di rientro da ultimare comunque nel secondo quinquennio;

c) il tasso d'interesse da applicare alle somme rimborsate viene determinato in misura non inferiore allo 0,50 per cento annuo.

3. Al fine di assicurare la continuità delle concessioni, i decreti interministeriali di natura non regolamentare dovranno essere emanati entro sessanta giorni alla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di inadempienza provvede con proprio decreto il Presidente del Consiglio dei Ministri.

4. Ai fini del concorso delle autonomie territoriali al rispetto degli obblighi comunitari per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono norme di principio e di coordinamento. Conseguentemente gli enti interessati provvedono ad adeguare i propri interventi alle disposizioni di cui al presente articolo.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai contributi in conto interessi nonché alla concessione di incentivi per attività produttive disposti con le procedure di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, inclusi i patti territoriali, i contratti d'area e i contratti di programma, e alla concessione di incentivi per la ricerca industriale di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, nonché alle agevolazioni previste dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215, disposte in attuazione del 5° bando. Al fine di assicurare l'invarianza degli effetti finanziari, di cui al presente articolo, con decreto del Ministro delle attività produttive, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto riguarda gli aspetti finanziari, è definita la programmazione temporale, per il triennio 2003-2005, degli adempimenti amministrativi di cui alla citata legge n. 488 del 1992.».

— Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1997, n. 202, è il seguente:

«Art. 8 *(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata)*. — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».

— Il testo dell'art. 11, comma 3, lettera *f)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 22 agosto 1978, così come modificato dall'art. 2, comma 13, della legge 25 giugno 1999, n. 208, è il seguente:

«Art. 11 *(Legge finanziaria)*. — 1.-2. *(Omissis).*

3. La legge finanziaria non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:

a)-e) (omissis);

f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non più di un anno, di norme vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, nonché per il rifinanziamento, qualora la legge lo preveda, per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale;».

06G0122

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 marzo 2006.

Disposizioni urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nel territorio delle province di Arezzo, Grosseto e Siena nei giorni 29 e 30 ottobre 2004 e nel mese di novembre 2005. (Ordinanza n. 3501).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 novembre 2004, con il quale è stato dichiarato, fino al 30 novembre 2005, lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nel territorio delle province di Arezzo, Grosseto e Siena nei giorni 29 e 30 ottobre 2004;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 dicembre 2005 con il quale il predetto stato d'emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2006;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 gennaio 2006, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2006, lo stato di emergenza in relazione agli eventi meteorologici che hanno colpito il territorio delle province di Arezzo, Grosseto e Siena nel mese di novembre 2005;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2005, n. 3464, recante «Ripartizione delle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2004, n. 311»;

Considerato che gli eventi in questione hanno provocato fenomeni franosi, ed esondazione di fiumi, determinando una situazione di grave pericolo per persone e cose;

Ravvisata, quindi, la necessità di fronteggiare la situazione emergenziale determinatasi e favorire il ritorno alle normali condizioni di vita mediante l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Viste le note del 29 novembre 2004 e del 24 gennaio 2006 della regione Toscana;

Viste le note del 20 e 28 dicembre 2004 dell'Ufficio territoriale del Governo di Arezzo;

Acquisita l'intesa della regione Toscana con nota del 14 febbraio 2006;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. L'Assessore alla protezione civile della regione Toscana è nominato Commissario delegato per le situazioni di emergenza di cui in premessa, e provvede alla realizzazione dei primi interventi urgenti diretti alla rimozione delle situazioni di pericolo, nonché a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi di cui in premessa.

2. Per l'espletamento delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza, il Commissario delegato si avvale dell'opera di uno o più soggetti attuatori all'uopo nominati, cui affidare specifici settori di intervento, sulla base di specifiche direttive ed indicazioni impartite dal medesimo, nonché della collaborazione degli Uffici regionali, degli Enti locali anche territoriali e delle Amministrazioni periferiche dello Stato.

3. Il Commissario delegato provvede in particolare:

a) alla ricostruzione, al ripristino e alla messa in sicurezza delle strutture ed infrastrutture pubbliche distrutte o danneggiate da eventi calamitosi;

b) alla realizzazione di adeguate misure di intervento sul territorio volte alla prevenzione o al contenimento delle diverse tipologie di rischio;

c) all'erogazione di contributi per il ripristino dei beni immobili gravemente danneggiati o distrutti;

d) al rimborso degli oneri sostenuti nella prima fase dell'emergenza da parte degli Enti locali, ferma restando la compatibilità del rimborso con la tipologia delle risorse finanziarie utilizzate a tal fine.

Art. 2.

1. Il Commissario delegato, anche con l'ausilio dei soggetti attuatori, per gli interventi di competenza, provvede all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla acquisizione della disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione è subordinata, in deroga all'art. 14-*quater*, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 11 della legge 11 febbraio 2005, n. 15, all'assenso del Ministro competente, che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.

2. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo. Il parere dell'Autorità di bacino per interventi ed opere in materia idraulica viene richiesto esclusivamente per quelli di importo superiore ad € 500.000,00.

3. Il Commissario delegato, anche avendosi dei soggetti attuatori, provvede per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

4. Per gli interventi e per le opere da realizzarsi in ambiti territoriali in cui siano già in corso di attuazione interventi ed opere connessi, o comunque funzionalmente correlati a quelli di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato può procedere all'unificazione complessiva delle attività, per la cui attuazione coordinata è autorizzato, ove necessario, il ricorso alle deroghe di cui all'articolo 3, all'uopo utilizzando le risorse finanziarie destinate agli originari interventi ed opere.

Art. 3.

1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza il Commissario delegato è autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle seguenti disposizioni normative:

legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, articoli 4, comma 17 e 6, comma 5, articoli 9, 10, comma 1-*quater*, articoli 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32 e 34, nonché le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 per le parti strettamente collegate e, comunque, nel rispetto dell'art. 7, lettera *c)* della direttiva comunitaria n. 93/37;

legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni articoli 7, 8, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 16 e 17;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, articoli 3, 5 e 6, comma 2, articoli 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 20 e 36;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41,42, 117 e 119;

decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24 e, comunque, nel rispetto dell'art. 11 della direttiva comunitaria n. 92/50;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17 e, comunque, nel rispetto dell'art. 6 della direttiva comunitaria n. 93/36;

leggi regionali strettamente connesse alla legislazione statale oggetto di deroga.

Art. 4.

1. Per la realizzazione degli interventi disposti ai sensi della presente ordinanza si provvede con le risorse finanziarie appositamente stanziate dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3464 del 29 settembre 2005.

2. Le Amministrazioni statali e gli Enti pubblici sono autorizzati a trasferire al Commissario delegato eventuali risorse finanziarie finalizzate al superamento dei contesti emergenziali citati in premessa.

3. Per le finalità di cui alla presente ordinanza è riaccreditata alla regione Toscana la somma di euro 1.736.006,06, derivante da economie realizzatesi nella gestione di precedenti situazioni emergenziali, e già versata al bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri dalla medesima regione. Al relativo onere si provvede a carico del Fondo della protezione civile.

4. Le risorse di cui ai precedenti commi sono trasferite su un'apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato all'uopo istituita secondo le modalità previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Art. 5.

1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza dello stato d'emergenza il Commissario delegato predispone entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle attività da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, il Commissario delegato comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti e indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.

2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituisce un Comitato per il rientro nell'ordinario, con il compito di esaminare e valutare i documenti di cui al comma 1 e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati.

3. La composizione e l'organizzazione del Comitato di cui al comma 2, è stabilita dal Capo del Dipartimento della protezione civile, utilizzando personale in servizio presso il Dipartimento stesso. Per le medesime

finalità il Capo del Dipartimento della protezione civile è inoltre autorizzato a stipulare fino a tre contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con personale estraneo all'amministrazione, determinandone il relativo compenso.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico del Fondo della protezione civile.

Art. 6.

1. Il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 2006

Il Presidente: BERLUSCONI

06A02741

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 marzo 2006.

Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate alla ricostruzione della Basilica di S. Nicolò di Noto. (Ordinanza n. 3503).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto l'art. 6, comma 2 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, che consente l'adozione di ordinanze di protezione civile ai sensi dell'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496;

Vista l'ordinanza di protezione civile del 9 maggio 1996, n. 2436, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 112 del 15 maggio 1996, recante «Disposizioni urgenti per la ricostruzione della Basilica di Noto e per la realizzazione di interventi sui beni architettonici della Val di Noto»;

Vista l'ordinanza di protezione civile del 25 marzo 1998, n. 2768, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 74 del 30 marzo 1998, recante «Modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 2436 del 9 maggio 1996»;

Vista l'ordinanza di protezione civile del 1° ottobre 1998, n. 2857, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 236 del 9 ottobre 1998, recante «Modifiche ed integrazioni alle ordinanze n. 2436 del 9 maggio 1996 e n. 2768 del 25 marzo 1998»;

Vista l'ordinanza di protezione civile del 15 aprile 1999, n. 2977, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 96 del 26 aprile 1999, recante «Ulteriori disposizioni per la ricostruzione della Basilica di Noto e del patrimonio barocco della Val di Noto»;

Visto l'art. 7 dell'ordinanza di protezione civile del 31 marzo 2000, n. 3049 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 88 del 14 aprile 2000, recante «Ulteriori disposizioni per fronteggiare le situazioni di emergenza nel territorio delle regioni Marche ed Umbria colpite dal sisma del 26 settembre 1997 ed altre disposizioni di protezione civile»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3264 del 2003;

Ritenuto indispensabile, sotto il profilo dell'efficacia dell'azione amministrativa, porre in essere ogni utile iniziativa di carattere acceleratorio che consenta il completamento dei lavori per la ricostruzione della Basilica di Noto;

Viste le note del 10 dicembre 2005 e del 12 febbraio 2006 del Commissario delegato - Prefetto di Siracusa;

Acquisita l'intesa della Regione Siciliana con nota del 1° febbraio 2006;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Commissario delegato - Prefetto di Siracusa, nell'espletamento dei compiti affidatigli dalle ordinanze di protezione civile di cui in premessa e con le deroghe ivi previste, provvede per il completamento urgente delle attività finalizzate alla ricostruzione e restauro della Cattedrale di S. Nicolò di Noto, assicurando un adeguato livello artistico degli interventi e delle relative opere.

2. In particolare il Commissario delegato dispone per la realizzazione dei seguenti interventi da ultimarsi entro e non oltre il 15 dicembre 2006:

a) restauro delle vetrate artistiche, degli oggetti e dei corredi sacri, delle sculture e delle opere lignee, dei metalli ed argenti, dei dipinti su tela e su carta, delle pale d'altare;

b) restauro conservativo degli altari della navata e del transetto sinistri, del fonte battesimale e dell'acquasantiera, delle Cappelle di S. Corrado, del SS. Sacramento e della Madonna con Bambino;

c) restauro della scalinata e del portone in bronzo della navata centrale;

d) progettazione dei nuovi portoni in bronzo delle navate laterali del prospetto principale;

e) lavori relativi alla pavimentazione, agli arredi mobili interni ed ai restauri decorativi interni.

3. Il Commissario delegato provvede altresì all'espletamento urgente di tutte le iniziative necessarie alla realizzazione di un nuovo apparato pittorico murale, ivi compresa la nomina degli artisti da incaricare, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, avvalendosi delle deroghe previste dalle ordinanze di protezione civile citate in premessa.

Art. 2.

1. Al fine di garantire il necessario supporto tecnico ed artistico allo svolgimento delle urgenti attività da porre in essere dal Commissario delegato e previste dalla presente ordinanza, nonché per ogni altra esigenza connessa con la ricostruzione e restauro della Cattedrale di S. Nicolò che dovrà essere conclusa improrogabilmente entro il 15 dicembre 2006, è istituita, con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, una Commissione consultiva composta da sette esperti scelti tra persone di riconosciuta competenza e professionalità in materia di beni culturali, architettonici ed artistici, di cui due nominati dalla Regione Siciliana, due nominati dal Commissario delegato e tre componenti, di cui uno con funzione di Presidente, dal Capo del Dipartimento della protezione civile.

2. Con il medesimo provvedimento è stabilita la durata e le modalità di funzionamento della predetta Commissione, nonché la determinazione del gettone di presenza la cui eventuale corresponsione è subordinata al rispetto dei termini definiti con il provvedimento del Capo Dipartimento di cui al primo comma del presente articolo. Ai predetti componenti è riconosciuto il rimborso degli oneri sostenuti per le spese di missione.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico del Fondo della protezione civile di cui è stata accertata la relativa disponibilità.

Art. 3.

1. Agli oneri connessi all'attuazione dell'art. 1, comma 3, della presente ordinanza, nel limite massimo di euro 1.000.000,00 si provvede a carico del Fondo per interventi straordinari, istituito ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, in deroga alle procedure ivi previste.

2. Agli oneri derivanti dall'art. 1, commi 2 e 3 si provvede a carico delle economie di spesa disponibili sulla contabilità del Commissario delegato, nonché a valere su eventuali economie realizzatesi ai sensi del comma 1.

Art. 4.

1. Nelle ipotesi in cui nell'ambito del procedimento di definizione di nuovi prezzi per lavori ulteriore da eseguire, non dovesse essere conseguito l'accordo tra la Direzione lavori e l'impresa, la definizione stessa potrà essere demandata, su disposizione del Capo Dipartimento della protezione civile, entro trenta giorni dalla data di avvio del procedimento di definizione del nuovo prezzo da parte della Direzione lavori, alla Commissione che sarà costituita nell'ambito del procedimento di composizione delle riserve di cui all'art. 31-*bis* della legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni.

Art. 5.

1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 2006

Il Presidente: BERLUSCONI

06A02740

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 marzo 2006.

Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare la crisi di natura socio-economico-ambientale determinatasi nell'asta fluviale del bacino del fiume Aterno. (Ordinanza n. 3504).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 dicembre 2005, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2006, lo stato di emergenza dello stato di emergenza in relazione alla crisi di natura socio-economico-ambientale determinatasi nell'asta fluviale del bacino del fiume Aterno;

Vista la nota del 31 gennaio 2006 della regione Abruzzo con la quale è stata rappresentata la grave situazione di emergenza socio-ambientale venutasi a creare nell'asta fluviale del bacino del fiume Aterno;

Considerato che la situazione emergenziale in atto non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

Acquisita l'intesa della regione Abruzzo con nota del 24 febbraio 2006;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il dott. Adriano Goio è nominato Commissario delegato per la realizzazione degli interventi urgenti necessari per il superamento della situazione di emergenza socio-economico-ambientale determinatasi nell'asta fluviale del bacino del fiume Aterno.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Commissario delegato predispone, anche per piani stralcio e sulla base delle risorse finanziarie disponibili, un apposito programma di interventi che preveda:

a) la realizzazione delle opere di regolazione della portata del fiume al fine di assicurare il deflusso minimo vitale nonché consentire l'utilizzo di acque superficiali per usi duali;

b) la realizzazione delle opere di collettamento degli scarichi civili ed industriali e degli impianti depurativi, nonché l'adeguamento di quelli esistenti, al fine di ridurre il livello di inquinamento;

c) l'espletamento, in via generale, di tutte le altre iniziative comunque necessarie al superamento del contesto emergenziale in rassegna, con particolare riferimento a quelle funzionali alla sicurezza idraulica ed al ripristino ambientale.

3. Per la realizzazione degli interventi finalizzati al superamento dell'emergenza socio-economico-ambientale, in ordine all'inquinamento determinatasi nell'asta fluviale del bacino del fiume Aterno, il Commissario delegato richiede ogni necessaria collaborazione alle Amministrazioni periferiche dello Stato, all'Amministrazione regionale, agli Uffici territoriali di Governo, alle province, ai comuni, alle Aziende speciali, ai Consorzi ed all'Agenzia regionale per la protezione ambientale della regione Abruzzo.

4. Il Commissario delegato riferisce trimestralmente al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sulle iniziative adottate per il superamento dell'emergenza socio-economico-ambientale in ordine all'inquinamento determinatasi nell'asta fluviale del bacino del fiume Aterno.

Art. 2.

1. Il Commissario delegato, provvede all'eventuale approvazione dei progetti delle opere e degli impianti, la cui realizzazione dovesse ritenersi necessaria, nonché ad autorizzarne l'esercizio. In particolare, l'approvazione e l'autorizzazione da parte del Commissario delegato sostituiscono ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, e costituiscono, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere per la messa in sicurezza, all'imposizione dell'area di rispetto e comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere, e di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.

2. Il Commissario delegato, per l'espletamento delle indagini e delle ricerche preordinate all'attività di progettazione, dispone, ove necessario, l'accesso urgente alle aree interessate, in deroga all'art. 16, comma 9, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni; per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi emette il decreto di occupazione, provvedendo alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni.

3. Per la valutazione d'impatto ambientale le procedure normativamente previste sono svolte in termini di somma urgenza e comunque il complessivo procedimento ivi previsto deve essere attuato entro trenta giorni dalla richiesta del Commissario delegato.

4. Per gli interventi e per le opere da realizzarsi in ambiti territoriali in cui siano già in corso di attuazione interventi ed opere connessi, o comunque funzionalmente correlati a quelli di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato può procedere all'unificazione complessiva delle attività, per la cui attuazione coordinata è autorizzato, ove necessario, il ricorso alle deroghe di cui all'art. 3, all'uopo utilizzando le risorse finanziarie destinate agli originari interventi ed opere.

Art. 3.

1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza il Commissario delegato è autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 58 e 81;

regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e successive modificazioni, articoli 2, 57, 93, 94, 95, 96, 97 e 98;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 38, 39, 40, 41, 42, 105, 117 e 119;

regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modificazioni, art. 7;

legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, articoli 7, 8, 9, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 16 e 17;

decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, articoli 3, 9 e 10;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, articoli 6, 17, 19, 20, 21, 24 e 25, nonché le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 per le parti strettamente collegate e, comunque, nel rispetto dell'art. 7, lettera *c)* della direttiva comunitaria n. 93/37;

decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 9, 10, 11, 12, 17, 20, 21, 28, 31, 33, 50, comma 1;

decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24 e, comunque, nel rispetto dell'art. 11 della direttiva comunitaria n. 92/50;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17 e, comunque, nel rispetto dell'art. 6 della direttiva comunitaria n. 93/36;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 11, 16, 17, comma 2, 18, 19 e 20;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 151;

leggi regionali strettamente connesse alle legislazione statale oggetto di deroga.

Art. 4.

1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza della situazione emergenziale di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato predispone entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle attività da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, il Commissario medesimo comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti e indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.

2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituisce un Comitato per il rientro nell'ordinario, con il compito di esaminare e valutare i documenti di cui al comma 1 e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati.

3. La composizione e l'organizzazione del Comitato di cui al comma 2, che per l'espletamento della propria attività si avvale di un nucleo operativo all'uopo costituito è stabilita dal Capo del Dipartimento della protezione civile, utilizzando personale in servizio presso il Dipartimento stesso. Per le medesime finalità il Capo del Dipartimento della protezione civile è inoltre autorizzato a stipulare fino a tre contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con personale estraneo all'amministrazione, determinandone il relativo compenso.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico del Fondo della protezione civile, del quale è stata accertata la relativa disponibilità.

Art. 5.

1. Il Commissario delegato può avvalersi, per esigenze connesse al superamento dell'emergenza di cui alla presente ordinanza, di consulenti, fino al numero massimo di tre unità di elevata e comprovata professionalità, con specifiche competenze tecniche e/o scientifiche nelle materie di interesse del presente provvedimento, con personale estraneo all'amministrazione, determinandone il relativo compenso. Con successivo provvedimento, da adottarsi da parte del Commissario delegato, verrà determinato l'oggetto dell'incarico e la durata. Il compenso spettante a ciascuno dei predetti consulenti è fissato nel limite massimo di euro 20.000,00 su base annua, con oneri posti a carico dell'articolo 6. Per le medesime finalità il Commissario delegato è altresì autorizzato a stipulare fino a sei contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

2. Per la valutazione dei progetti, nonché per garantire il necessario supporto tecnico alle attività che devono essere eseguite per il superamento dell'emergenza, il Commissario delegato si avvale di un Comitato tecnico-scientifico, nominato con apposito provvedimento composto da cinque membri, scelti tra dipendenti pubblici ed esperti anche estranei alla pubblica amministrazione.

Art. 6.

1. Per la realizzazione degli interventi relativi all'attuazione della presente ordinanza, con esclusione dell'art. 4, si provvede mediante utilizzo delle risorse finanziarie spettanti alla regione Abruzzo ai sensi della delibera Cipe n. 35 del 2005 - allegato 3, nel limite di euro 15 milioni, nonché mediante eventuali ulteriori risorse finanziarie di competenza regionale, fondi comunitari, nazionali, regionali e locali, comunque assegnati o destinati per le finalità di cui alla presente ordinanza.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite su un'apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato all'uopo istituita secondo le modalità previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994 n. 367.

Art. 7.

3. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 2006

Il Presidente: BERLUSCONI

06A02739

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 7 marzo 2006.

Individuazione degli enti beneficiari dei finanziamenti derivanti dalla riassegnazione dei contributi statali previsti dall'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dall'articolo 2-*bis*, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, risultati revocati nell'anno 2005, ai sensi dell'articolo 1, comma 29, della stessa legge n. 311 del 2004, e successive modificazioni.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)»;

Visti in particolare i commi 28 e 29 dell'art. 1 della predetta legge finanziaria con i quali è stata autorizzata la spesa di euro 201.500.000 per l'anno 2005, di euro 176.500.000 per l'anno 2006 e di euro 170.500.000 per l'anno 2007 per la concessione di contributi statali al finanziamento di interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali e, comunque, a promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio, da destinare agli enti individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sulla base dei progetti preliminari da presentare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, in coerenza con apposito atto di indirizzo parlamentare, provvedendo il Ministero dell'economia e delle finanze alla successiva erogazione in favore degli enti destinatari;

Visto l'art. 1-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, con il quale sono state apportate modificazioni ai sopra richiamati commi 28 e 29 dell'art. 1 della legge finanziaria 2005, per effetto delle quali il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro novanta giorni dalla entrata in vigore della legge finanziaria 2005, individua, in coerenza con apposito atto di indirizzo parlamentare, gli interventi e gli enti destinatari dei contributi di cui al comma 28, stabilendo altresì lo schema di attestazione che questi ultimi devono inviare ogni anno al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ai fini dell'erogazione del finanziamento, pena la revoca dello stesso;

Visto il decreto ministeriale 18 marzo 2005 (pubblicato nel S.O. n. 49 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 68 del 23 marzo 2005), con il quale, in coerenza con l'atto di indirizzo attuativo del citato comma 29, come concordato dalle Commissioni bilancio della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sono stati individuati gli interventi e gli enti destinatari del contributo statale recato dal precedente comma 28, nonché le relative modalità di erogazione;

Visto l'art. 2-*bis*, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, con il quale è stata autorizzata la spesa di euro 65.000.000 per l'anno 2004, di euro 10.230.000 per l'anno 2005, di euro 23.755.000 per l'anno 2006 e di euro 2.600.000 per l'anno 2007 per la concessione di ulteriori contributi statali al finanziamento degli interventi di cui all'art. 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con le modalità previste dal successivo comma 29;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2005 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 dell'11 luglio 2005), con il quale, in coerenza con l'atto di indirizzo attuativo del citato comma 29, adottato in data 31 maggio 2005 dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati e dalla Commissione istruzione pubblica, beni culturali del Senato della Repubblica, sono stati individuati gli interventi e gli enti destinatari del contributo statale recato per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007 dall'art. 2-*bis* della citata legge n. 43 del 2005, nonché le relative modalità di erogazione;

Vista la nota n. 0148187 del 17 novembre 2005, con la quale, ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 7 dei decreti ministeriali 18 marzo 2005 e 8 luglio 2005, sono stati trasmessi ai Presidenti delle Commissioni parlamentari sopra citate, l'elenco degli enti inadempienti ed il riepilogo dei contributi revocati di cui al comma 28 dell'art. 1 della legge n. 311 del 2004 e all'art. 2-*bis* della legge n. 43 del 2005, rispettivamente, per l'anno 2005 e per l'anno 2004, ai fini della relativa riassegnazione da effettuarsi con le medesime modalità previste dal comma 29 dell'art. 1 della citata legge n. 311 del 2004, in favore di enti e per gli interventi da individuare con apposito atto di indirizzo parlamentare;

Vista la nota n. 629/5° del 26 gennaio 2006, con la quale i Presidenti delle Commissioni bilancio della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, d'intesa con il Presidente della Commissione istruzione pubblica, beni culturali del Senato della Repubblica, hanno trasmesso gli atti di indirizzo attuativi del comma 29 dell'art. 1 della legge n. 311 del 2004, e successive modificazioni, concernenti il nuovo riparto delle risorse di cui alle sopra citate norme in relazione alle quali è stata disposta la revoca;

Ritenuto pertanto necessario provvedere all'individuazione, sulla base delle priorità individuate dal Parlamento, degli interventi e degli enti destinatari dei contributi di cui all'art. 1, comma 28, della legge n. 311 del 2004 e dell'art. 2-*bis* della legge n. 43 del 2005 risultati revocati nel corso dell'anno 2005, alla cui attribuzione deve provvedere il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché all'individuazione delle caratteristiche delle attestazioni che gli enti beneficiari devono trasmettere allo stesso Dipartimento, entro i termini indicati dal comma 29 del citato art. 1 della stessa legge n. 311 del 2004;

Decreta:

Art. 1.

1. I contributi statali di cui all'art. 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'art. 2-*bis*, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, in relazione ai quali è stata disposta la revoca nel corso dell'anno 2005 da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 7, rispettivamente, del decreto ministeriale 18 marzo 2005 e del decreto ministeriale 8 luglio 2005, sono destinati al finanziamento degli interventi ed in favore degli enti individuati negli allegati elenchi 1 e 2, che formano parte integrante del presente decreto, al fine di tutelare l'ambiente e i beni culturali e, comunque, per promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio.

Art. 2.

1. Le quote di finanziamento individuate negli allegati elenchi 1 e 2 e riferite a soggetti pubblici e ad enti non di diritto pubblico, sono attribuite dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante corrispondenti erogazioni a valere sulle autorizzazioni di spesa recate per l'anno 2005 dalle leggi citate all'art. 1, iscritte per l'anno finanziario 2006 nel conto dei residui del capitolo 7536 dell'u.p.b. 4.2.3.17 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, previo inoltro da parte dei medesimi soggetti delle attestazioni previste dal comma 29 dell'art. 1 della legge n. 311 del 2004, e successive modificazioni, secondo lo schema di cui ai successivi articoli 3 e 4.

Art. 3.

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 2, i soggetti di diritto pubblico rientranti tra quelli indicati negli allegati elenchi 1 e 2 sono tenuti a compilare una attestazione conforme all'allegato modello A, che fa parte integrante del presente decreto.

2. L'attestazione, con riferimento alle quote dei contributi individuate negli allegati elenchi 1 e 2, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente e contenere la dichiarazione, distintamente per ciascun intervento finanziato, che il contributo individuato in proprio favore negli allegati elenchi 1 e 2, ha formato oggetto di impegno formale entro la data del 31 agosto 2006 e deve, altresì, indicare le modalità di accredito del contributo.

Art. 4.

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto al comma 1 dell'art. 2, i soggetti non di diritto pubblico rientranti tra quelli elencati negli allegati 1 e 2 sono tenuti a compilare, una attestazione conforme all'allegato modello *B,* che fa parte integrante del presente decreto.

2. L'attestazione, con riferimento alle quote dei contributi individuate negli allegati elenchi 1 e 2, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente e contenere, distintamente per ciascun intervento finanziato, una dichiarazione di assunzione di responsabilità in ordine al rispetto del vincolo di destinazione del finanziamento statale; deve, altresì, indicare le modalità di accredito del contributo.

Art. 5

1. Le attestazioni previste dagli articoli 3 e 4 devono essere trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni (I.Ge.P.A) - Ufficio X - via XX Settembre n. 97, 00187 - Roma con raccomandata A.R., entro il termine perentorio del 30 settembre 2006, a pena di revoca del contributo.

2. Ai fini della verifica del rispetto del termine indicato al comma 1 fa fede la data del timbro postale di accettazione della raccomandata A.R., il cui contenuto può essere anticipato tramite fax (al numero 06-47614438) ovvero con e-mail (all'indirizzo di posta: concetta.dilascio@tesoro.it) per evitare che eventuali disguidi postali possano concretizzare l'ipotesi di revoca del finanziamento prevista dal comma 29 dell'art. 1 della legge n. 311 del 2004, e successive modificazioni.

Art. 6.

1. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, successivamente al ricevimento della documentazione prevista dagli articoli 3 e 4, provvede all'erogazione in favore degli enti pubblici e dei soggetti non di diritto pubblico delle quote di finanziamento individuate negli allegati elenchi 1 e 2, sulla base dell'autorizzazione di cassa effettivamente disponibile nel corso dell'anno 2006 sul citato capitolo 7536 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Al fine di fornire agli enti beneficiari del contributo statale di cui al comma 1 utili indicazioni in merito alle erogazioni effettuate in loro favore i relativi provvedimenti autorizzativi sono pubblicati sul sito web del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (www.rgs.mef.gov.it) nella sezione «Finanza Enti Decentrati».

Art. 7.

1. Le quote dei contributi statali individuate negli allegati elenchi 1 e 2 devono intendersi revocate definitivamente qualora gli enti beneficiari non provvedano nel corso dell'anno 2006 agli adempimenti posti a loro carico, così come individuati agli articoli 3, 4 e 5, non essendo possibile procedere alla loro ulteriore attribuzione nel successivo anno 2007, alla luce delle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2006

Il Ministro: TREMONTI

ELENCO 1

ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI AL COMMA 28 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE n. 311 DEL 2004, REVOCATI NEL CORSO DELL'ANNO 2005 AI SENSI DELL'ART. 7 DEL D.M. 18 MARZO 2005

N°	Ente	Intervento	*Importo*
1	Arcidiocesi di Oristano	Lavori di restauro	200.000,00
2	Associazione artigiani della Provincia di Vicenza	Stralcio completamento lavori restauro Villa Fabbris	200.000,00
3	Associazione CE.S.S.P.E.C. Centro Studi Socio Politico Economico Culturale - Palermo	Contributo per l'attività sociale dell'Associazione	20.000,00
4	Associazione Culturale Clac - Palermo	Contributo per l'attività sociale dell'Associazione	20.000,00
5	Associazione Culturale e Sociale «Caput Mundi» Onlus - Palermo	Contributo per l'attività sociale dell'Associazione	75.000,00
6	Associazione Fondazione C.A.S. Onlus - Bagheria (PA)	Contributo per l'attività sociale dell'Associazione	20.000,00
7	Associazione Gondolieri di Venezia	Ristrutturazione stazzi e pontili di proprietà del Comune di Venezia e promozione della categoria	40.000,00
8	Associazione Socio-culturale Prometeo 2000 - Palermo	Contributo per l'attività sociale dell'Associazione	20.000,00
9	Centro Studi Iniziative Onlus Paolo Borsellino - Partinico (PA)	Contributo per l'attività sociale dell'Associazione	20.000,00
10	Chiesa Bizantina - Rometta (ME)	Contributo spese di restauro	10.000,00
11	Chiesa di Maria Santissima del Carmelo Gesù - Buseto Palizzolo (TP)	Contributo per lavori di manutenzione e arredi	30.000,00

12	Chiesa Madonna delle Grazie - Tortorici (ME)	Contributo lavori rifacimento facciata e sistemazione piazzale antistante	20.000,00
13	Chiesa Madre - Alì (ME)	Contributo lavori di manutenzione interna	10.000,00
14	Chiesa SS Cosma e Damiano - Roccalumera (ME)	Contributo lavori di manutenzione interna	15.000,00
15	Comune di Bologna	Contributo da destinare all'Ente Fiera di Bologna per interventi strutturali	1.500.000,00
16	Comune di Caluso (TO)	Costruzione scuola media	300.000,00
17	Comune di Campodimele (LT)	Ssitemazione della strada di collegamento statale 82 Pietramairana	50.000,00
18	Comune di Carisolo (TN)	Contributo Pro-Loco Carisolo	25.000,00
19	Comune di Carlentini (SR)	Contributo per la costruzione casa di riposo per vescovi	264.000,00
20	Comune di Catania	Intervento di riqualificazione della Piazza Carlo Alberto	200.000,00
21	Comune di Catania	Sistemazione Piazza antistante Chiesa Nuova di San Giovanni Galerno	80.000,00
22	Comune di Catania	Riqualificazione Piazza Abramo Lincoln	70.000,00
23	Comune di Cavallino-Treporti (VE)	Contributo per miglioramento viabilità	150.000,00
24	Comune di Centallo (CN)	Realizzazione piscina comunale ed impianti sportivi	900.000,00

25	Comune di Cerro al Lambro (MI)	Completamento «Centro Civico Comunale»	40.000,00
26	Comune di Cherasco (CN)	Opere di viabilità	150.000,00
27	Comune di Chiusa di Pesio (CN)	Recupero ex Case popolari	100.000,00
28	Comune di Cicagna (GE)	Riqualificazione centro abitato e frazione Monleone	600.000,00
29	Comune di Cison di Val Marino (TV)	Rifacimento pavimentazione marciapiedi frazione di Mura	50.000,00
30	Comune di Compiano (PR)	Recupero area le porte	350.000,00
31	Comune di Cormano - Località Ospitaletto (Milano)	Ristrutturazione della Chiesa di San Cristoforo	100.000,00
32	Comune di Darè (TN)	Contributo Circolo Culturale «Il Faggio»	20.000,00
33	Comune di Dresano (MI)	Intervento ristrutturazione della sede municipale storica	40.000,00
34	Comune di Fontaniva (PD)	Restauro Villa Bembo	100.000,00
35	Comune di Fregona (TV)	Costruzione impianto biomasse	50.000,00
36	Comune di Gaeta (LT)	Restauro e consolidamento chiesa di Santi Cosma e Damiano	200.000,00
37	Comune di Gasperina (CZ)	Completamento anfiteatro	250.000,00

38	Comune di Giaveno (TO)	Ristrutturazione polo scolastico	350.000,00
39	Comune di Giugliano (NA)	Ristrutturazione Chiesa Monumentale di Santa Sofia	250.000,00
40	Comune di Jesolo (VE)	Contributo per arredo urbano	150.000,00
41	Comune di Latina (LT)	Costruzione cittadella Giudiziaria	2.000.000,00
42	Comune di Lauria (PZ)	Costruzione del Palazzo della cultura	325.000,00
43	Comune di Licata (AG)	Manutenzione straordinaria strade agricole di Montegrande, Poggiolemmo, Donizetti, Colanino Porretta	300.000,00
44	Comune di Malè (TN)	Contributo Centro Studi Val di Sole	20.000,00
45	Comune di Marene (CN)	Ristrutturazione sede municipale	150.000,00
46	Comune di Martina Franca (TA)	Recupero e valorizzazione Museo della Basilica di San Martino	1.000.000,00
47	Comune di Melegnano (MI)	Acquisto Castello mediceo	50.000,00
48	Comune di Melfi (PZ)	Lavori di ristrutturazione Palazzo Pierro	200.000,00
49	Comune di Melilli (SR)	Dotazione di sistemi di analisi multigas basati su tecnologie innovative per monitoraggi ambientale	15.500,00
50	Comune di Mezzolombardo (TN)	Acquisto e/o ristrutturazione immobile per attività culturale e promozione del territorio	750.000,00

51	Comune di Milazzo (ME)	Restauro recupero e valorizzazione Santuario San Francesco di Paola	2.000.000,00
52	Comune di Mistretta (ME)	Recupero architettonico ed archeologico del Castello di Mistretta	500.000,00
53	Comune di Montecarlo (LU)	Recupero dell'immobile ex Fondazione Carmignani-Pellegrini	500.000,00
54	Comune di Monterosso al Mare (SP)	Rifacimento pavimentazione, arredo urbano, verde pubblico e galleria centro storico	1.000.000,00
55	Comune di Novi Ligure (AL)	Ristrutturazione fondazione Romualdo Marenco	600.000,00
56	Comune di Ostana (CN)	Realizzazione centro multimediale	80.000,00
57	Comune di Palermo	Campo di calcio Via Basile - Polisportiva Montegrappa S. Rosalia	300.000,00
58	Comune di Pellizzano (TN)	Recupero Località Stavel	80.000,00
59	Comune di Peveragno (CN)	Acquedotto comunale	100.000,00
60	Comune di Pievepelago (MO)	Strada di Sant'Anna Pelago	90.000,00
61	Comune di Pinzolo (TN)	Acquisto Casa Cacam	80.000,00
62	Comune di Pinzolo (TN)	Contributo Comitato Solidarietà Alpina-Targa d'argento	30.000,00
63	Comune di Pinzolo (TN)	Contributo Centro Studi Val Rendeva	30.000,00

64	Comune di Piscina (TO)	Ristrutturazione ala comunale	50.000,00
65	Comune di Quattro Castella (RE)	Lavori di realizzazione percorso comunale	160.000,00
66	Comune di Ribera (AG)	Completamento e ristrutturazione funzionale e tecnologica del Teatro Comunale di Ribera	1.000.000,00
67	Comune di Ripalta - Cremasco (CR)	Ristrutturazione Palazzo Comunale	100.000,00
68	Comune di Rivello (PZ)	Recupero archeologico	175.000,00
69	Comune di San Donà di Piave (VE)	Contributo per arredo urbano	200.000,00
70	Comune di San Donato Milanese (MI)	Progettazione e realizzazione Passerella Ciclopedonale attraversamento SS Paullese tra Via Moro e via XXV Aprile	40.000,00
71	Comune di San Giuliano Milanese (MI)	Progettazione e realizzazione nuove stazioni «San Giuliano Milanese-Tolstoi» e «Sesto Ulteriano-Poasco» del Servizio Ferroviario Metropolitano rispettivamente sulle linee «Milano-Rogoredo-Melegnano» e «Milano-Rogoredo Locale Triulzi»	20.000,00
72	Comune di San Martino di Lupari (PD)	Contributo per acquisto attrezzature Palazzetto dello Sport e manifestazioni sportive calcio a 5	125.000,00
73	Comune di San Pietro in Gù (PD)	Contributo per impianti sportivi	100.000,00
74	Comune di Savignano sul Panaro (MO)	Restauro Casa del Graziosi	100.000,00
75	Comune di Sestola (MO)	Campionati Italiani assoluti Giovanissimi di Sci	90.000,00
76	Comune di Solarino (SR)	Illuminazione artistica centro storico	100.000,00

77	Comune di Spilamberto (MO)	Recupero Rocca Rangoni	90.000,00
78	Comune di Taranto	Interventi di tutela, bonifica e valorizzazione Affaccio Mar Piccolo della Città vecchia di Taranto	205.000,00
79	Comune di Trani (BA)	Recupero immobile Piazza Longobardi 3	200.000,00
80	Comune di Trinitapoli (FG)	Progetto esecutivo per la ristrutturazione rifunzionalizzazione ed adeguamento della Palestra Comunale di Via San Pietro	150.000,00
81	Comune di Valle Longa (VV)	Rifacimento strade interne	110.000,00
82	Comune di Verona	Contributo per il Museo di Castelvecchio	90.000,00
83	Comune di Vinovo (TO)	Recupero e restauro del Castello della Rovere	250.000,00
84	Consorzio Agrario Provinciale di Foggia	Contributo all'attività istituzionale del Consorzio Agrario	900.000,00
85	Consorzio Area per lo sviluppo industriale di Vasto (CH)	Manutenzione straordinaria viabilità agglomerato industriale di San Salvo	65.000,00
86	Comune di Priolo Gargallo (SR)	Dotazione di sistemi di analisi multigas basati su tecnologie innovative per monitoraggio ambientale	15.500,00
87	Curia Diocesana di Verona	Proseguimento interventi restauro Seminario Maggiore	800.000,00
88	Duomo di San Giacomo in Saviano - Saviano (NA)	Piccoli interventi di ristrutturazione	20.000,00
89	Ente Fiera Basilicata - Potenza	Finanziamento progetto speciale infanzia scuole materne	100.000,00

90	Fondazione dell'Osservatorio Astrofisico di Toppo di Castelgrande (PZ)	Contributo straordinario all'attività istituzionale e gestionale	500.000,00
91	Iside Cooperativa Sociale Onlus - Carini (CT)	Contributo per l'attività sociale dell'Associazione	20.000,00
92	Istituto Salesiano San Michele - Castellammare di Stabia (NA)	Contributo per l'istituzione del Campus archeologico	180.000,00
93	Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e Molise «G. Caporale» (TE)	Contributo per l'attività istituzionale dell'Istituto	1.500.000,00
94	Organizzazione Europa VV.FF. Volontari Protezione Civile - Partinico (PA)	Contributo per l'attività sociale dell'Associazione	20.000,00
95	Parrocchia Chiesa del Carmine - Gela (CL)	Contributo alla ristrutturazione della Chiesa	20.000,00
96	Parrocchia Chiesa Sant'Antonio - Gela (CL)	Contributo alla ristrutturazione della Chiesa	20.000,00
97	Parrocchia di Santa Maria Nascente in Bonemerse-Cremona	Contributi per la realizzazione di una nuova Chiesa in Bagnara	180.000,00
98	Parrocchia di Piombino Dese (PD)	Contributo per recupero sala cinematografica parrocchiale	105.000,00
99	Parrocchia di San Basilio Via Terranova - Palermo	Contributo per la edificazione della nuova Chiesa	390.000,00
100	Parrocchia di San Nicola di Bari - Messina	Contributo lavori di manutenzione tetto e messa in sicurezza impianto luce	20.000,00
101	Parrocchia di San Salvador - Venezia	Ristrutturazione Chiesa	60.000,00
102	Parrocchia di Santa Caterina V.M. - Messina	Contributo lavori di manutenzione tetto e messa in sicurezza impianto luce	25.000,00

103	Parrocchia Maria SS del Rosario Via Cruillas 130 - Palermo	Lavori di manutenzione straordinaria della Parrocchia	40.000,00
104	Parrocchia S. Maria Annunziata Assunta - Forza D'Agrò (ME)	Contributo lavori manutenzione tetto	10.000,00
105	Parrocchia San Efisio Martire - Oristano	Restauro esterni ed interni	100.000,00
106	Parrocchia Santa Lucia - Sant'Agata di Militello (ME)	Contributo lavori rifacimento prospetti esterni	10.000,00
107	Parrocchia Santa Maria Assunta - Rometta (ME)	Contributo spesa acquisto porte	20.000,00
108	Parrocchia Santo Stefano - Martellago (VE)	Intervento di sistemazione tetto della Chiesa	50.000,00
109	Politecnico Internazionale «Scientia e Ars» - Vibo Valentia	Sistemazione impiantistica	75.000,00
110	Provincia di Parma	Costruzione nuova stazione ferroviaria	700.000,00
111	Provincia di Sondrio	Realizzazione piste ciclabili	225.000,00
112	Provincia di Varese	Protezione civile	250.000,00
113	Ricreando - Associazione Culturale - Palermo	Contributo per l'attività sociale dell'Associazione	20.000,00
114	Santuario di Santa Maria Maggiore di Mazzarino - (CL)	Contributo alla ristrutturazione della Chiesa	20.000,00
		TOTALE	27.055.000,00

ELENCO 2

ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI ALL'ART. 2-*bis* DEL DECRETO-LEGGE N. 7 DEL 2005, CONVERTITO DALLA LEGGE N. 43 DEL 2005, REVOCATI NEL CORSO DELL'ANNO 2005 AI SENSI DELL'ART. 7 DEL D.M. 8 luglio 2005

N°	*Ente*	InterventO	*Importo*
1	Accademia Lucchese di Scienze, lettere ed arte	Promozione della attività dell'Istituto	300.000,00
2	Agenzia Beni Culturali del Mediterraneo - Lecce	Contribuo per l'Agenzia e le sue attività	700.000,00
3	Arcidiocesi di Tricarico - Matera	Riqualificazione Cattedrale	400.000,00
4	Biblioteca Capitolare di Verona - Verona	Contributo per la conservazione opere	47.500,00
5	Centro Studi Lucio Colletti Onlus - Bologna	Adeguamento tecnologico della sede	30.000,00
6	Comune di Accettura (MT)	Ristrutturazione ed adeguamento funzionale Casa di Riposo per anziani	400.000,00
7	Comune di Alatri (FR)	Lavori restauro Chiesa San Francesco di Alatri	300.000,00
8	Comune di Almenno San Salvatore (BG)	Rifacimento e consolidamento argini torrenti Tomago e Armisa	139.500,00
9	Comune di Augusta (SR)	Dotazione di sistemi di analisi multigas basati su tecnologie innovative per monitoraggio ambientale	15.500,00
10	Comune di Belluno	Risanamento versante franoso in via Miari	166.500,00
11	Comune di Capalbio (GR)	Ristrutturazione impianti di illuminazione per il campo sportivo comunale «Silvio Tronchetti Provera»	54.500,00

12	Comune di Cartura (PD)	Recupero Spazio Verde e percorsi pedonali	75.000,00
13	Comune di Castellar (CN)	Vetrina del territorio	300.000,00
14	Comune di Castelletto Stura (CN)	Piccoli interventi per palestre e scuole	100.000,00
15	Comune di Castiglione delle Stiviere (MN)	Lavori di Collegamento Parco ex Desenzani con ex Statale 236	100.000,00
16	Comune di Castiglione d'Intelvi (CO)	Ristrutturazione ed ampliamento della scuola elementare sita in Via Sanfedele	100.000,00
17	Comune di Catania	Contributo per arredo urbano	400.000,00
18	Comune di Como	Ristrutturazione del Museo della seta	180.000,00
19	Comune di Como (CO)	Interventi di manutenzione e ristrutturazione dello Yacht Club Mila CVC	40.000,00
20	Comune di Due Carrare (PD)	Completamento per il riutilizzo della ex Scuola elementare San Giorgio	75.000,00
21	Comune di Gruaro (VE)	Sistemazione degli spazi centrali ed opere complementari attigue al sagrato della Chiesa di San Giovanni Battista di Giai di Gruaro	200.000,00
22	Comune di Isole Tremiti (FG)	Adeguamento e potenziamento ormeggi ed attracchi per le Isole di San Domino, San Nicola	150.000,00
23	Comune di Maserà di Padova (PD)	Sicurezza stradale	75.000,00
24	Comune di Montagnana (PD)	Opere di viabilità, sistemazione incrocio Via Borgo Alberi e Via Luppia Alberi	123.000,00

25	Comune di Narzole (CN)	Opere di viabilità	100.000,00
26	Comune di Ostiglia (MN)	Interventi di risanamento strutture e messa in sicurezza della scuola elementare Collodi	100.000,00
27	Comune di Piobesi d'Alba (CN)	Salone polifunzionale	60.000,00
28	Comune di Romano d'Ezzellino (VI)	Completamento della scuola elementare di Fellette «G. Carducci»	186.000,00
29	Comune di Roverbella (MN)	Riqualificazione urbana Piazza Cavour	50.000,00
30	Comune di Taranto	Impianto illuminazione pubblica Contrada di Lama	300.000,00
31	Comune di Teolo (PD)	Pista ciclabile via delle Terme Strada Provinciale 25	75.000,00
32	Comune di Teramo	Contributo per la realizzazione dello svincolo Villa Mosca e raccordo strada per università	700.000,00
33	Comune di Valsinni (MT)	Lavori di sistemazione urbana	160.000,00
34	Direzione Generale beni culturali e paesaggistici del Lazio - Roma	Interventi straordinari per il restauro e la valorizzazione di complessi artistici presso le sedi di organi costituzionali, la cui necessità ed urgenza sia già stata individuata	3.000.000,00
35	Ente Morale Abate Mastroddi - Rocca di Botte (AQ)	Restauro e conservazione Chiesa Parrocchiale S. Pietro Apostoli nel Comune di Rocca di Botte	37.000,00
36	Istituto Nazionale di Studi «Oriente ed Occidente» - Roma	Adeguamento tecnologico della sede	270.000,00
37	Istituto Storico per il pensiero liberale e lo studio delle classi dirigenti - Roma	Adeguamento tecnologico della sede	1.000.000,00

38	Parrocchia Beata Maria Vergine Regina - Portogruaro (VE)	Ristrutturazione della Parrocchia dell'Oratorio	30.000,00
39	Parrocchia di Loreggia - Loreggia (PD)	Contributo per la ristrutturazione della Casa del Giovane	75.000,00
40	Parrocchia di San Giuliano (Co)	Interventi di ristrutturazione dell'Oratorio	70.000,00
41	Parrocchia di San Michele Arcangelo - Colonno (CO)	Ristrutturazione della Parrocchia di San Michele Arcangelo	50.000,00
42	Parrocchia di Santa Maria della Scala - Napoli	Intervento di consolidamento e restauro della Chiesa di Santa Maria della Scala	88.500,00
43	Parrocchia di Santa Maria dell'Aiuto - Napoli	Opere di restauro e consolidamento ed adeguamento barriere architettoniche Chiesa di Santa Maria dell'Aiuto	93.000,00
44	Parrocchia di Santa Maria di Montesanto - Napoli	Interventi di consolidamento e restauro della Cupola della Navata Centrale e della Facciata Chiesa di Santa Maria di Montesanto	112.000,00
45	Parrocchia di Sant'Andrea Apostolo - Sommacampagna (VR)	Ristrutturazione, completamento e acquisto attrezzatura centro educativo occupazionale diurno della Cooperativa Sociale «I Piosi»	188.000,00
46	Provincia di Brescia	Intervento sulla ex strada statale 345 Val Trompia in Località Sarezzo	93.000,00
47	Provincia di Cagliari	Contributo alle spese di progettazione della metropolitana per l'area di Cagliari	300.000,00
48	Provincia di Treviso	Costruzione circonvallazione Comune di Riese Pio X	93.000,00
49	Provincia di Treviso	Interventi vari di recupero del patrimonio culturale storico ed artistico	93.000,00
50	Università agraria di Civitella di Licenza - Civitella di Licenza (RM)	Ristrutturazione ed adeguamento tecnologico della sede	20.000,00
		TOTALE	11.815.000,00

MODELLO A
(soggetti pubblici)

ENTE: …………………………
(*denominazione*)

ATTESTAZIONE PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

VISTO l'art. 1 comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni;

VISTO l'art. 2-bis del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;

VISTO il decreto ministeriale adottato ai sensi delle disposizioni di cui al citato art. 1, comma 29, della legge n. 311 del 2004 e successive modificazioni, con il quale è stata disposta la riassegnazione dei contributi recati dalle citate norme in relazione alle quali è stata disposta la revoca nel corso dell'anno 2005 per effetto di quanto previsto dall'art. 7, rispettivamente, del D.M. 18 marzo 2005 e del D.M. 8 luglio 2005;

VISTI in particolare gli elenchi 1 e 2 allegati al medesimo decreto, con i quali sono stati individuati gli enti beneficiari e gli interventi da finanziare con i citati contributi, sulla base delle priorità fissate dal Parlamento;

CONSIDERATO che ai fini dell'erogazione dei contributi in questione occorre inviare una apposita attestazione al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, distintamente per gli enti pubblici (modello A) e per i soggetti non di diritto pubblico (modello B), con le modalità previste agli articoli 3, 4 e 5 del citato decreto ministeriale ;

VISTI gli atti d'ufficio;

IL SOTTOSCRITTO ………………………………
(*cognome e nome*)

ATTESTA

che il contributo statale individuato nell'elenco 1 e/o 2 (*depennare l'elenco che non interessa*) allegato al decreto ministeriale citato nelle premesse è stato impegnato, nel rispetto del termine individuato dall'art. 1, comma 29, della legge n. 311 del 2004, e successive modificazioni, con riferimento all'intervento di seguito riportato: (a) ………
………
Ai fini dell'erogazione del contributo si indicano di seguito gli elementi necessari ad identificare l'ente nonché le modalità di accredito alla luce delle disposizioni in materia di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni:
- Esatta denominazione dell'ente: ………………………………………………………
- Sede legale dell'ente: …………………………………………………………… (*indirizzo completo*)
- Codice Fiscale e/o Partita Iva: ……………………………………
- Contabilità Speciale c/o la Tesoreria Provinciale dello Stato di (b)…………………………… : N° ……………

ovvero (solo per gli enti non titolari di conto di tesoreria statale)

- Coordinate conto corrente bancario: CIN……...COD.ABI…..….C.A.B………… N° ……………
- N° conto corrente postale: …………………. (in alternativa al c/c bancario)

………………, ……………………
(*luogo*) (*data*

timbro *firma del legale rappresentante*

(a) in caso di più interventi specificare a quale di questi si riferisce l'attestazione.
(b) L'indicazione interessa prevalentemente gli enti assoggettati al sistema di tesoreria unica

MODELLO B
(soggetti privati)

ENTE: ....
(*denominazione*)

DICHIARAZIONE PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

VISTO l'art.1 comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni;

VISTO l'art. 2-bis del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;

VISTO il decreto ministeriale adottato ai sensi delle disposizioni di cui al citato art. 1, comma 29, della legge n. 311 del 2004 e successive modificazioni, con il quale è stata disposta la riassegnazione dei contributi recati dalle citate norme in relazione alle quali è stata disposta nel corso dell'anno la revoca ai sensi dell'art. 7, rispettivamente, del D.M. 18 marzo 2005 e del D.M. 8 luglio 2005;

VISTI in particolare gli elenchi 1 e 2 allegati al medesimo decreto, con i quali sono stati individuati gli enti beneficiari e gli interventi da finanziare con i citati contributi, sulla base delle priorità fissate dal Parlamento;

CONSIDERATO che ai fini dell'erogazione dei contributi in questione occorre inviare una apposita attestazione al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, distintamente per gli enti pubblici (modello A) e per i soggetti non di diritto pubblico (modello B), con le modalità previste agli articoli 3, 4 e 5 del citato decreto ministeriale ;

VISTI gli atti d'ufficio;

IL SOTTOSCRITTO ....
(*cognome e nome*)

DICHIARA

di destinare il contributo statale individuato nell'elenco [1] e/o [2] (*depennare l'elenco che non interessa*) allegato al decreto ministeriale citato nelle premesse esclusivamente al finanziamento dell'intervento di seguito riportato: (a)..
....

Ai fini dell'erogazione del contributo si indicano di seguito gli elementi necessari ad identificare l'ente nonché le relative modalità di accredito:
- Esatta denominazione dell'ente: ....
- Sede legale dell'ente: .... (*indirizzo completo*)
- Codice Fiscale e/o Partita Iva: ....
- Coordinate relative al conto corrente bancario:
CIN .... COD. ABI .... C.A.B. .... N. conto ....
- N° conto corrente postale: .... (in alternativa al c/c bancario)

.................., ...
(*luogo*) (*data*

timbro *firma del legale rappresentante*

(a) in caso di più interventi specificare a quale di questi si riferisce l'attestazione.

06A02697

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 23 febbraio 2006.

Requisiti tecnici e criteri generali per l'abilitazione alla produzione e al confezionamento di integratori alimentari.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, che ha attuato la direttiva 89/398/CEE sui prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1998, n. 131: «Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, in materia di prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169, che ha attuato la direttiva 46/2002/CE, e in particolare, l'art. 9 recante disposizioni in materia di produzione e di confezionamento;

Visto il comma 4 dell'art. 9 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169, che prevede la definizione, con decreto del Ministro della salute, dei requisiti tecnici e criteri generali necessari per l'abilitazione alla produzione e al confezionamento di integratori alimentari;

Visto il decreto ministeriale del 28 febbraio 2006 sulle procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione definitiva alla produzione e al confezionamento di integratori a base di soli ingredienti erboristici per gli stabilimenti operanti in regime di autorizzazione provvisoria ai sensi della circolare del Ministero della salute 18 luglio 2002, n. 3;

Visto il regolamento CE n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

Visto il regolamento CE n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;

Decreta:

Art. 1.

I requisiti tecnici e i criteri generali necessari per l'abilitazione alla produzione e al confezionamento di integratori alimentari sono definiti nell'allegato 1 del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2006

Il Ministro: STORACE

ALLEGATO 1

REQUISITI DEGLI STABILIMENTI

Magazzini di deposito.

I magazzini di deposito delle materie prime, del prodotto finito e del materiale di confezionamento devono essere distinti e separati, disposti in modo sequenziale al flusso produttivo e destinati esclusivamente allo scopo per il quale sono stati progettati.

I locali devono essere sufficientemente ampi, facili da pulire o disinfettare e dotati di idonee attrezzature per lo stoccaggio delle merci in maniera ordinata, con temperatura ed umidità tali da garantirne la corretta conservazione.

Nel caso di stabilimenti di piccole dimensioni e con attività produttive limitate è ammessa la sistemazione di materie prime, prodotti finiti e materiale di confezionamento in un unico locale, secondo criteri di distribuzione razionali e nel rispetto delle norme igieniche.

Locali di produzione e confezionamento.

Occorre stabilire un livello standard di igiene e pulizia, che deve realizzarsi attraverso l'applicazione rigorosa di procedure in tutte le aree della struttura e per tutte le attrezzature fisse e mobili attraverso piani di pulizia ordinaria e straordinaria codificati e inseriti nei piani di autocontrollo.

Per i requisiti generali in materia di igiene, si applica quanto previsto dall'allegato II del regolamento CE n. 852/2004.

Responsabile del controllo qualità:

elabora e aggiorna i piani di autocontrollo;

vigila che la produzione e il confezionamento avvenga secondo una corretta prassi igienica e conformemente ad un piano di autocontrollo adeguato, che tenga nella dovuta considerazione la specifica tipologia produttiva e la specifica natura degli ingredienti impiegati, ai fini della sicurezza e della qualità dei prodotti;

definisce e attua procedure adeguate in materia di acquisto, accettazione e tracciabilità di materie prime e di imballaggi;

vigila sulle condizioni generali di igiene e di efficienza dello stabilimento;

predispone e aggiorna i registri di produzione, di cui all'art. 3, paragrafo 3, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 131/1998;

comunica al Ministero della salute, alla azienda sanitaria competente per territorio, oltre che al titolare dello stabilimento, ogni sostanziale irregolarità rilevata, nonché ogni sostanziale variazione riguardante macchinari, impianti ed analisi effettuate nel laboratorio interno.

Laboratori di analisi interni.

Per l'effettuazione di analisi sia chimico-fisiche che microbiologiche, i locali devono essere separati.

Il laboratorio deve essere dotato di tutte le attrezzature necessarie all'effettuazione delle analisi dichiarate.

I metodi di analisi impiegati e le procedure di validazione devono essere codificati. Resta la facoltà dell'impresa di avvalersi di un laboratorio esterno per analisi non effettuate nel proprio laboratorio.

Laboratori di analisi non annessi agli stabilimenti di produzione e confezionamento.

I laboratori di analisi non annessi agli stabilimenti di produzione e confezionamento devono essere iscritti in appositi elenchi predisposti dalle regioni/province ai sensi dell'accordo tra il Ministero della salute e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano del 17 giugno 2004 recante «requisiti minimi e criteri dei laboratori di analisi non annessi alle industrie alimentari ai fini dell'autocontrollo».

Per quanto riguarda i laboratori ubicati nella regione autonoma della Sardegna e nella provincia autonoma di Trento, la disciplina del riconoscimento resta ancora di competenza del Ministero della salute, ai sensi del decreto dirigenziale 11 luglio 2005.

Produzione di integratori in stabilimenti adibiti alla produzione di altri prodotti alimentari.

Le linee di produzione e di confezionamento non possono essere adibite ad altri usi se non alla fabbricazione di prodotti alimentari. Nel caso che questo avvenga:

prima di iniziare la produzione, l'impianto che sarà utilizzato dovrà essere sottoposto ad una adeguata sanificazione, secondo procedure codificate, per eliminare eventuali residui della precedente lavorazione e stabilire un livello standard di igiene e pulizia;

i cambi di produzione dovranno essere segnalati all'organo di controllo delle aziende sanitarie competenti per territorio ai fini della vigilanza;

nei locali destinati a deposito dovranno essere individuate apposite aree ben delimitate per lo stoccaggio delle materie prime e dei prodotti finiti relativi alle diverse produzioni.

06A02743

DECRETO 28 febbraio 2006.

Procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione definitiva alla produzione e al confezionamento di integratori a base di soli ingredienti erboristici per gli stabilimenti operanti in regime di autorizzazione provvisoria, ai sensi della circolare del Ministero della salute 18 luglio 2002, n. 3.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, che ha attuato la direttiva 89/398/CEE sui prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare;

Vista la circolare 16 aprile 1996, n. 8, sugli «Alimenti addizionati di vitamine e/o minerali e integratori», con la quale sono state fornite precisazioni sulla collocazione di tali prodotti nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 111/1992, in attesa di provvedimenti normativi specifici;

Vista la direttiva 46/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 giugno 2002 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari, che ha compreso nel suo campo di applicazione sia sostanze ad effetto nutritivo che sostanze ad effetto fisiologico, come gli estratti vegetali;

Vista la circolare del 18 luglio 2002, n. 3, sulla «Applicazione della procedura di notifica di etichetta di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 111/1992 ai prodotti a base di piante e derivati aventi finalità salutistiche», che ha previsto anche le modalità per consentire ai relativi stabilimenti di produzione e di confezionamento di continuare tali operazioni in regime di autorizzazione provvisoria, in attesa di una autorizzazione definitiva;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169, che ha attuato la direttiva 46/2002/CE, e in particolare, l'art. 9 in materia di produzione e il confezionamento;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, sui prodotti destinati ad una alimentazione particolare, recante disposizioni in materia di produzione e confezionamento;

Visto il comma 5 dell'art. 9 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169, che prevede la definizione, con decreto del Ministro della salute, di procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione definitiva alla produzione e al confezionamento dei prodotti di cui alla circolare 18 luglio 2002, n. 3;

Considerato che il rilascio dell'autorizzazione definitiva alla produzione ed al confezionamento dei prodotti di cui alla circolare 18 luglio 2002, n. 3, rientra nelle competenze del Ministero della salute, che si giova a tal fine della collaborazione delle autorità sanitarie territorialmente competenti;

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto stabilisce le modalità per l'autorizzazione definitiva degli stabilimenti operanti in regime di autorizzazione provvisoria ai sensi della circolare 18 luglio 2002, n. 3.

2. L'autorizzazione definitiva viene rilasciata per la produzione e il confezionamento di integratori a base di soli ingredienti erboristici e comporta l'inserimento degli stabilimenti nell'elenco di cui al comma 2 dell'art. 9 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169.

Art. 2.

1. Per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 1, gli stabilimenti operanti in regime di autorizzazione provvisoria devono fornire al Ministero della salute, per il tramite delle ASL territorialmente competenti, la documentazione indicata in allegato.

2. Per gli stabilimenti che non ottemperano alle prescrizioni del presente decreto entro sei mesi dalla sua pubblicazione, l'autorizzazione provvisoria decade.

Art. 3.

1. L'autorizzazione alla produzione e al confezionamento di integratori contenenti ingredienti diversi da quelli erboristici è rilasciata previa ordinaria istanza al Ministero della salute ai sensi dell'art. 9, comma 1 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2006

Il Ministro: STORACE

ALLEGATO

a) Indicazione del nome o della ragione sociale e della sede dello stabilimento.

b) Planimetria dello stabilimento in scala non inferiore a 1:100.

c) Relazione sulle caratteristiche tecnico-costruttive, strutturali ed igienico-sanitarie dello stabilimento.

d) Indicazione delle attrezzature adibite alla produzione e al confezionamento delle tipologie produttive comunicate ai sensi della circolare 18 luglio 2002, n. 3.

e) Indicazione, ove presente, della disponibilità di un laboratorio di analisi proprio con descrizione delle caratteristiche strutturali e delle attrezzature, ovvero del laboratorio esterno al quale viene affidata l'effettuazione dei controlli, inserito nell'elenco di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1998, n. 131.

f) Dichiarazione di accettazione di incarico da parte del responsabile del controllo qualità, con l'indicazione della qualifica professionale. Il titolo di studio deve rientrare tra quelli previsti dal comma 5 dell'art. 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111. Data la composizione dei prodotti di cui al presente decreto, come titolo di studio vale anche il diploma di laurea in scienze o tecniche erboristiche.

g) Copia dell'autorizzazione del sindaco del comune interessato allo smaltimento o all'allontanamento delle acque reflue di lavorazione, nonché indicazione delle modalità di smaltimento dei rifiuti solidi.

h) Copia dell'autorizzazione sanitaria ex art. 2 della legge n. 283/1962, corredata da una relazione ispettiva della ASL competente attestante la sussistenza delle condizioni e dei requisiti di cui al comma 2 dell'art. 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, per la fabbricazione di ciascuna delle tipologie produttive comunicate ai sensi della circolare 18 luglio 2002, n. 3.

06A02742

DECRETO 28 febbraio 2006.

Ri-registrazione provvisoria di prodotti fitosanitari contenenti glifosate a seguito dell'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER LA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto ministeriale 26 marzo 2002, di recepimento della direttiva 2001/99/CE della Commissione del 20 novembre 2001, relativo all'iscrizione della sostanza attiva glifosate nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Considerato che l'impresa titolare dell'autorizzazione dei prodotti fitosanitari indicati nell'allegato al presente decreto ha ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del citato decreto 26 marzo 2002, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Considerato altresì che i prodotti fitosanitari indicati nell'allegato al presente decreto hanno superato positivamente la prima fase di adeguamento alle condizioni di iscrizione della sostanza attiva glifosate nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Visto l'art. 1 del citato decreto ministeriale 26 marzo 2002 che indica il 30 giugno 2012 quale scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva glifosate nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il parere espresso in data 16 settembre 2004 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, favorevole alla ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari di cui trattasi fino alla scadenza di iscrizione della sostanza attiva stessa;

Considerato altresì che è attualmente in corso l'esame della documentazione per la valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo n. 194/1995 dei prodotti fitosanitari di cui trattasi;

Ritenuto di ri-registrare provvisoriamente fino al 30 giugno 2012 i prodotti fitosanitari indicati in allegato, fatti salvi gli adeguamenti alle conclusioni dell'esame tuttora in corso;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

Art. 1.

1. I prodotti fitosanitari indicati nell'allegato al presente decreto, contenenti la sostanza attiva glifosate, sono ri-registrati provvisoriamente fino al 30 giugno 2012, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva glifosate nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995.

2. Sono fatti salvi gli adeguamenti alle conclusioni della valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo n. 194/1995, tuttora in corso.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2006

Il capo dipartimento: MARABELLI

ALLEGATO

I° Elenco di prodotti fitosanitari a base di **glifosate** ri-registrati provvisoriamente fino al 30 giugno 2012:

N. reg.	Nome prodotto	Data reg.	Impresa
009335	SHAMAL	15/09/97	AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS LTD
009400	GLIFOGAN PRONTO	20/10/97	AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS LTD
009866	SUCCESSO	22/12/98	AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS LTD
010392	GLIPHOGAN TOP	22/03/00	AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS LTD
010494	PREMIUM TOP	31/05/00	AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS LTD
010584	GLIFOGOLD	06/09/00	AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS LTD
009380	SECCHERBA RESPECT	29/09/97	AGRIMIX S.R.L.
011099	GLIFOGOLD S	29/11/01	AGRIMPORT S.P.A.
008377	GLIFOSIM	07/08/93	ALTHALLER ITALIA
010998	RASIKAL ULTRA	30/07/01	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
008201	GLYF	16/03/93	CHEMIA S.P.A.
008429	STREAM SL	16/11/93	CHEMINOVA A/S
009011	KLARO	02/12/96	CHEMINOVA A/S
010209	GLYFOS ULTRA	02/12/99	CHEMINOVA A/S
011494	GLYFOS PRO	24/10/02	CHEMINOVA A/S
011736	KERNEL	31/07/03	CHEMINOVA A/S
008859	MASTIFF	10/06/96	CHEMINOVA AGRO ITALIA S.R.L.
009463	KLARO KIT	13/01/98	CHEMINOVA AGRO ITALIA S.R.L.
010456	KLARO ULTRA	19/04/00	CHEMINOVA AGRO ITALIA S.R.L.
010509	MASTIFF ULTRA	14/06/00	CHEMINOVA AGRO ITALIA S.R.L.
011823	VELOX PRO	10/11/03	CHEMINOVA AGRO ITALIA S.R.L.
012249	ERMEX	15/10/04	CHEMINOVA AGRO ITALIA S.R.L.
012329	STREAM	23/11/04	CHEMINOVA AGRO ITALIA S.R.L.
010575	LOGRADO 360	01/08/00	COMERCIAL QUIMICA MASSO' S.A.
009049	DISERBELLO	23/12/96	COPYR S.P.A.
010260	SETTER	10/01/00	DOW AGROSCIENCES ITALIA S.R.L.
011127	HOPPER BLU	18/12/01	DOW AGROSCIENCES ITALIA S.R.L.

009246	KLINAMON DP	12/06/97	DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.R.L.
011182	GLIPHYT	05/02/02	EUROPHYTO TECHNOLOGY SERVING AGRICULTURE S.R.L.
008984	TAIFUN FORTE	11/11/96	FEINCHEMIE SCHWEBDA GMBH
011130	DISERBOFACILE	18/12/01	GREENLOGY S.R.L.
008883	GLIFO DISERBANTE TOTALE	10/06/96	GUABER S.P.A.
009989	SVELLER	17/03/99	LINFA S.P.A. CURA DEL VERDE
004833	RUMBOVAL	03/08/82	MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.P.A.
006250	ROUNDUP QUATTROCENTO	10/04/85	MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.P.A.
007677	SERENO CENTOVENTI	02/02/89	MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.P.A.
008382	ROUNDUP BIOFLOW	07/08/93	MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.P.A.
008565	ROUNDUP RTU	03/12/94	MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.P.A.
010465	ROUNDUP MAX	19/04/00	MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.P.A.
010672	RODEO GOLD	22/01/01	MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.P.A.
011418	ROUNDUP PLUS	23/07/02	MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.P.A.
004909	RISOLUTIV	08/09/82	NUFARM GMBH & CO KG
010372	MYRTOS	08/03/00	NUFARM GMBH & CO KG
010404	CLINIC 360 SL	22/03/00	NUFARM GMBH & CO KG
010715	ENDE	15/02/01	NUFARM GMBH & CO KG
011076	CLINIC PRO TMF	09/11/01	NUFARM GMBH & CO KG
010897	AMEGA 360 SL	20/04/01	NUFARM S.A.S.
011729	RESOLUTIV MEGA	31/07/03	NUFARM S.A.S.
011922	MYRTOS 360 SL	10/11/03	NUFARM S.A.S.
009602	GLIFOSAR	14/04/98	SARIAF S.P.A.
009726	GLIFOSAN	03/09/98	SEPRAN S.A.S.
011696	ARID	30/06/03	SEPRAN S.A.S.
011869	NEGHEV	17/02/04	SEPRAN S.A.S.
009518	GLIFAR	16/02/98	SIMAR S.R.L.
002634	BUGGY	02/07/77	SIPCAM S.P.A.
012629	BUGGY 360 SG N.E.T.	27/04/05	SIPCAM S.P.A.
009751	NETGROUND 410	16/09/98	SIVAM S.P.A.

007919	TOUCHDOWN	16/05/90	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.
005193	GLIFONE	01/02/83	TECNITERRA S.R.L.
008575	TECOGLIF	03/12/94	TECOMAG S.R.L.
009675	PANTOX 360	07/07/98	TERRANALISI S.R.L.
010424	VEBIGLYF	29/03/00	VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO S.R.L.
009364	RAPIDO	25/09/97	ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE S.P.A.
009803	DESERT	02/11/98	ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE S.P.A

06A02798

DECRETO 28 febbraio 2006.

Autorizzazione per l'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Positron M», registrato al n. 13056.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER LA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996) concernente le semplificazioni procedurali e in particolare l'art. 2 del decreto in questione, relativo alle semplificazioni applicabili a prodotti uguali ad altri già autorizzati, in applicazione dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194 del 1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti e in particolare l'art. 10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto del 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda del 7 dicembre 2005 e successiva integrazione del 23 febbraio 2006 presentata dall'impresa Bayer Cropscience S.r.l., con sede legale in Milano, viale Certosa n. 130, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato Positron M, uguale al prodotto di riferimento denominato Melody MED, contenente le sostanze attive iprovalicarb e mancozeb, dell'impresa medesima, registrato al n. 11436 con decreto dirigenziale del 17 settembre 2002 e modificato con successivi decreti di cui l'ultimo del 23 giugno 2005;

Visto il decreto ministeriale dell'11 febbraio 2003 che recepisce la direttiva 2002/48/CE della Commissione del 30 maggio 2002, concernente l'iscrizione della sostanza attiva iprovalicarb nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Vista la direttiva 2005/72/CE della Commissione del 21 ottobre 2005, concernente, tra le altre, l'iscrizione della sostanza attiva mancozeb nell'allegato I della direttive 91/414/CEE;

Visto il legittimo accordo tra l'impresa BAYER CROPSCIENCE S.r.l. e l'impresa Dow Agrosciences Italia S.r.l., notificante per la sostanza attiva mancozeb nel processo di inclusione della sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Rilevato che la verifica tecnica giuridica d'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni procedurali citate e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato Melody MED;

nel frattempo non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione;

l'impresa richiedente risulta anche titolare del prodotto di riferimento;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario Melody MED;

Rilevato che per il rilascio di tale autorizzazione non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2008 l'impresa Bayer Cropscience S.r.l., con sede legale in Milano, viale Certosa n. 130, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato POSITRON M con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fatti comunque salvi gli obblighi derivanti dall'adeguamento di tale prodotto alle conclusioni della valutazione comunitaria delle sostanze attive iprovalicarb e mancozeb.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 10-20-50-100-200-500, kg 1-2-3-5-10-20-25 e in sacchetti idrosolubili nelle taglie da g 50-100-200-250-500, kg 1-2-3-5-7-8-10-12.

Il prodotto in questione è preparato negli stabilimenti delle imprese Bayer Cropscience S.r.l., in Filago (Bergamo), autorizzato con decreti del 6 dicembre 1983/20 dicembre 2002; STI Solfotecnica Italiana in Cotignola (Ravenna), autorizzato con decreti del 19 giugno 1982/22 dicembre 1997; importato, in confezioni pronte per l'impiego, dallo stabilimento dell'impresa estera Bayer Cropscience AG, in Dormagen (Germania); nonché formulato nello stabilimento sopracitato e confezionato nello stabilimento dell'impresa estera S.C.B. in Marle sur Serre (Francia).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 13056.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2006

Il capo dipartimento: MARABELLI

POSITRON® M

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

FUNGICIDA SISTEMICO E DI CONTATTO IN POLVERE BAGNABILE

POSITRON® M

COMPOSIZIONE

100 g di Positron M contengono:
6 g di iprovalicarb puro
60 g di mancozeb puro
coformulanti quanto basta a 100
Contiene mancozeb: può provocare una reazione allergica.

FRASI DI RISCHIO

Irritante per le vie respiratorie. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

IRRITANTE

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - V.le Certosa 130, 20156 Milano – Tel. 02/3972.1
Officina di produzione: Bayer CropScience AG – Dormagen (Germania)
Officina di confezionamento: S.C.B. – Marle Sur Serre (Francia)
Officine di produzione e confezionamento: Bayer CropScience S.r.l. - Filago (BG); S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A. - Cotignola (RA)
Registrazione Ministero della Salute n. del
Contenuto netto: 10 g, 20 g, 50 g, 100 g, 200 g, 500 g; 1kg, 2 kg, 3 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg
Partita n.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
6 % di Iprovalicarb puro
60 % di Mancozeb puro
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

IPROVALICARB

Non si conoscono dati clinici di intossicazione sull'uomo; in seguito ad ingestione di elevati quantitativi si suggerisce decontaminazione attraverso gastrolusi od emesi.

MANCOZEB

Cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica.
Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO

VITE: contro peronospora (*Plasmopara viticola*)
Intervenire alla dose di 200 - 250 g/hl. Questa dose è calcolata per irroratrici a volume normale e quantitativi di acqua di 1000 litri/ha. In caso d'impiego con attrezzature a basso o ultra-basso volume, le concentrazioni del prodotto devono essere aumentate in modo da garantire lo stesso dosaggio per ettaro.
Per garantire una difesa efficace se ne consiglia l'impiego preventivo a intervalli tra i trattamenti di 8-12 giorni secondo la dose e l'andamento stagionale. Utilizzare l'intervallo più lungo con la dose maggiore e nelle situazioni climatiche meno favorevoli alla malattia.
Non effettuare più di 5 trattamenti all'anno.
Il prodotto va applicato esclusivamente mediante trattori cabinati. Durante le operazioni di miscelazione e carico, adoperare tuta e guanti.
NON IMPIEGARE IN SERRA
Compatibilità: Positron M può essere miscelato con fungicidi o insetticidi a reazione neutra.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto
Adoperare ad una distanza non inferiore a 10 metri dai corsi d'acqua.
Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Avvertenze - Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. - Conservare al riparo dall'umidità

® Marchio registrato

Edizione del: 01.12.2005

POSITRON® M

FUNGICIDA SISTEMICO E DI CONTATTO IN POLVERE BAGNABILE

POSITRON® M

COMPOSIZIONE

100 g di Positron M contengono:
6 g di iprovalicarb puro
60 g di mancozeb puro
coformulanti quanto basta a 100
Contiene mancozeb: può provocare una reazione allergica.

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO

Irritante per le vie respiratorie. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - V.le Certosa 130, 20156 Milano – Tel. 02/3972.1
Registrazione Ministero della Salute n. del

Contenuto netto: 10 g, 20 g, 50 g, 100 g
Partita n.

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

® Marchio registrato

Edizione del: 01.12.2005

POSITRON® M

FUNGICIDA SISTEMICO E DI CONTATTO IN POLVERE BAGNABILE IN SACCHETTO IDROSOLUBILE

POSITRON® M
COMPOSIZIONE
100 g di Positron M contengono:
6 g di iprovalicarb puro
60 g di mancozeb puro
coformulanti quanto basta a 100
Contiene mancozeb: può provocare una reazione allergica.

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO
Irritante per le vie respiratorie. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - V.le Certosa 130, 20156 Milano – Tel. 02/3972.1
Officina di produzione: Bayer CropScience AG – Dormagen (Germania)
Officina di confezionamento: S.C.B. – Marle Sur Serre (Francia)
Officine di produzione e confezionamento: Bayer CropScience S.r.l. - Filago (BG); S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A. - Cotignola (RA)
Registrazione Ministero della Salute n. del
Contenuto netto: 50 g; 100 g; 100 g (2 x 50 g); 200 g; 200 g (4 x 50 g); 250 g; 250 g (5 x 50 g); 500 g; 500 g (10 x 50 g); 1 kg; 1 kg (10 x 100 g; 5 x 200 g; 4 x 250 g; 2 x 500 g); 2 kg (2 x 1 kg); 3 kg (3 x 1 kg); 5 kg (5 x 1kg); 7 kg (7 x 1 kg); 8 kg (8 x 1 kg; 16 x 500 g);10 kg (10 x 1 kg); 12 kg (12 x 1 kg)
Partita n.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
6 % di Iprovalicarb puro
60 % di Mancozeb puro
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
IPROVALICARB
Non si conoscono dati clinici di intossicazione sull'uomo; in seguito ad ingestione di elevati quantitativi si suggerisce decontaminazione attraverso gastrolusi od emesi.
MANCOZEB
Cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica.
Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO
VITE: contro peronospora (*Plasmopara viticola*)
Intervenire alla dose di 0,2-0,25 % (200-250 g in 100 l di acqua, pari a 1 sacchetto da 250 g in 125-100 litri d'acqua)*.
Questa dose è calcolata per irroratrici a volume normale e quantitativi di acqua di 1000 litri/ha. In caso d'impiego con attrezzature a basso o ultra-basso volume, le concentrazioni del prodotto devono essere aumentate in modo da garantire lo stesso dosaggio per ettaro.
Per garantire una difesa efficace se ne consiglia l'impiego preventivo a intervalli tra i trattamenti di 8-12 giorni secondo la dose e l'andamento stagionale. Utilizzare l'intervallo più lungo con la dose maggiore e nelle situazioni climatiche meno favorevoli alla malattia.
Non effettuare più di 5 trattamenti all'anno.
Il prodotto va applicato esclusivamente mediante trattori cabinati. Durante le operazioni di miscelazione e carico, adoperare tuta e guanti.
NON IMPIEGARE IN SERRA
Compatibilità: Positron M può essere miscelato con fungicidi o insetticidi a reazione neutra.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto
Adoperare ad una distanza non inferiore a 10 metri dai corsi d'acqua.
ATTENZIONE - Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Avvertenze - Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. - Conservare al riparo dall'umidità.

Edizione del 01.12.2005

oppure:
*

- pari a 1 sacchetto da 50 g in 25-20 litri di acqua
- pari a 1 sacchetto da 100 g in 50-40 litri di acqua
- pari a 1 sacchetto da 200 g in 100-80 litri di acqua
- pari a 1 sacchetto da 500 g in 250-200 litri di acqua
- pari a 1 sacchetto da 1000 g in 500-400 litri di acqua

® Marchio registrato

SACCHETTO IDROSOLUBILE: AVVERTENZE PARTICOLARI

PREPARAZIONE

Non toccare mai i sacchetti con mani/guanti bagnati

Assicurare la completa pulizia della botte e riempirla per 1/3 con acqua lasciando fermo l'agitatore

Introdurre nella botte il necessario numero di sacchetti idrosolubili chiusi e lasciare a riposo per 5-10 minuti

Azionare l'agitatore: nel giro di qualche minuto si completa la solubilizzazione

Completare il riempimento della botte con acqua ed eventuali altri prodotti da miscelare

STOCCAGGIO
Se non si utilizzano tutti i sacchetti richiudere bene la confezione. Conservare in luogo asciutto

AVVERTENZE D'USO: nel caso di miscele con altri prodotti fitosanitari si consiglia di procedere prima alla introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili, quindi di aggiungere gli altri prodotti. Non conservare i sacchetti idrosolubili in luoghi umidi. Non toccare i sacchetti idrosolubili con le mani bagnate. Se non si utilizzano tutti i sacchetti della confezione, chiudere bene la scatola.

Edizione del 01.12.2005

POSITRON® M

FUNGICIDA SISTEMICO E DI CONTATTO

Polvere bagnabile in sacchetto idrosolubile

COMPOSIZIONE

100 g di Positron M contengono

6 g di iprovalicarb puro

60 g di mancozeb puro

coformulanti q. b. a 100

Contiene mancozeb: può provocare una reazione allergica.
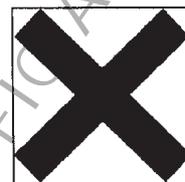
IRRITANTE

Pericoloso per l'ambiente

Contenuto del sacchetto: 1 kg; 500 g; 250 g; 200 g; 100 g; 50 g

Bayer CropScience S.r.l. V.le Certosa 130 - 20156 Milano

AVVERTENZA: leggere attentamente l'etichetta riportata sulla confezione

DA NON VENDERE NE' CONSERVARE FUORI DALLA CONFEZIONE ORIGINALE

® Marchio registrato

Edizione del: 01.12.2005

06A02801

DECRETO 28 febbraio 2006.

Autorizzazione per l'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Trophy EC», registrato al n. 12917.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER LA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (SO. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996) concernente le semplificazioni procedurali e in particolare l'art. 2 del decreto in questione, relativo alle semplificazioni applicabili a prodotti uguali ad altri già autorizzati, in applicazione dell'art. 5, comnia 6, del citato decreto legislativo n. 194 del 1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti e in particolare l'art. 10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto del 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata il 24 agosto 2005 dall'impresa Monsanto Agricoltura Italia S.p.a. con sede legale in Lodi, via San Colombano n. 81/A, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato Trophy EC, uguale al prodotto di riferimento denominato Bolero, contenente la sostanza attiva acetochlor, registrato a nome dell'impresa medesima al n. 12080, con decreto dirigenziale del 27 gennaio 2004, modificato con successivi decreti di cui l'ultimo del 17 gennaio 2006;

Rilevato che la verifica tecnica giuridica d'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni procedurali citate e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato Bolero;

nel frattempo non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione;

l'impresa richiedente risulta anche titolare del prodotto di riferimento;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario Bolero;

Rilevato che per il rilascio di tale autorizzazione non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 27 gennaio 2009 l'Impresa Monsanto Agricoltura Italia S.p.a., con sede legale in San Colombano n. 81/A - Lodi, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato TROPHY EC con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fatto comunque salvo l'adeguamento di tale prodotto alle conclusioni della revisione comunitaria della sostanza attiva acetochlor in esso contenuta.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da litri 1-5-10-20-50-100-200.

Il prodotto in questione è importato, in confezioni pronte per l'impiego, dallo stabilimento dell'impresa estera Monsanto Agricultural Company - Antwerp (Belgio).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12917.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2006

Il capo dipartimento: MARABELLI

TROPHY EC®

Erbicida selettivo per il mais
Formulazione concentrato emulsionabile

Composizione:

Acetochlor puro	**g 76,8 (840 g/l)**
Furilazole (antidoto agronomico)	**g 2,5 (28 g/l)**
Coformulanti	**q. b. a g 100**

Nocivo

Pericoloso per l'ambiente

Nocivo per inalazione e ingestione.
Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
Altamente tossico per gli organismi acquatici.
Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Non gettare i residui nelle fognature.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.p.A.
Via S.Colombano, 81/A - 26900 LODI (LO)

Officina di produzione:
Monsanto Agricultural Company - ANTWERP (Belgio)
Registrazione del Ministero della Salute n. ... del ...

Distribuito da:
Dow AgroSciences Italia Srl
Via Patroclo, 21 – Milano

Quantità netta del preparato: litri 50 - 100 – 200

ATTENZIONE: CONTENITORE DA RESTITUIRE AL PRODUTTORE PER IL RIUTILIZZO: NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE

Partita n°: vedere sulla confezione.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Consultare un Centro antiveleni.

CARATTERISTICHE D'AZIONE
Agisce sui semi in via di germinazione.

SPETTRO D'AZIONE
Erbe infestanti sensibili: *Echinochloa crus-galli* (Giavone), *Panicum dichotomiflorum* (Giavone americano), *Setaria spp.* (Pabbio), *Digitaria sanguinalis* (Sanguinella), *Amaranthus spp.* (Amaranto), *Solanum nigrum* (Erba Morella), *Sinapis arvensis* (Senape selvatica), *Anagallis arvensis* (Anagallide), *Fumaria officinalis* (Fumaria), *Heliotropium europaeum* (Eliotropio), *Matricaria chamomilla* (Camomilla), *Portulaca oleracea* (Erba porcellana), *Veronica spp.*(Veronica).
Erbe infestanti mediamente sensibili: *Poa spp.* (Fienarola), *Panicum miliaceum (panico coltivato)*, *Sorghum halepense* (da seme) (Sorghetta), *Chenopodium spp.* (Farinello), *Polygonum spp.(Poligono)*, *Ambrosia artemisifolia* (Ambrosia), *Datura stramonium* (Stramonio), *Senecio vulgaris* (Erba Calderina), *Stellaria media* (Centocchio), *Artemisia sp.* (Artemisia), *Calystegia sepium* (Villuchio), *Cirsium arvensis* (Stoppione), *Rumex acetosella* (Romice acetosella).

EPOCHE DI IMPIEGO
TROPHY EC si può applicare in pre-semina, pre-emergenza o post-emergenza precoce (fino alla 3 - 4 foglia) del mais, ma prima dell'emergenza delle malerbe.
L'applicazione in pre-semina deve avvenire con un leggero interramento del prodotto (2 - 5 cm)

DOSI DI IMPIEGO
2 - 2,4 l/ha prima o subito dopo la semina del mais
1,5 - 2 l/ha con mais già emerso. Le dosi possono essere ridotte a 1,2/1,6 l/ha nei terreni non irrigui o con basso potenziale di infestazione e in miscela con erbicidi ad azione sinergica.

VOLUME DI IRRORAZIONE
Distribuire impiegando 200 - 400 litri d'acqua per ettaro.
Utilizzare attrezzature operanti a bassa pressione e ugelli a ventaglio.

PREPARAZIONE DELLA SOSPENSIONE ERBICIDA
Stemperare in poca acqua la quantità prestabilita di prodotto, mescolando con cura. Versare la sospensione nella metà dell'acqua necessaria, indi riempire la botte agitando, o versare direttamente la dose nel premiscelatore.

AVVERTENZE AGRONOMICHE
Nei trattamenti di pre-emergenza si consiglia di trattare appena dopo la semina quando il terreno è ancora umido. Una buona umidità del terreno favorisce l'attivazione del prodotto. Nelle primavere ventose e siccitose un'irrigazione a pioggia è consigliabile per garantire i migliori risultati.
Colture sostitutive. Nel caso di eventi meteorici o parassitari che richiedano la sostituzione della coltura nei primi stadi, si può riseminare mais o sorgo da granella o da foraggio, se la miscela comprende erbicidi a base di terbutilazina o isoxaflutolo. Se in miscela con pendimetalin tra le colture sostitutive si possono includere soia, patata, fagiolo, fagiolino.

MODALITÀ D'IMPIEGO
È preferibile usare TROPHY EC da solo o in miscela con prodotti a prevalente azione dicotiledonicida per completarne lo spettro d'azione.

Divieto di impiego con attrezzature manuali

Utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie con filtri combinati di tipo A – P

DA NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI

RISCHI DI NOCIVITÀ
__Attenzione__: il prodotto contiene una sostanza attiva molto tossica per gli organismi acquatici. Utilizzare ad una distanza dai corsi d'acqua non inferiori a 15 metri.

COMPATIBILITÀ
TROPHY EC è miscibile con altri prodotti registrati per l'impiego su mais. Nel caso di nuovi formulati verificare la compatibilità prima dell'uso. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere rispettate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Evitare che il prodotto giunga a contatto con colture sensibili vicine. Dopo l'impiego e prima del loro riutilizzo lavare accuratamente la pompa e i recipienti che sono serviti per la preparazione e la distribuzione del prodotto.
Non impiegare su linee pure utilizzate per la produzione di mais da seme e su mais dolce.
Conservare il prodotto protetto dal gelo.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Non operare contro vento.

Contenitore previsto per l'uso con sistemi chiusi di travaso.
Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore dei contenitori da 200 litri deve essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto.

DA NON VENDERSI SFUSO

TROPHY EC®

Erbicida selettivo per il mais
Formulazione concentrato emulsionabile

Composizione:

Acetochlor puro	**g 76,8**	**(840 g/l)**
Furilazole (antidoto agronomico)	**g 2,5**	**(28 g/l)**
Coformulanti	**q. b. a g 100**	

Nocivo

Pericoloso per l'ambiente

Nocivo per inalazione e ingestione.
Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
Altamente tossico per gli organismi acquatici.
Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Non gettare i residui nelle fognature.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.p.A.
Via S.Colombano, 81/A - 26900 LODI (LO)

Officina di produzione:
Monsanto Agricultural Company - ANTWERP (Belgio)

Registrazione del Ministero della Salute n. ... del ...

Distribuito da:
Dow AgroSciences Italia Srl
Via Patroclo, 21 – Milano

Quantità netta del preparato: litri 1 - 5 - 10 - 20

Partita n°: vedere sulla confezione.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Consultare un Centro antiveleni.

CARATTERISTICHE D'AZIONE
Agisce sui semi in via di germinazione.

SPETTRO D'AZIONE
Erbe infestanti sensibili: *Echinochloa crus-galli* (Giavone), *Panicum dichotomiflorum* (Giavone americano), *Setaria spp.* (Pabbio), *Digitaria sanguinalis* (Sanguinella), *Amaranthus spp.* (Amaranto), *Solanum nigrum* (Erba Morella), *Sinapis arvensis* (Senape selvatica), *Anagallis arvensis* (Anagallide), *Fumaria officinalis* (Fumaria), *Heliotropium europaeum* (Eliotropio), *Matricaria chamomilla* (Camomilla), *Portulaca oleracea* (Erba porcellana), *Veronica spp.*(Veronica).
Erbe infestanti mediamente sensibili: *Poa spp.* (Fienarola), *Panicum miliaceum (panico coltivato)*, *Sorghum halepense* (da seme) (Sorghetta), *Chenopodium spp.* (Farinello), *Polygonum spp.(Poligono)*, *Ambrosia artemisifolia* (Ambrosia), *Datura stramonium* (Stramonio), *Senecio vulgaris* (Erba Calderina), *Stellaria media* (Centocchio), *Artemisia sp.* (Artemisia), *Calystegia sepium* (Villuchio), *Cirsium arvensis* (Stoppione), *Rumex acetosella* (Romice acetosella).

EPOCHE DI IMPIEGO
TROPHY EC si può applicare in pre-semina, pre-emergenza o post-emergenza precoce (fino alla 3 - 4 foglia) del mais, ma prima dell'emergenza delle malerbe.
L'applicazione in pre-semina deve avvenire con un leggero interramento del prodotto (2 - 5 cm).

DOSI DI IMPIEGO
2 - 2,4 l/ha prima o subito dopo la semina del mais
1,5 - 2 l/ha con mais già emerso. Le dosi possono essere ridotte a 1,2/1,6 l/ha nei terreni non irrigui o con basso potenziale di infestazione e in miscela con erbicidi ad azione sinergica.

VOLUME DI IRRORAZIONE
Distribuire impiegando 200 - 400 litri d'acqua per ettaro.
Utilizzare attrezzature operanti a bassa pressione e ugelli a ventaglio.

PREPARAZIONE DELLA SOSPENSIONE ERBICIDA
Stemperare in poca acqua la quantità prestabilita di prodotto, mescolando con cura. Versare la sospensione nella metà dell'acqua necessaria, indi riempire la botte agitando, o versare direttamente la dose nel premiscelatore.

AVVERTENZE AGRONOMICHE
Nei trattamenti di pre-emergenza si consiglia di trattare appena dopo la semina quando il terreno è ancora umido. Una buona umidità del terreno favorisce l'attivazione del prodotto. Nelle primavere ventose e siccitose un'irrigazione a pioggia è consigliabile per garantire i migliori risultati.
Colture sostitutive. Nel caso di eventi meteorici o parassitari che richiedano la sostituzione della coltura nei primi stadi, si può riseminare mais o sorgo da granella o da foraggio, se la miscela comprende erbicidi a base di terbutilazina o isoxaflutolo. Se in miscela con pendimetalin tra le colture sostitutive si possono includere soia, patata, fagiolo, fagiolino.

MODALITÀ D'IMPIEGO
E' preferibile usare TROPHY EC in miscela con prodotti a prevalente azione dicotiledonicida per completarne lo spettro d'azione.

Divieto di impiego con attrezzature manuali

Utilizzare dipositivi di protezione delle vie respiratorie con filtri combinati di tipo A - P

RISCHI DI NOCIVITÀ
Attenzione: il prodotto contiene una sostanza attiva molto tossica per gli organismi acquatici. Utilizzare ad una distanza dai corsi d'acqua non inferiore a 15 metri.

COMPATIBILITÀ
TROPHY EC è miscibile con altri prodotti registrati per l'impiego su mais. Nel caso di nuovi formulati verificare la compatibilità prima dell'uso. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere rispettate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Evitare che il prodotto giunga a contatto con colture sensibili vicine. Dopo l'impiego e prima del loro riutilizzo lavare accuratamente la pompa e i recipienti che sono serviti per la preparazione e la distribuzione del prodotto.
Non impiegare su linee pure utilizzate per la produzione di mais da seme e mais dolce.
Conservare il prodotto protetto dal gelo.

DA NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Non operare contro vento.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore non può essere riutilizzato. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

DA NON VENDERSI SFUSO

06A02799

DECRETO 28 febbraio 2006.

Autorizzazione per l'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Swing», registrato al n. 13046.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER LA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996) concernente le semplificazioni procedurali e in particolare l'art. 2 del decreto in questione, relativo alle semplificazioni applicabili a prodotti uguali ad altri già autorizzati, in applicazione dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194 del 1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti e in particolare l'art. 10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto del 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto del 3 agosto 2005 di inclusione della sostanza attiva etoxazole nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2005/34/CE della Commissione del 17 maggio 2005;

Vista la domanda presentata il 5 dicembre 2005 dall'impresa Sumitomo Chemical Agro Europe Sas, con sede in 2 Rue Claude Chappe, Parc d'Affaires de Crecy - 69370 Saint Didier au Mont d'Or (Lione) - Francia, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato Swing contenente la sostanza attiva etoxazole, uguale al prodotto di riferimento denominato Borneo, dell'impresa medesima, registrato al n. 12859 con decreto dirigenziale del 20 ottobre 2005, rettificato dal decreto dirigenziale del 5 dicembre 2005;

Rilevato che la verifica tecnica giuridica d'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni procedurali citate e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato Borneo;

nel frattempo non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione;

l'impresa richiedente risulta anche titolare del prodotto di riferimento;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario Borneo;

Rilevato che per il rilascio di tale autorizzazione non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 maggio 2015, l'Impresa Sumitomo Chemical Agro Europe Sas, con sede in 2 Rue Claude Chappe, Parc d'Affaires de Crecy - 69370 Saint Didier au Mont d'Or (Lione) - Francia, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato SWING con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da litri 0,200-0,250-0,500-1-5-10-25.

Il prodotto in questione è preparato negli stabilimenti delle imprese: Isagro S.p.a., in Aprilia (Latina), autorizzato con decreti del 31 ottobre 1974/16 aprile 2004; Agriformula S.r.l., in Paganica (L'Aquila), autorizzato con decreti del 26 ottobre 1972/22 settembre 2004; importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa SBM Formulation - Beziers Cedex (Francia).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 13046.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2006

Il capo dipartimento: MARABELLI

SWING

(SOSPENSIONE CONCENTRATA)
ACARICIDA OVO-LARVICIDA

SWING Registrazione del Ministero della Salute n. ... del ....
COMPOSIZIONE:
Etoxazole puro g 10,3 (=110 g/l)
Coformulanti q. b. a g 100

Stabilimenti di produzione:
ISAGRO SpA – Aprilia (LT)
AGRIFORMULA Srl – Paganica (AQ)
SBM - Formulation – Beziérs Cedex (Francia)

Contenuto: **0,200–0,250-0,500-1-5-10-25 L.**

Partita n.

Pericoloso per l'ambiente

SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.S.
Parc d'Affaires de Crécy
2, Rue Claude Chappe
69370 Saint Didier au Mont d'Or
Lione (Francia)

Distribuito da:
ISAGRO ITALIA Srl – Via Caldera, 21 – Milano
SIAPA Srl – Via Caldera, 21 - Milano

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
SWING è un acaricida ovo-larvicida specifico per impiego su melo, pero, pesco, nettarino, albicocco, agrumi e vite.
Svolge azione per contatto ed è dotato di persistenza e selettività.
È estremamente efficace contro le forme giovanili di ragno rosso e giallo.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
MELO, PERO, PESCO, NETTARINO, ALBICOCCO: contro il ragnetto rosso dei fruttiferi (*Panonychus ulmi),* il ragnetto rosso bimaculato *(Tetranychus urticae*) e il ragno giallo (*Eotetranychus carpini*) intervenire alla fine della schiusura delle uova invernali alla dose di **50 ml/hl** (corrispondente a 500 ml/ha).
AGRUMI (ARANCIO, MANDARINO, LIMONE, CLEMENTINO, LIMETTA, BERGAMOTTO, CEDRO, POMPELMO, POMELO, TANGERINO,CHINOTTO, ARANCIO AMARO): contro il ragno rosso degli agrumi (*Panonychus citri)* e il ragnetto rosso bimaculato *(Tetranychus urticae*) intervenire all'inizio dell'infestazione alla dose di **50 ml/hl** (corrispondente a 500 ml/ha).
VITE: contro il ragnetto rosso dei fruttiferi (*Panonychus ulmi),* il ragnetto rosso bimaculato *(Tetranychus urticae)* e ragno giallo (*Eotetranychus carpini*) intervenire in primavera (prima della fioritura) alla prima comparsa dell'infestazione sulle foglie giovani, alla dose di **25 ml/hl** (corrispondente a 250 ml/ha).

Su tutte le colture sopra indicate effettuare un solo trattamento per stagione.

Bagnare accuratamente ed uniformemente la vegetazione da proteggere.
Le dosi d'impiego si riferiscono a trattamenti con volumi d'acqua di 10 hl/ha. Se si usano volumi d'acqua maggiori di 10 hl/ha o inferiori, come nel caso di applicazioni con attrezzature a volume ridotto, diminuire o aumentare proporzionalmente la dose per ettolitro in modo tale da distribuire, per unità di superficie, lo stesso quantitativo di prodotto.
Per il controllo delle forme giovanili in primavera si raccomanda di impiegare SWING da solo. In caso di presenza di adulti, comunque SWING può essere impiegato in miscela con un adulticida.

Preparazione della miscela: Riempire a metà con acqua il serbatoio dell'irroratrice e mettere in funzione l'agitatore, quindi introdurre il quantitativo di prodotto previsto e completare il riempimento con acqua. Durante la distribuzione mantenere la massa in agitazione.
Avvertenza: Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata da corpi idrici superficiali di 10 metri per l'uso sui vigneti e di 30 metri per l'uso sui frutteti.

COMPATIBILITÀ
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti: 14 giorni prima della raccolta su pesco, nettarino, albicocco e agrumi; 28 giorni prima della raccolta su pero, melo. Su vite è consentito un solo trattamento in primavera (prima della fioritura).

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

CONSERVARE IN AMBIENTE FRESCO, ASCIUTTO E BEN VENTILATO

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

06A02800

DECRETO 28 febbraio 2006.

Autorizzazione per l'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Positron R», registrato al n. 13057.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER LA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996) concernente le semplificazioni procedurali e in particolare l'art. 2 del decreto in questione, relativo alle semplificazioni applicabili a prodotti uguali ad altri già autorizzati, in applicazione dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194 del 1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, a 165, che detta forme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti e in particolare l'art. 10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto del 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata il 6 dicembre 2005 dall'impresa Bayer Cropscience S.r.l. con sede legale in Milano, viale Certosa n. 130, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato Positron R, uguale al prodotto di riferimento denominato Melody Compact, contenente le sostanze attive iprovalicarb e rame ossicloruro, dell'impresa medesima, registrato al n. 11403 con decreto dirigenziale del 17 luglio 2002 e modificato con successivi decreti di cui l'ultimo del 23 giugno 2005;

Rilevato che la verifica tecnica giuridica d'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni procedurali citate e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato Melody Compact;

nel frattempo non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione;

l'impresa richiedente risulta anche titolare del prodotto di riferimento;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario Melody Compact;

Rilevato che per il rilascio di tale autorizzazione non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2008, l'Impresa Bayer Cropscience S.r.l., con sede legale in Milano, viale Certosa n. 130, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato POSITRON R con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fatto comunque salvo l'adeguamento di tale prodotto alle conclusioni della valutazione comunitaria della sostanza attiva rame ossicloruro e iprovalicarb.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 10-20-50-100-200-250-500, kg 1-2-3-5-10-20 e in sacchetti idrosolubili nelle taglie da g 50-100-200-250-500, kg 1-2-3-5-7-8-10-12.

Il prodotto in questione è preparato negli stabilimenti delle imprese Bayer Cropscience S.r.l., in Filago (Bergamo), autorizzato con decreti del 6 dicembre 1983/20 dicembre 2002; STI Solfotecnica Italiana in Cotignola (Ravenna), autorizzato con decreti del 19 giugno 1982/22 dicembre 1997; importato, in confezioni pronte per l'impiego, dallo stabilimento dell'impresa estera Bayer Cropscience AG, in Dormagen (Germania); nonché formulato nello stabilimento sopracitato e confezionato nello stabilimento dell'impresa estera S.C.B. in Marle sur Serre (Francia).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 13057.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2006

Il capo dipartimento: MARABELLI

POSITRON® R

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

FUNGICIDA SISTEMICO E DI CONTATTO IN POLVERE BAGNABILE

POSITRON® R
COMPOSIZIONE
100 g di Positron R contengono :
4,2 g di Iprovalicarb puro
35,6 g di ossicloruro di rame tecnico (pari a 20,3 g di rame metallo puro)
coformulanti quanto basta a 100

FRASI DI RISCHIO:
Irritante per gli occhi.
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - V.le Certosa 130, 20156 Milano – Tel.02/3972.1
Officina di produzione: Bayer CropScience AG - Dormagen (Germania)
Officina di confezionamento: S.C.B. – Marle Sur Serre (Francia)
Officine di produzione e confezionamento: Bayer CropScience S.r.l. - Filago (BG);
S.T.I. Solfotecnica Italiana – Cotignola (RA)

Registrazione del Ministero della Salute N. del
Contenuto netto: 10 g, 20 g, 50 g, 100 g, 200 g, 250, 500 g, 1 kg, 2 kg, 3 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg
Partita n.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
4,2 % di Iprovalicarb puro
35,6 % di ossicloruro di rame tecnico (pari a 20,3 % di rame metallo puro)
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi d'intossicazione:
IPROVALICARB
Non si conoscono dati clinici di intossicazione sull'uomo; in seguito ad ingestione di elevati quantitativi si suggerisce decontaminazione attraverso gastrolusi od emesi.
OSSICLORURO DI RAME
Denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Terapia sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO
VITE: contro peronospora (*Plasmopara viticola*)
Intervenire alla dose di 300 – 350 g/hl. Per garantire una difesa efficace se ne consiglia l'impiego preventivo a intervalli tra i trattamenti di 7-10 giorni secondo la dose e l'andamento stagionale. Utilizzare l'intervallo più lungo con la dose maggiore e nelle situazioni climatiche meno favorevoli alla malattia.
PATATA E POMODORO: contro peronospora (*Phytophthora infestans*). Intervenire impiegando il prodotto preventivamente alla dose di 300 - 400 g/hl ogni 7 giorni.
LATTUGHE E SIMILI, RUCOLA: contro peronospora (*Bremia Lactucae*). Intervenire impiegando il prodotto preventivamente alla dose di 300-400 g/hl ogni 7 giorni.
MELONE E COCOMERO: contro peronospora (*Pseudoperonospora cubensis*). Intervenire impiegando il prodotto preventivamente alla dose di 300-400 g/hl ogni 7 giorni.
CIPOLLA: contro peronospora (*Peronospora destructor*). Intervenire impiegando il prodotto preventivamente alla dose di 300-400 g/hl ogni 7 giorni.

Non effettuare più di 5 trattamenti all'anno.
NB: le dosi sono calcolate per irroratrici a volume normale e quantitativi di acqua di 1000 litri/ha. In caso d'impiego con attrezzature a basso o ultra-basso volume, le concentrazioni del prodotto devono essere aumentate in modo da garantire lo stesso dosaggio per ettaro.

Compatibilità: Positron R può essere miscelato con fungicidi o insetticidi a reazione neutra.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto per vite; 7 giorni prima del raccolto per patata, lattughe e simili, rucola, cipolla, melone e cocomero; 20 giorni prima del raccolto in campo e 7 giorni prima del raccolto in serra per pomodoro.

Edizione del: 01.12.2005

Adoperare ad una distanza non inferiore a 20 metri dai corsi d'acqua.
Durante le fasi di miscelazione, carico e applicazione del prodotto adoperare tuta protettiva e guanti adatti.

ATTENZIONE - Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

AVVERTENZE - Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade - Conservare al riparo dall'umidità.

® Marchio registrato

Edizione del: 01.12.2005

POSITRON® R

FUNGICIDA SISTEMICO E DI CONTATTO IN POLVERE BAGNABILE

POSITRON® R
COMPOSIZIONE
100 g di Positron R contengono :
4,2 g di Iprovalicarb puro
35,6 g di ossicloruro di rame tecnico (pari a 20,3 g di rame metallo puro)
coformulanti quanto basta a 100

FRASI DI RISCHIO:
Irritante per gli occhi.
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - V.le Certosa 130, 20156 Milano – Tel.02/3972.1

Registrazione del Ministero della Salute N. del
Contenuto netto: 10 g, 20 g, 50 g, 100 g

Partita n.

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato

® Marchio registrato

Edizione del: 01.12.2005

POSITRON® R

FUNGICIDA SISTEMICO E DI CONTATTO
IN POLVERE BAGNABILE IN SACCHETTO IDROSOLUBILE

POSITRON® R
COMPOSIZIONE
100 g di Positron R contengono:
4,2 g di Iprovalicarb puro
35,6 g di ossicloruro di rame tecnico (pari a 20,3 g di rame metallo puro)
coformulanti quanto basta a 100
FRASI DI RISCHIO:
Irritante per gli occhi.
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - V.le Certosa 130, 20156 Milano – Tel.02/3972.1
Officina di produzione: Bayer CropScience AG - Dormagen (Germania)
Officina di confezionamento: S.C.B. – Marle Sur Serre (Francia)
Officine di produzione e confezionamento: Bayer CropScience S.r.l. - Filago (BG);
S.T.I. Solfotecnica Italiana – Cotignola (RA)
Registrazione del Ministero della Salute N. del
Contenuto netto: 50 g; 100 g; 100 g (2 x 50 g); 200 g; 200 g (4 x 50 g); 250 g; 250 g (5 x 50 g); 500 g; 500 g (10 x 50 g); 1 kg; 1 kg (10 x 100 g; 5 x 200 g; 4 x 250 g; 2 x 500 g); 2 kg (2 x 1 kg); 3 kg (3 x 1 kg); 5 kg (5 x 1 kg); 7 kg (7 x 1 kg); 8 kg (8 x 1 kg; 16 x 500 g); 10 kg (10 x 1 kg); 12 kg (12 x 1 kg)
Partita n.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
4,2 % di Iprovalicarb puro
35,6 % di ossicloruro di rame tecnico (pari a 20,3 % di rame metallo puro)
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi d'intossicazione:
IPROVALICARB
Non si conoscono dati clinici di intossicazione sull'uomo; in seguito ad ingestione di elevati quantitativi si suggerisce decontaminazione attraverso gastrolusi od emesi.
OSSICLORURO DI RAME
Denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Terapia sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO
VITE: contro peronospora (*Plasmopara viticole*)
Intervenire alla dose di 0,3-0,35 % (300-350 g in 100 l di acqua, pari a 1 sacchetto da 250 g in 83-71 litri di acqua)*. Per garantire una difesa efficace se ne consiglia l'impiego preventivo a intervalli tra i trattamenti di 7-10 giorni secondo la dose e l'andamento stagionale. Utilizzare l'intervallo più lungo con la dose maggiore e nelle situazioni climatiche meno favorevoli alla malattia.
PATATA E POMODORO: contro peronospora (*Phytophthora infestans*). Intervenire impiegando il prodotto preventivamente alla dose di 0,3-0,4 % (300-400 g in 100 l di acqua, pari a 1 sacchetto da 250 g in 83-62 l di acqua)** ogni 7 giorni.
LATTUGHE E SIMILI, RUCOLA: contro peronospora (*Bremia Lactucae*). Intervenire impiegando il prodotto preventivamente alla dose di 0,3-0,4 % (300-400 g in 100 l di acqua, pari a 1 sacchetto da 250 g in 83-62 l di acqua)** ogni 7 giorni.
MELONE E COCOMERO: contro peronospora (*Pseudoperonospora cubensis*). Intervenire impiegando il prodotto preventivamente alla dose di 0,3-0,4 % (300-400 g in 100 l di acqua, pari a 1 sacchetto da 250 g in 83-62 l di acqua)** ogni 7 giorni.
CIPOLLA: contro peronospora (*Peronospora destructor*). Intervenire impiegando il prodotto preventivamente alla dose di 0,3-0,4 % (300-400 g in 100 l di acqua, pari a 1 sacchetto da 250 g in 83-62 l di acqua)** ogni 7 giorni.

Non effettuare più di 5 trattamenti all'anno.
NB: le dosi sono calcolate per irroratrici a volume normale e quantitativi di acqua di 1000 litri/ha. In caso d'impiego con attrezzature a basso o ultra-basso volume, le concentrazioni del prodotto devono essere aumentate in modo da garantire lo stesso dosaggio per ettaro.
Compatibilità: Positron R può essere miscelato con fungicidi o insetticidi a reazione neutra.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto per vite; 7 giorni prima del raccolto per patata, lattughe e simili, rucola, cipolla, melone e cocomero; 20 giorni prima del raccolto in campo e 7 giorni prima del raccolto in serra per pomodoro.
Adoperare ad una distanza non inferiore a 20 metri dai corsi d'acqua.
Durante le fasi di miscelazione, carico e applicazione del prodotto adoperare tuta protettiva e guanti adatti.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
AVVERTENZE: da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua

Edizione del 01.12.2005

con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade - Conservare al riparo dall'umidità

SACCHETTO IDROSOLUBILE: AVVERTENZE PARTICOLARI

PREPARAZIONE

Non toccare mai i sacchetti con mani/guanti bagnati

Assicurare la completa pulizia della botte e riempirla per 1/3 con acqua lasciando fermo l'agitatore

Introdurre nella botte il necessario numero di sacchetti idrosolubili chiusi e lasciare a riposo per 5-10 minuti

Azionare l'agitatore: nel giro di qualche minuto si completa la solubilizzazione

Completare il riempimento della botte con acqua ed eventuali altri prodotti da miscelare

STOCCAGGIO

Se non si utilizzano tutti i sacchetti richiudere bene la confezione. Conservare in luogo asciutto

AVVERTENZE D'USO: nel caso di miscele con altri prodotti fitosanitari si consiglia di procedere prima alla introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili, quindi di aggiungere gli altri prodotti. Non conservare i sacchetti idrosolubili in luoghi umidi. Non toccare i sacchetti idrosolubili con le mani bagnate. Se non si utilizzano tutti i sacchetti della confezione, chiudere bene la scatola.

oppure:

*

- pari a 1 sacchetto da 50 g in 17-14 litri di acqua
- pari a 1 sacchetto da 100 g in 33-29 litri di acqua
- pari a 1 sacchetto da 200 g in 67-57 litri di acqua
- pari a 1 sacchetto da 500 g in 167-143 litri di acqua
- pari a 1 sacchetto da 1000 g in 333-286 litri di acqua

**

- pari a 1 sacchetto da 50 g in 17-12 litri di acqua
- pari a 1 sacchetto da 100 g in 33-25 litri di acqua
- pari a 1 sacchetto da 200 g in 67-50 litri di acqua
- pari a 1 sacchetto da 500 g in 167-125 litri di acqua
- pari a 1 sacchetto da 1000 g in 333-250 litri di acqua

Bayer CropScience

® Marchio registrato

Edizione del 01.12.2005

POSITRON® R

FUNGICIDA SISTEMICO E DI CONTATTO

Polvere bagnabile in sacchetto idrosolubile

COMPOSIZIONE

100 g di Positron R contengono
4,2 g di Iprovalicarb puro
35,6 g di ossicloruro di rame tecnico (pari a 20,3 g di rame metallo puro)
coformulanti quanto basta a 100
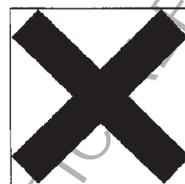
IRRITANTE
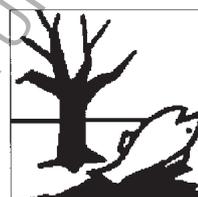
PERICOLOSO
PER L'AMBIENTE

Contenuto del sacchetto: 50 g, 100 g, 200 g, 250 g, 500 g, 1 kg

Bayer CropScience S.r.l. V.le Certosa 130 - 20156 Milano

AVVERTENZA: leggere attentamente l'etichetta riportata sulla confezione

DA NON VENDERE NE' CONSERVARE FUORI DALLA CONFEZIONE ORIGINALE

® Marchio registrato

Edizione del: 01.12.2005

06A02802

DECRETO 9 marzo 2006.

Supplemento di quote di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e messe in vendita in Italia e all'estero nel corso dell'anno 2006.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO CENTRALE STUPEFACENTI

Viste le convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope;

Visti gli articoli 31 e 35 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

Vista la legge 21 febbraio 2006, n. 49;

Visto il D.D. 10 novembre 2005: «Determinazione delle quantità di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e messe in vendita in Italia e all'estero nel corso dell'anno 2006», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 22 novembre 2005;

Vista l'istanza in data 2 febbraio 2006, con cui la ditta Solmag S.p.a. ha chiesto di essere autorizzata alla fabbricazione di benzfetamina, da destinare alla vendita in Italia e all'estero nel corso dell'anno 2006;

Preso atto che la citata ditta è stata regolarmente autorizzata alla fabbricazione e al commercio della suddetta sostanza;

Decreta:

La ditta Solmag S.p.a. - via Milano n. 186 - Garbagnate Milanese (Milano), è autorizzata a fabbricare e a mettere in vendita, nel corso dell'anno 2006, la sostanza benzfetamina in base anidra: in Italia kg 50 e all'estero kg 150.

Tale quota è valida fino al 31 dicembre 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 2006

Il direttore: PETRICCIONE

06A02793

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 9 marzo 2006.

Nomina della consigliera di parità effettiva e supplente della provincia di Cosenza.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2, del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Visto il decreto n. 13 del 13 ottobre 2005 con il quale il presidente della provincia di Cosenza designa la dott.ssa Rosellina Madeo e la dott.ssa Giulia Caminiti rispettivamente quali consigliere di parità effettiva e supplente;

Visti i *curricula vitae* della dott.ssa Rosellina Madeo e della dott.ssa Giulia Caminiti, allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante;

Vista la documentazione comprovante i requisiti della dott.ssa Rosellina Madeo previsti dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 196/2000 e richiesti con nota prot. n. 1521/4/A del 2 novembre 2005;

Visto l'esposto qualificato come «ricorso avverso il decreto del presidente della giunta provinciale di Cosenza di designazione delle consigliere di parità effettiva e supplente della provincia di Cosenza» presentato dall'avv. Brunetti, consigliera di parità uscente;

Preso atto delle contro deduzioni in merito al summenzionato esposto fornite con note prot. n. 110216 del 20 dicembre 2005 e prot. n. 3679 del 17 gennaio 2006 dalla provincia di Cosenza, in risposta a quanto richiesto dal competente ufficio del Ministero del lavoro;

Considerato che le designazioni della dott.ssa Rosellina Madeo e della dott.ssa Giulia Caminiti risultano corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000 e che risulta acquisito il parere della commissione provinciale tripartita;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina delle consigliere di parità effettiva e supplente della provincia di Cosenza;

Decreta:

La dott.ssa Rosellina Madeo e la dott.ssa Giulia Caminiti, sono nominate rispettivamente consigliera di parità effettiva e supplente della provincia di Cosenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 2006

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro per le pari opportunità
PRESTIGIACOMO

CURRICULUM VITAE

Informazioni personali.

Nome: Rosellina Madeo

Esperienze professionali.

Da settembre 2004; Tutor.

Azienda: Università San Pio V Polo Didattico di Rossano.

Tipo di impiego: assistenza alla preparazione esami in diritto del lavoro e diritto costituzionale.

Da maggio 2003: membro della commissione regionale per le riforme presidenza regione Calabria - Consigliera regionale di parità.

Azienda: regione Calabria.

Tipo di impiego: attività di ricerca e approfondimento nel campo delle pari opportunità e organizzazione, in qualità anche di relatrice di momenti di approfondimento e studio tra i quali il convegno «Donne, politica ed istituzioni», patrocinato dal Ministero per le pari opportunità.

Dal 2001: attività forense in campo giuslavoristico.

Da settembre 2002: consulente junior.

Azienda: Gruppo Galgano Associati.

Tipo di impiego: l'ultimo progetto per cui ho lavorato era denominato «Le Caravelle» il cui scopo era il riassetto dei centri per l'impiego prevedendo la riqualificazione dei dipendenti degli attuali centri per l'impiego, alla luce della nuova normativa di riferimento del settore.

Mansioni: formazione sulla nuova normativa ed affiancamento nell'attività lavorativa quotidiana.

Da ottobre 2002: ricercatrice.

Azienda: Eurispes Calabria.

Tipo di impiego e mansioni: ho partecipato alla realizzazione di diverse ricerche su tematiche di rilevanza sociale, economica, culturale e politica, approfondendo, in particolare, il lato giuridico. Di particolare nota è stato il lavoro di analisi delle aspettative dell'utenza dei centri per l'impiego.

Maggio-giugno 2001: docente di corsi di formazione organizzati dalla regione Calabria.

Azienda: Gruppo Promide@.

Tipo di impiego-mansioni: attività formativa per le materie giuridiche all'interno di un progetto rivolto agli immigrati con l'obiettivo di far ottenere loro la qualifica professionale di esperto in agricoltura.

Istruzione e formazione.

30 luglio: abilitazione alla professione di avvocato.

A.A. 1999-2000: laurea in giurisprudenza.

Università: Università degli studi di Bari.

Tesi: Moro e Ruffilli: individuo e cittadino.

Giugno-luglio 2005: partecipazione al corso di formazione «donne, politiche e istituzioni».

Azienda: Università di Catanzaro in collaborazione con il Ministero delle pari opportunità.

Lingue straniere:

inglese:

capacità di lettura: ottima;

capacità di scrittura: ottima;

espressione orale: ottima;

francese:

capacità di lettura: buona;

capacità di scrittura: buona;

espressione orale: buona.

Conoscenze informatiche.

Ottima conoscenza del Pc, dei principali pacchetti software, internet e programmi di posta elettronica. Ottima conoscenza dell'ambiente Windows e dei principali pacchetti applicativi e programmi tra i quali access, power point, word, excel, ecc.

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003.

CURRICULUM VITAE

Giulia Caminiti

Residenza

Recapito telefonico

Codice fiscale:

Posta elettronica:

Corso di studi:

1989 - Diploma di ragioniere e perito commerciale con 55/60;

1997 - Laurea in economia e commercio presso l'Università degli studi di Messina;

2001 - Iscritta all'albo dei dottori commercialisti dal 7 agosto 2001, n. 117;

2002 - Iscritta presso il Tribunale di Paola nel registro dei CTU consulenti del giudice;

2004 - Iscritta al registro dei revisori contabili con provvedimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 60 del 30 luglio 2004 con il n. 133284.

Esperienze lavorative:

1997/2000 - Ha effettuato presso lo Studio Sganga sito in Paola alla piazza del Popolo n. 8, tirocinio per l'abilitazione alla professione di dottore commercialista;

1997- Docente di marketing bancario, da settembre a novembre, in un corso post-diploma per consulente del lavoro, finanziario, bancario e assicurativo, presso «I.T.C.G.» G.P. Pizzini di Paola (Cosenza);

1997 - Tutor scolastico, da settembre a dicembre, nel corso post-diploma per consulente del lavoro, finanziario, bancario e assicurativo, tenutosi presso «I.T.C.G.» G.P. Pizzini di Paola (Cosenza);

1997 - Organizzazione amministrativa di un corso per revisore negli enti locali, svoltosi a novembre, presso l'Università degli studi

della Calabria, organizzato dall'ordine dei dottori commercialisti di Paola e Cosenza e dal collegio dei ragionieri professionisti di Cosenza con il patrocinio del CN.D.C.;

da luglio 1998 collabora con la Main;

1998/1999 — Ha svolto per conto della Main management e innovazione S.r.l. di Milano, facente parte dell'A.T.I. «Telesio» nell'ambito del «Pass - Programma mirato n. 19 - provincia di Cosenza», attività di rendicontazione, organizzazione amministrativa e di supporto gestionale; docenza, nell'ambito dello stesso progetto, sull'attività di rendicontazione;

luglio 1999 - Ha svolto attività di progettazione nell'ambito di un programma PASS Avviso 5/99;

novembre 2000 a settembre 2001 - Ha svolto attività di rendicontazione e di progettazione finanziaria nell'ambito del progetto «l'innovazione nella gestione della dirigenza: trasferimento dal comune di Ravenna al comune di Cosenza delle metodologie di valutazione delle posizioni e delle prestazioni, secondo quanto previsto dal CCNL enti locali comune di Ravenna - Cosenza ID 208 finanziato con le risorse nazionali - delibera CIPE 29 agosto 1997»;

luglio 1999 a dicembre 2000 - consulente del Dipartimento funzione pubblica/Presidenza del Consiglio dei Ministri/nell'ambito del progetto «Ripensare il lavoro pubblico», in qualità di coordinatrice dei laboratori di apprendimento;

da settembre 1999 a novembre 2000 ha collaborato con il CoProSS «Consorzio provinciale dei servizi sociali» di Crotone nell'ambito del P.O.M. 940026/I/1 progetto quadro «I percorsi dell'esclusione sociale», svolgendo:

attività di rendicontazione;

attività di docenza all'interno del modulo «L'autoimprenditorialità»;

attività di consulenza per la costituzione di enti no profit;

ottobre/novembre 1999 - ha svolto per conto del Forum degli assessorati Roma, coordinamento didattico nell'ambito del progetto pilota di formazione/azione per l'attivazione dei servizi sociali destinati agli enti locali;

da gennaio 2000/maggio 2004 - Amministratore unico della «F.P.C. Futura project consulting S.r.l.», società di servizi e di consulenza di enti pubblici e privati;

da marzo a dicembre 2000 - collabora con l'associazione di scopo INNOWAZIONE di Roma, nell'ambito del programma operativo FSE «Parco Progetti» dal titolo INNOWAZIONE N. 3 D.G.R. n. 2580 del 18 maggio 1999 P.O. Parco Progetti Asse 6, (ammesse solo donne) svolgendo:

attività di coordinamento didattico e docenza del modulo verticale del corso n. 1 «Attività consortili della Casa internazionale delle donne»;

attività di consulenza per la creazione di business plan e la creazione d'imprese femminili;

da settembre 2000 a dicembre 2001 - collabora con Inforcoop Soc. coop. a r.l. di Roma, nell'ambito del progetto Master Logistical Engineering finanziato dalla regione Calabria nell'ambito del PO 1994/99 n. 940019/I/1 FSE Obiettivo 3-5-7/A - Valorizzazione risorse umane, svolgendo attività di rendicontazione;

da novembre 2001 a marzo 2002 è stata nominata Project Leader della Fondazione Athena dei dottori commercialisti di Cosenza e Paola. All'interno della Fondazione si è occupata della progettazione nell'ambito del POR Calabria 2000/2006;

da novembre 2001 a febbraio 2004 - collabora con il CIES Centro ingegneria economica e sociale di Rende nell'ambito di un progetto d'informatizzazione dell'ARSSA svolgendo attività di monitoraggio;

da gennaio 2002 a dicembre 2002 - ha collaborato con la Galgano & Associati S.r.l., svolgendo attività di docenza e di coordinamento, nell'ambito del progetto CARAVELLE;

da settembre 2002 a novembre 2002 - ha collaborato con l'ITIS E. Fermi di Fuscaldo, svolgendo attività di docenza sulla creazione d'impresa nell'ambito del PON scuola;

da aprile 2002 a giugno 2002 - ha collaborato con l'UNICAL Dipartimento di ingegneria di Rende, svolgendo attività di docenza di economia politica;

da settembre 2003 a dicembre 2003 - ha collaborato con il Liceo classico statale di Cetraro (Cosenza), svolgendo attività di docenza sulla creazione d'impresa e sull'imprenditorialità femminile nell'ambito del PON scuola;

da gennaio 2001 ad oggi - collabora con il Centro studi e servizi per gli enti no profit di Perugia;

da maggio 2001 a tutt'oggi viene nominata, dal Ministro del lavoro Cesare Salvi e dal Ministro delle pari opportunità Katia Bellillo, consigliera di parità nella provincia di Cosenza. Nell'ambito dello stesso incarico si occupa di discriminazione di genere, di mobbing, di promuovere progetti di azioni positive e ogni tipo di attività volta a limare le disparità di genere. Partecipa, come relatrice, a molteplici convegni e seminari sulle politiche di genere.

Viene nominata all'interno della commissione provinciale tripartita del lavoro;

da aprile 2004 a tutt'oggi - nominata sindaco della società Porto dei normanni S.p.a.;

da gennaio 2005 a tutt'oggi - collabora con lo Sportello pari opportunità dell'UNICAL svolgendo seminari sia sulle politiche di genere che sull'autoimprenditorialità.

Consulente per le imprese ed i privati nell'ambito dei finanziamenti agevolati per la creazione di nuove impresa e nuova occupazione.

Svolge per conto di enti pubblici/privati attività di progettazione, nell'ambito di bandi e avvisi pubblici.

Informativa art. 10 della legge n. 675/1996 e consenso al trattamento dei dati personali.

06A02745

DECRETO 9 marzo 2006.

Nomina della consigliera di parità effettiva e supplente della provincia di Reggio Emilia.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196 che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2 del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Vista la delibera della giunta della provincia di Reggio Emilia n. 307 del 18 ottobre 2005 con la quale si designa l'avv. Natalia Maramotti e la rag. Donatella Ferrari rispettivamente quali consigliere di parità effettiva e supplente;

Visti i *curricula vitae* dell'avv. Natalia Maramotti e della rag. Donatella Ferrari, allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante;

Considerato che le predette designazioni risultano corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000 e che risulta acquisito il parere della commissione provinciale tripartita;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina delle consigliere di parità effettiva e supplente della provincia di Reggio Emilia;

Decreta:

L'avv. Natalia Maramotti e la rag. Donatella Ferrari sono nominate rispettivamente consigliera di parità effettiva e supplente della provincia di Reggio Emilia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 2006

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro per le pari opportunità
PRESTIGIACOMO

CURRICULUM VITAE

NATALIA MARAMOTTI

Studi, formazione e attività.

1978: Diploma di maturità classica (58/60) presso Liceo Ludovico Ariosto di Reggio Emilia.

Luglio 1983: Laurea in giurisprudenza con lode presso l'Università degli studi di Parma.

1984-85: Dipendente della Cassa di risparmio di Reggio Emilia S.p.a. - Tesoreria.

1985-1997: Dipendente Cassa di risparmio di Reggio Emilia S.p.a. addetta al Servizio legale e contenzioso con funzione di gestione e di consulenza.

Gennaio 1989: Iscrizione all'Albo speciale degli avvocati.

Dal 1993 al 2001: Membro dei consigli infanzia-Città della scuola comunale dell'infanzia «Tondelli» e successivamente «Villetta» quale genitore.

Gennaio 1997: Frequenza di un corso di formazione, organizzato da Cassa di risparmio di Reggio Emilia ai fini di orientare le dipendenti circa la normativa di pari-opportunità, denominato «Posizionamento in ruolo» e tenuto dalla dott.ssa Marcella Chiesi dello Studio DUO di Roma e dalla dott.ssa Graziella Isella.

Dal 1998: Inizio libera professione, in qualità di avvocato, presso lo Studio legale associato Catellani e Romolotti.

Dal 1998-1999: Collaborazione a mezzo di consulenza volontaristica con la consigliera provinciale di parità, sig.ra Anna Maria Mariani, con particolare riferimento alla fattibilità dell'istituzione di una associazione di volontariato professionale di avvocato disposte ad affiancare la consigliera regionale nella fase di formazione del giudizio sulla sussistenza della violazione, e la conseguente meritevolezza dell'intervento della consigliera in seguito alla segnalazione di discriminazioni da parte delle lavoratrici.

Dal 1999 al 2003: Membro del Centro di azione giuridica di legambiente; consulente legale del Collegio regionale delle guide alpine dell'Emilia Romagna.

Dal 1999 al 2001: Docente di diritto nel corso di formazione per accompagnatore di media montagna, organizzato dalla regione Emilia Romagna di concerto con il Collegio regionale guide alpine.

2000: Master in diritto ambientale organizzato dall'Università di Bologna - Sede di Ravenna.

2001: Corso di formazione, organizzato per conto della regione Emilia Romagna dal Centro documentazione donna di Modena, per le consigliere di parità di nuova istituzione.

Docente, per conto della regione Lombardia, di diritto civile e penale in materia di responsabilità nell'accompagnamento in montagna, nell'ambito del corso per guide alpine.

2002: Docenze presso enti di formazione ed istituti superiori del territorio provinciale in materia di normativa italiana e comunitaria sulle pari opportunità e sul concetto di discriminazione di genere.

Costituzione in qualità di socia fondatrice della associazione di volontariato «Astrea», con sede in Reggio Emilia, via Guido Da Castello n. 33, avente ad oggetto la diffusione della differenza di genere, delle tematiche relative alla conciliazione tra tempi di vita e di lavoro e la prestazione di consulenza gratuita in materia di diritti delle donne e delle lavoratrici.

Frequentazione di convegni aventi ad oggetto tematiche afferenti il ruolo di consigliera di parità.

2003: Docenze presso enti di formazione del territorio provinciale in materia di normativa italiana e comunitaria sulle pari opportunità e sul concetto di discriminazione di genere.

Produzione materiale didattico - Work book in materia di pari opportunità e differenza di genere per conto di un ente di formazione.

Redazione di interventi aventi ad oggetto i profili giuridici del concetto di discriminazione di genere inseriti all'interno del quaderno prodotto dal gruppo di rete di appartenenza «Discriminazioni ed azioni in giudizio» presso il Ministero del lavoro.

Frequentazione di convegni aventi ad oggetto tematiche afferenti il ruolo di consigliera di parità.

2004: Docenze presso enti di formazione del territorio provinciale in materia di normativa italiana e comunitaria sulle pari opportunità e sul concetto di discriminazione di genere.

Partecipazioni quale relatore a convegni tenutesi a Reggio Emilia (n. 2), Savona, Aosta e Cagliari.

Redazione di interventi ed articoli su quotidiani locali in relazione al rapporto donne e lavoro.

Frequentazione del corso di formazione «Penelope»: Rete regionale di sportelli donna - Servizi integrati per la conciliazione, tenutosi a Modena a cura del Centro documentazione donna di Modena ed ECAP.

Prestazione di consulenza in materia di diritto di famiglia presso lo sportello del comune di Reggio Emilia «Spazio donna dove».

Frequentazione di convegni aventi ad oggetto tematiche afferenti il ruolo di consigliera di parità.

2005: Docenze presso enti di formazione ed istituti superiori del territorio provinciale in materia di normativa italiana e comunitaria sulle pari opportunità e sul concetto di discriminazione di genere.

Prestazione di consulenza in materia di diritto di famiglia presso lo sportello del comune di Reggio Emilia «Spazio donna dove».

Redazione dell'intervento in materia di mobbing e discriminazione di genere, inserito nel quaderno del gruppo di rete «Discriminazioni e azioni in giudizio».

Partecipazione quale relatore ad un convegno tenutosi a Firenze relativo al rapporto mobbing - Discriminazione di genere.

Frequentazione di convegni aventi ad oggetto tematiche afferenti il ruolo di consigliera di parità.

Incarichi ricoperti:

Dal 2001 al 2005: Incarico di consigliera di parità della provincia di Reggio Emilia (effettiva).

Dal 2003 al 2005: Incarico di referente e coordinatrice nazionale del gruppo «Discriminazioni ed azioni in giudizio» della rete nazionale delle consigliere di parità presso il Ministero del lavoro.

Dal 2002 al 2005: Incarico di presidente della associazione di volontariato «Astrea».

Nel corso dei quattro anni di svolgimento dell'incarico di consigliera di parità la sottoscritta ha organizzato, in collaborazione con la collega supplente, convegni, seminari, giornate di studio su argomenti afferenti le competenze della consigliera di parità; sempre in collaborazione, ha prodotto materiale informativo, anche audio visivo, inerente le tematiche predette. Il dettaglio di quanto sopra è rinvenibile nelle relazioni annualmente prodotte dalle consigliere di parità di Reggio Emilia.

Rag. Donatella Ferrari
Commercialista - Revisore Contabile

Provincia di Reggio Emilia - Palazzo «Allende» - Corso Garibaldi, 59 - 42100 Reggio Emilia

Integrazione dati del curriculum vitae.

Esperienze professionali:

2001-2005: Revisore contabile enti pubblici, curatore fallimentare;

1991-2000: Studio Ferrari & Prampolini (socia in studio associato) - Gestione dei due studi, totale di 20 dipendenti - Reggio Emilia;

1991: Studio Ferrari & Prampolini (socia in studio associato) - Secondo studio in Montecavolo, tre dipendenti - Reggio Emilia;

1986-1990: Studio Ferrari & Prampolini (socia in studio associato) - Studio in Reggio Emilia, sette dipendenti - Reggio Emilia;

1981-1985: Studio associato (socia in studio associato) - Studio in Albinea, due dipendenti - Reggio Emilia;

1977-1981 A.R.C.I. Provinciale di Reggio Emilia (dipendente e responsabile amministrativo) - Reggio Emilia.

Istruzione:

1992: Albo dei sindaci revisori (abilitazione come sindaco revisore) - Reggio Emilia;

Conciliatore presso la CCIA di Reggio Emilia;

1988: Ordine dei ragionieri commercialisti (Abilitazione all'ordine dei ragionieri commercialisti - Abilitazione come consulente del lavoro) - Reggio Emilia;

1972-1976: Istituto «Scaruffi» (Diploma di ragioneria - Votazione 60/60 - Iscritta alla facoltà di scienza della comunciazione dell'Università di Reggio Emilia/Modena - Corso di formazione della Regione Emilia Romagna 2002 sulle pari opportunità con attestato di partecipazione - Reggio Emilia;

Incarichi ricoperti:

Collegio sindacale C.R.P.A.;

Collegio sindacale Istituto zootecnico consorziale;

Vice presidente ANCREL/Club dei revisore di Reggio Emilia;

Associazione nazionale revisori contabili enti pubblici;

Collegio revisori comune di Castellarano;

Collegio revisori comune di Gualtieri;

Sindaco supplente Fincasa S.r.l.;

Sindaco supplente teatri di Reggio Emilia;

Collegio sindacale Incontro S.c.r.l.;

Collegio sindacale Circolo tennis Albinea S.r.l.;

Curatore fallimentare.

Esperienze politico-sociali:

Militanza in movimenti studenteschi e giovanili;

Militanza in organizzazioni femminili (UDI);

Volontariato nell'Associazione Uisp dal 1972/1976;

Consigliere comunale ed assessore al bilancio e personale nel comune di Albinea dal 1985-1988;

Consigliera di parità provincia di Reggio Emilia dal 2001 al 2005;

Referente e coordinatrice nazionale gruppo di lavoro «Azioni positive» Rete nazionale consigliere di parità del Ministero del lavoro anno 2003/2004;

Riconfermata per secondo incanto referente nazionale gruppo di lavoro «Azioni positive» della Rete nazionale delle consigliere di parità presso il Ministero del lavoro per l'anno 2004/2005;

Interventi come referente nazionale nei convegni regionali (Catanzaro-Ancona) e provinciali di Lecco, Messina, Viterbo sulle tematiche pari opportunità ed azioni positive, oltre che nei momenti seminariali a livello locale;

Docente corsi di formazione e master sulle tematiche legate alla nuova legislazione sul lavoro, imprenditoria femminile, finanziamenti pari opportunità europei, nazionali e regionali sul lavoro delle donne;

Redazione di interventi ed articoli pubblicati sui quaderni della Rete nazionale delle consigliere di parità e dai quotidiani locali.

Obiettivi: Mettere a disposizione le conoscenze giuslavoristice e l'esperienza manageriale ventennale di libera professionista nell'ambito della promozione del lavoro alle donne e la rimozione di ostacoli, continuando i buoni risultati ottenuti con le relazioni con le parti sociali (sindacati e datori di lavoro) gli enti di formazione e gli enti pubblici (comuni Ausl Ccia ecc.).

Note informative:

Svolgendo l'attività di consulente del lavoro dal 1988 sono a conoscenza di tutta la normativa del lavoro in specifico per il tema delle pari opportunità a partire dalla legge n. 903/1977 fino alla legge n. 123/1991 per realizzare l'uguaglianza tra uomini e donne nel campo del lavoro;

Avendo militato nel movimento studentesco ho avuto modo di affrontare varie tematiche legate ai giovani nel movimento femminile, e in seguito facendo parte stabilmente del gruppo promotore dell'UDI;

Nel ruolo istituzionale d'assessore al personale del comune d'Albinea, ove il personale era prettamente femminile e dislocato nell'ambito della scuola materna ed elementare, ho avuto modo di risolvere i problemi legati all'orario e allo svolgimento del lavoro con il buon senso ed il consenso da parte dei lavoratori;

Con le donne assessore elette nella provincia di Reggio Emilia organizzavamo occasioni d'incontro al fine di scambiarci idee ed opinioni per svolgere il nostro ruolo al meglio;

Inoltre come amministrazione comunale metteva a disposizioni i locali perché le donne potessero far conoscere le loro capacità di pittrici, scrittrici, ricamatrici ecc.

Infine pur svolgendo un'attività per lungo tempo prettamente maschile ho sempre cercato di far coincidere la realizzazione sul lavoro e le esigenze famigliari e di mio figlio, sia per me sia per i collaboratori, circa 20 persone prevalentemente femminili;

Costituzione come socia fondatrice di un associazione di genere a Reggio Emilia «Astrea anno 2002».

Nel corso dei quattro anni di svolgimento dell'incarico di consigliera di parità la sottoscritta ha organizzato, in collaborazione con la collega effettiva, convegni, seminari, giornate di studio su argomenti afferenti le competenze della consigliera di parità; sempre in collaborazione, ha prodotto materiale informativo, anche audio visivo, inerente le tematiche predette. Il dettaglio di quanto sopra è rinvenibile nelle relazioni annualmente prodotte dalle consigliere di parità di Reggio Emilia.

06A02746

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 7 marzo 2006.

Chiusura della procedura in amministrazione straordinaria della S.p.a. Pianelli & Traversa Forging, in Torino.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge n. 273/2002;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 10 dicembre 1983, con cui la S.p.a. Pianelli Traversa Forging, con sede legale in Torino, via Po n. 14, è posta in amministrazione straordinaria ed è nominato commissario straordinario il prof. Mario Boidi;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003, con il quale, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 273/2002, nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Pianelli Traversa Forging è nominato commissario liquidatore il dott. Pier Vittorio Vietti;

Visto il proprio provvedimento in data 13 giugno 2005 con il quale è autorizzato il deposito presso la cancelleria del tribunale di Torino del piano di riparto finale, del conto della gestione e del bilancio finale di liquidazione della S.p.a. Pianelli Traversa Forging, ai sensi dell'art. 213 della legge fallimentare;

Vista l'istanza in data 16 gennaio 2006 con la quale il commissario liquidatore comunica che il piano di riparto finale, non opposto, è stato compiutamente eseguito e chiede che venga disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Pianelli Traversa Forging;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto che si sono verificati i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Pianelli Traversa Forging, a norma dell'art. 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Pianelli & Traversa Forging, con sede legale in Torino, via Po n. 14.

Art. 2.

Il commissario provvederà all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 7 marzo 2006

Il direttore generale
per lo sviluppo produttivo e la competitività
del Ministero delle attività produttive
GOTI

Il direttore generale del Tesoro
GRILLI

06A02794

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 6 marzo 2006.

Rettifica al decreto 13 gennaio 2006, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano», registrata con regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 13 gennaio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 27 del 2 febbraio 2006, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano» registrata con regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996;

Considerato che nelle premesse, al comma 4, e all'art. 1 del citato decreto viene indicato che il testo della proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano» è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 58 dell'11 marzo 2005;

Considerato che la protezione transitoria è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organismo comunitario con nota n. 65973 del 31 ottobre 2005;

Considerato che alla succitata proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 58 dell'11 marzo 2005, sono state apportate alcune modifiche prima della trasmissione all'organismo comunitario avvenuta con la citata nota n. 65973 del 31 ottobre 2005;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento di rettifica con la pubblicazione del testo riportante le modifiche apportate al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano» così come trasmesso all'organismo comunitario con la sopra citata nota n. 65973 del 31 ottobre 2005;

Decreta:

Articolo unico

La protezione a titolo transitorio a livello nazionale accordata al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano» che recepisce le modifiche richieste dal Consorzio del formaggio Parmigiano Reggiano, è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organismo comunitario con nota n. 65973 del 31 ottobre 2005 e allegato al presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 2006

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DEL FORMAGGIO PARMIGIANO-REGGIANO

REGOLAMENTO DI ALIMENTAZIONE DELLE BOVINE

Art. 1.

Campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le modalità per l'alimentazione degli animali destinati a produrre latte per la trasformazione in Parmigiano-Reggiano e, se non diversamente specificato, si applica alle vacche in lattazione, alle vacche in asciutta ed alle manze dal sesto mese di gravidanza compreso. Negli articoli seguenti gli animali appartenenti alle predette categorie verranno denominati «bovine da latte».

Art. 2.

Principi generali per il razionamento

Il razionamento delle bovine da latte si basa sull'impiego di foraggi del territorio di produzione del formaggio Parmigiano-Reggiano. Nella razione giornaliera, almeno il 50% della sostanza secca dei foraggi deve essere apportata da fieni.

La razione di base, costituita dai foraggi, deve essere convenientemente integrata con mangimi in grado di bilanciare l'apporto dei vari nutrienti della dieta. La sostanza secca dei mangimi nel loro complesso non deve superare quella globalmente apportata dai foraggi (rapporto foraggi/mangimi non inferiore a 1).

Non debbono essere somministrati alle bovine da latte alimenti che possono trasmettere aromi e sapori anomali al latte e alterarne le caratteristiche tecnologiche, alimenti che rappresentano fonti di contaminazione e alimenti in cattivo stato di conservazione.

Art. 3.

Origine dei foraggi

Nell'alimentazione delle bovine da latte:

almeno il 50% della sostanza secca dei foraggi utilizzati deve essere prodotta sui terreni aziendali, purché ubicati all'interno del territorio di produzione del formaggio Parmigiano-Reggiano;

almeno il 75% della sostanza secca dei foraggi deve essere prodotta all'interno del territorio di produzione del formaggio Parmigiano-Reggiano.

Art. 4.

Foraggi ammessi

Possono essere somministrati alle bovine da latte:

i foraggi freschi ottenuti da prati naturali, da prati stabili polifiti e da prati di erba medica e di erba di trifoglio;

gli erbai di loietto, di segale, di avena, di orzo, di frumento, di granturchino, di sorgo da ricaccio, di panico, di erba mazzolina (dactilis), di festuca, di fleolo (phleum), di sulla, di lupinella, somministrati singolarmente o associati tra loro;

gli erbai di pisello, veccia e favino, purché associati con almeno una delle essenze foraggere di cui al punto precedente;

i fieni ottenuti a mezzo dell'essiccamento in campo o mediante ventilazione forzata (aeroessiccazione con temperature inferiori a 100°C) delle essenze foraggere predette;

il foraggio trinciato ottenuto dalla pianta intera del mais a maturazione latteo-cerosa o cerosa, somministrato immediatamente dopo la raccolta.

le paglie di cereali, con esclusione di quella di riso.

Possono, altresì, essere utilizzati per l'alimentazione delle bovine da latte i foraggi delle essenze sopraindicate, ad esclusione del trinciato di mais, trattati termicamente con temperatura pari o superiore a 100°C, nella dose massima di 2 kg/capo/giorno. Tale apporto non può essere cumulato con la quota di foraggi disidratati eventualmente fornita con i mangimi.

Art. 5.

Foraggi e sottoprodotti vietati

Per evitare che gli insilati, anche attraverso il terreno ed i foraggi, possano contaminare l'ambiente di stalla, negli allevamenti delle vitelle, delle manze fino al sesto mese di gravidanza e delle bovine da latte, sono vietati l'uso e la detenzione di insilati di ogni tipo.

L'eventuale allevamento di animali da carne deve avvenire in ambienti distinti e separati da quelli degli animali della filiera latte.

È, comunque, vietata anche la semplice detenzione in azienda di insilati di erba e di sottoprodotti, quali le polpe di bietola, le buccette di pomodoro, ecc., conservati in balloni fasciati, trincee, platee o con altre tecniche.

Nell'alimentazione delle bovine da latte è vietato:

a) l'impiego di:

foraggi riscaldati per fermentazione;

foraggi trattati con additivi;

foraggi palesemente alterati per muffe e/o altri parassiti, imbrattati oppure contaminati da sostanze tossiche o comunque nocive;

b) l'impiego di:

colza, ravizzone, senape, fieno greco, foglie di piante da frutto e non, aglio selvatico e coriandolo;

stocchi di mais e di sorgo, brattee e tutoli di mais, paglia, di riso, nonché quelle di soia, di medica e di trifoglio da seme;

ortaggi in genere ivi compresi scarti, cascami e sottoprodotti vari allo stato fresco e conservati;

frutta fresca e conservata nonché tutti i sottoprodotti freschi della relativa lavorazione;

barbabietole da zucchero e da foraggio, ivi compresi le foglie ed i colletti;

melasso in forma liquida (fatto salvo l'utilizzo previsto all'art. 6), lieviti umidi, trebbie di birra, distiller, borlande, vinacce, vinaccioli, graspe ed altri sottoprodotti agroindustriali;

tutti i sottoprodotti della macellazione, ivi compreso il contenuto del rumine;

tutti i sottoprodotti dell'industria lattiero-casearia.

Art. 6.

Materie prime per mangimi

Nell'alimentazione delle bovine da latte possono essere utilizzate, nelle forme indicate nell'allegato, le seguenti materie prime:

cereali: mais, sorgo, orzo, avena, frumento, triticale, segale, farro, miglio e panico;

semi di oleaginose: soia, lino, girasole;

semi di leguminose: fava, favino e pisello proteico;

foraggi: farine delle essenze foraggere ammesse;

polpe secche di bietola;

concentrato proteico di patate.

Possono inoltre essere utilizzati nei mangimi complementari composti:

la carruba, in quantità non superiore al 3%;

il melasso, in quantità non superiore al 3%.

È consentito l'uso di mangimi in blocchi melassati, anche in forma frantumata, nella dose massima giornaliera di 1 kg a capo. In ogni caso, l'impiego dei blocchi melassati non è compatibile con l'impiego di mangimi contenenti melasso.

Sono ammesse, inoltre, preparazioni zuccherine e/o a base di glicole propilenico e glicerolo, in forma liquida o disperse nei mangimi, nella dose massima complessiva di 300 grammi capo/giorno.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, possono essere, inoltre, utilizzati i prodotti e gli alimenti consentiti dalla legislazione vigente per le bovine da latte previa sperimentazione del Consorzio del formaggio Parmigiano-Reggiano che, verificata la compatibilità, né da comunicazione agli organi preposti.

Art. 7.

Uso dei mangimi complementari semplici e composti integrati e non

La somministrazione dei mangimi deve avvenire nel rispetto delle indicazioni di seguito riportate nell'allegato.

I mangimi devono essere corredati da «cartellini» in cui siano indicate le singole materie prime in ordine decrescente di quantità.

È vietato l'impiego di polpe secche di bietola se umidificate.

I mangimi non possono essere conservati all'interno della stalla.

La quantità complessiva di grasso greggio apportata da prodotti e sottoprodotti della soia, del lino, del girasole del germe di mais e del germe di frumento non deve superare i 300 grammi/capo/giorno.

Art. 8.

Materie prime per mangimi e prodotti vietati

Non possono essere impiegati nell'alimentazione delle bovine da latte:

tutti gli alimenti di origine animale: farine di pesce, carne, sangue, plasma, penne, sottoprodotti vari della macellazione nonché i sottoprodotti essiccati della lavorazione del latte e delle uova;

i semi di cotone, veccia (comprese le svecciature), fieno greco, lupino, colza, ravizzone e vinaccioli;

il riso e i suoi sottoprodotti;

i tutoli e gli stocchi di mais trinciati e/o macinati;

le farine di estrazione, i panelli e gli expeller di arachide, colza, ravizzone, cotone, vinaccioli, semi di pomodoro, girasole con meno del 30% di proteine, babassu, malva, neuk, baobab, cardo mariano, cocco, tabacco, papavero, palmisto, olive, mandorle, noci e cartamo;

la manioca, le patate e i derivati, ad eccezione del concentrato proteico di patata;

gli alimenti disidratati ottenuti da ortaggi, frutta ed i sottoprodotti della loro lavorazione nonché gli alimenti disidratati ottenuti da trinciati di mais e da insilati di ogni tipo;

le alghe, ad eccezione di quelle coltivate ed impiegate quali integratori di acidi grassi essenziali, nella dose massima di 100 grammi/capo/giorno;

tutti i sottoprodotti delle birrerie (trebbie essiccate) e dell'industria dolciaria o della panificazione;

i terreni di fermentazione;

l'urea e i derivati, i sali di ammonio;

il concentrato proteico di bietole (CPB), le borlande e i distiller di ogni tipo e provenienza.

Non possono essere somministrati alle bovine da latte, né direttamente, né come ingredienti dei mangimi i saponi e tutti i grassi (oli, seghi, strutti, burri) siano essi di origine animale o vegetale. Possono essere usati lipidi di origine vegetale solo come supporto e protezione di micronutrienti, nella dose massima di 100 grammi/capo/giorno.

Non possono essere somministrati alle bovine da latte mangimi che contengano:

additivi appartenenti al gruppo degli antibiotici;

gli antiossidanti butilidrossianisolo, butilidrossitoluolo ed etossichina.

Come supporto per gli integratori minerali e vitaminici, non possono essere utilizzati prodotti non ammessi dal presente regolamento.

Non possono essere somministrati alle bovine da latte mangimi rancidi, ammuffiti, infestati da parassiti, deteriorati, imbrattati oppure contaminati da sostanze tossiche o comunque nocive.

Non possono essere somministrati, alle bovine da latte, mangimi che contengano foraggi dei quali non si conosca la provenienza, tagliati in modo grossolano.

In ogni caso i foraggi eventualmente presenti nei mangimi complementari in farina o in pellet non possono superare la lunghezza di 5 mm.

Art. 9.

Animali provenienti da altri comparti produttivi

Le bovine da latte provenienti da filiere produttive diverse da quella del Parmigiano-Reggiano, possono essere introdotte negli ambienti delle vacche in lattazione ed in asciutta dopo non meno di quattro mesi dall'introduzione nell'azienda. In tale periodo le bovine da latte devono essere alimentate conformemente alle norme del presente regolamento e il latte, eventualmente prodotto, non può essere conferito in caseificio.

Le aziende agricole non appartenenti alla filiera Parmigiano-Reggiano sono autorizzate al conferimento del latte dopo non meno di quattro mesi dalla visita ispettiva.

Art. 10.

Alimentazione con piatto unico

Gli alimenti possono essere somministrati alle bovine da latte mediante la tecnica del «Piatto unico», che consiste nella preparazione di una miscela omogenea di tutti i componenti della razione prima di distribuirli agli animali.

La preparazione della miscela deve avvenire nell'allevamento che la utilizza.

Inoltre:

non è consentita la miscelazione di foraggi verdi, nemmeno nel caso in cui si impieghi il trinciato fresco di mais. Se si utilizzano foraggi verdi, questi vanno somministrati a parte;

le operazioni di preparazione non possono essere eseguite all'interno della stalla;

se si procede all'umidificazione della massa, la miscelazione deve essere effettuata almeno due volte al giorno e la distribuzione deve seguire immediatamente la preparazione;

anche se non si procede all'umidificazione della massa, la conservazione della stessa deve essere effettuata al di fuori della stalla e la distribuzione in greppia della miscelata deve essere effettuata almeno una volta al giorno.

Art. 11.

Nuovi prodotti e tecnologie

L'eventuale impiego di alimenti non contemplati dal presente regolamento, così come le variazioni delle dosi utilizzabili e l'introduzione di modalità di preparazione e di somministrazione non previste, sono condizionate dall'esito favorevole delle sperimentazioni e degli studi valutati dal Consorzio del Parmigiano-Reggiano e, in caso di esito positivo, potranno costituire oggetto di richiesta di modifica del disciplinare di produzione.

MATERIE PRIME PER MANGIMI AMMESSE E DOSI MASSIME UTILIZZABILI

Materie prime	Dose giornaliera massima kg/capo/giorno	% massima rispetto al totale di mangimi somministrati giornalmente
Mais in farina	4	40
Mais sottoposto ad altri trattamenti fisici	3	30
Mais in totale	6	50
Orzo in farina	4	40
Orzo sottoposto ad altri trattamenti fisici	3	30
Orzo in totale	6	50
Frumento, triticale, segale, farro, panico e miglio	2,5	25
Crusca, cruschello, tritello, farinaccio e farinetta di frumento	3	30
Frumento e derivati, segale, farro, panico e miglio in totale	4,5	40
Sorgo	4	40
Avena	2	20
Polpe secche di bietola in fettucce e/o in pellet	2	20
Trinciato di cereali cerosi, ad esclusione del trinciato di mais ceroso, e di foraggi ammessi trattati termicamente allo stato fresco a temperatura superiore a 100ºC in totale	2	20
Buccette di soia	1	10
Farine di estrazione e/o panello di soia	2,5	25
Soia integrale trattata termicamente	1	10
Farina di estrazione di soia, panello di soia e soia integrale in totale	3	30
Seme integrale di lino	0,3	3
Farine di estrazione e/o expeller e/o panelli di lino, di girasole, di germe di mais e di germe di frumento in totale	1,5	15
Fava e/o favino	2,5	20
Pisello proteico	2,5	40
Fava, favino e pisello proteico in totale	4	10
Semola glutinata, glutine di mais e concentrato proteico di patata in totale	1	3
Melasso solo come componente dei mangimi complementari	0,3	3
Carruba	0,3	3

STANDARD DI PRODUZIONE DEL FORMAGGIO

La D.O.P. Parmigiano-Reggiano è un formaggio a pasta dura, cotta e a lenta maturazione, prodotto con latte crudo, parzialmente scremato, proveniente da vacche la cui alimentazione è costituita prevalentemente da foraggi della zona d'origine. Il latte non può essere sottoposto a trattamenti termici e non è ammesso l'uso di additivi.

Tutto il latte introdotto in caseificio deve essere conforme ai regolamenti di produzione del Parmigiano-Reggiano.

Per l'intero allevamento il tempo di mungitura di ciascuna delle due munte giornaliere consentite deve essere contenuto entro le quattro ore.

Il latte della mungitura della sera e quello della mungitura del mattino sono consegnati integri al caseificio entro due ore dalla fine di ciascuna mungitura. Il latte non può essere sottoposto a processi di centrifugazione.

Il latte può essere raffreddato immediatamente dopo la mungitura e conservato ad una temperatura non inferiore a 18ºC.

Il latte della sera viene parzialmente scremato per affioramento naturale del grasso in vasche di acciaio a cielo aperto. Il latte del mattino, dopo la consegna in caseificio, viene miscelato con il latte parzialmente scremato della sera precedente; può anche essere sottoposto ad una parziale scrematura per affioramento naturale del grasso.

È possibile conservare un'aliquota di latte del mattino, fino a un massimo del 15%, per la caseificazione del giorno successivo. In tal caso il latte deve essere conservato in caseificio in appositi recipienti di acciaio; se raffreddato, la temperatura non può risultare inferiore a 10ºC.

Al latte è addizionato il siero-innesto, una coltura naturale di fermenti lattici ottenuta dall'acidificazione spontanea del siero residuo della lavorazione del giorno precedente.

La coagulazione del latte, ottenuta con l'uso esclusivo di caglio di vitello, è effettuata nelle caldaie tronco-coniche di rame per ottenere fino a due forme per ciascuna caldaia.

Le caldaie devono essere utilizzate una sola volta al giorno. È possibile riutilizzare il 15% delle caldaie per una seconda caseificazione.

Alla coagulazione seguono la rottura della cagliata e la cottura. Si lasciano quindi sedimentare i granuli sul fondo della caldaia in modo da ottenere una massa compatta. Tali operazioni debbono avvenire entro la mattinata.

Dopo la sedimentazione, la massa caseosa è trasferita negli appositi stampi per la formatura.

Dopo alcuni giorni, si procede alla salatura per immersione in una soluzione salina. La maturazione deve protrarsi per almeno 12 mesi, a partire dalla formatura del formaggio. In estate la temperatura del magazzino di stagionatura non può essere inferiore a 16°C.

Il Parmigiano-Reggiano presenta le seguenti caratteristiche:

forma cilindrica a scalzo leggermente convesso o quasi diritto, con facce piane leggermente orlate;

dimensioni: diametro delle facce piane da 35 a 45 cm, altezza dello scalzo da 20 a 26 cm;

peso minimo di una forma: kg 30;

aspetto esterno: crosta di colore paglierino naturale;

colore della pasta: da leggermente paglierino a paglierino;

aroma e sapore della pasta caratteristici: fragrante, delicato, saporito ma non piccante;

struttura della pasta: minutamente granulosa, frattura a scaglia;

spessore della crosta: circa 6 mm;

grasso sulla sostanza secca: minimo 32%.

Per quanto non specificato, si fa riferimento alla prassi consacrata dagli usi locali, leali e costanti.

Zona di produzione: territori delle province di Bologna alla sinistra del fiume Reno, Mantova alla destra del fiume Po, Modena, Parma e Reggio nell'Emilia.

Il condizionamento del formaggio Parmigiano-Reggiano grattugiato e in porzioni con e senza crosta deve essere effettuato all'interno della zona di origine, al fine di garantire la qualità, la tracciabilità e il controllo.

È consentito il confezionamento di porzioni di Parmigiano-Reggiano, destinato alla vendita immediata, nell'esercizio dove è stato preparato.

I prodotti per la cui preparazione è utilizzata la D.O.P. Parmigiano-Reggiano, anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

il prodotto a denominazione protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;

gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della D.O.P. riuniti in Consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Lo stesso Consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri e a vigilare sul corretto uso della denominazione di origine protetta.

In assenza dell'autorizzazione del Consorzio, il riferimento alla denominazione protetta potrà avvenire solo tra gli ingredienti del prodotto che la contiene.

REGOLAMENTO DI MARCHIATURA

Capitolo I

DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

Art. 1.

I marchi

1. I segni distintivi del formaggio Parmigiano-Reggiano sono rappresentati dai marchi d'origine e dai marchi di selezione.

2. La marchiatura d'origine è eseguita a cura dei singoli caseifici mediante:

a) l'apposizione di una placca di caseina recante la scritta «Parmigiano-Reggiano» o «CFPR» ed i codici identificativi della forma;

b) l'impiego di apposite matrici (fasce marchianti) imprimenti sulla superficie dello scalzo di ogni forma la dicitura a puntini «Parmigiano-Reggiano», nonché la matricola del caseificio produttore, l'annata e il mese di produzione.

3. La marchiatura di selezione è effettuata dal Consorzio del Formaggio Parmigiano-Reggiano mediante l'apposizione di marchi indelebili, come riportato nei successivi art. 4, 5, 6, 7 e 8, dopo l'effettuazione delle operazioni di controllo da parte dell'organismo di controllo autorizzato.

Art. 2.

Compiti del Consorzio del formaggio Parmigiano-Reggiano

1. Il Consorzio, ai sensi della legge n. 526/1999, stabilisce le modalità per l'impiego dei marchi, nel rispetto dei Disciplinare di produzione e vigila sul loro corretto utilizzo presso i caseifici. In caso di uso non corretto dei marchi di origine o di altra inosservanza al disciplinare depositato ai sensi del regolamento n. 2081/92, verificato dagli organi a ciò preposti, il Consorzio dispone il ritiro delle matrici marchianti e delle placche e/o l'applicazione di una misura sanzionatoria secondo le norme vigenti.

2. Il Consorzio assegna ad ogni caseificio produttore di Parmigiano-Reggiano un numero di matricola, che viene anche comunicato all'organismo di controllo ed inserito nel sistema di controllo.

3. L'uso sulle forme di altri contrassegni non previsti dal presente regolamento deve essere espressamente autorizzato dal Consorzio, che ne fissa le caratteristiche e le modalità applicative, in quanto gli stessi non possono sovrapporsi ai marchi D.O.P. e devono assicurare la prevalenza di questi ultimi.

Art. 3.

Obblighi dei caseifici

1. I caseifici che intendono produrre Parmigiano-Reggiano, almeno quattro mesi prima dall'inizio dell'attività, debbono inoltrare domanda al Consorzio comunicando che sono inseriti nel sistema di controllo per l'assegnazione del numero di matricola e per la richiesta delle matrici marchianti e delle placche di caseina, al fine di effettuare la marchiatura di origine.

2. I caseifici sono responsabili del corretto uso e della conservazione delle fasce marchianti e delle placche di caseina, che sono loro fornite in dotazione fiduciaria.

3. I caseifici debbono tenere quotidianamente aggiornato il registro di produzione, vidimato dal Consorzio, che sarà a disposizione dell'Organismo di controllo per l'espletamento della sua attività, e delle competenti Autorità.

4. I caseifici hanno l'obbligo di mantenere il rendiconto di tutta la produzione.

In caso di non corretta tenuta della rendicontazione, saranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente.

5. I caseifici hanno l'obbligo di mettere o di far mettere a disposizione del Consorzio il formaggio per le operazioni di classificazione, apposizione dei bolli e annullamento dei marchi previste dagli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9. In caso di inadempienza, il Consorzio dispone, secondo le modalità previste dal piano di controllo, il ritiro delle matrici marchianti e delle placche e/o l'applicazione di una misura sanzionatoria.

6. I caseifici sono tenuti a fornire al Consorzio ed ai suoi incaricati tutti gli elementi utili per l'applicazione del presente regolamento.

Art. 4.

Definizione dei lotti produttivi e operazione di espertizzazione

1. La produzione del caseificio è divisa in lotti e più precisamente:

a) 1° lotto: il formaggio prodotto nei mesi da gennaio ad aprile;

b) 2° lotto: il formaggio prodotto nei mesi da maggio ad agosto;

c) 3° lotto: il formaggio prodotto nei mesi da settembre a dicembre.

2. Prima della marchiatura di selezione, tutte le forme di Parmigiano-Reggiano sono esaminate da una Commissione composta da almeno due esperti nominati dal Consorzio, iscritti in un elenco tenuto dallo stesso e comunicato all'Organismo di controllo.

3. Le operazioni di espertizzazione e di apposizione dei marchi devono avvenire all'interno della zona di origine.

Capitolo II

PROCEDURE

Art. 5.

Espertizzazione

Le operazioni di espertizzazione sono espletate per i tre lotti di produzione in tre periodi, secondo il seguente calendario:

a) il formaggio del primo lotto è espertizzato a partire dal 1° dicembre dello stesso anno;

b) il formaggio del secondo lotto è espertizzato a partire dal 1° aprile dell'anno successivo;

c) il formaggio del terzo lotto è espertizzato a partire dal 1° settembre dell'anno successivo.

Art. 6.

Classificazione del formaggio

1. L'espertizzazione del formaggio avviene attraverso la valutazione dell'aspetto esterno, della struttura e delle caratteristiche olfattive della pasta, avvalendosi dell'esame con il martello e con l'ago in riferimento agli usi ed alle consuetudini, secondo la classificazione riportata in allegato.

2. Al fine di approfondire l'oggettività dell'espertizzazione, le commissioni devono procedere al taglio di almeno una forma per lotto e, comunque, non meno di una ogni mille o frazione di mille, per valutarne le caratteristiche strutturali ed organolettiche. Ai caseifici è fatto obbligo di mettere a disposizione le forme indicate dagli esperti da sottoporre al taglio e di consentire l'eventuale prelievo di una porzione delle stesse.

Art. 7.

Apposizione dei bolli ad inchiostro

Contestualmente alle operazioni di espertizzazione, di cui all'art. 6, alle forme sono applicati bolli provvisori ad inchiostro indelebile per caratterizzare le seguenti categorie definite nell'allegato:

a) prima categoria, costituita dalle forme classificate come formaggio Parmigiano-Reggiano «scelto sperlato», «zero» ed «uno»;

b) seconda categoria, costituita dalle forme classificate come formaggio Parmigiano-Reggiano «mezzano» o «prima stagionatura»;

c) terza categoria, costituita dalle forme classificate come formaggio «scarto» e «scartone».

Art. 8.

Apposizione dei bolli a fuoco

1. Sulle forme di prima e di seconda categoria, si appone un bollo ovale a fuoco imprimente la dicitura «Parmigiano-Reggiano Consorzio Tutela» e l'anno di produzione.

2. Il formaggio di seconda categoria è sottoposto all'identificazione mediante un contrassegno indelebile da applicarsi solo sullo scalzo della forma.

3. L'applicazione del bollo a fuoco può essere effettuata dopo sette giorni dall'avvenuta espertizzazione, su indicazione dell'Organismo di controllo.

Art. 9.

Annullamento marchi d'origine

Sulle forme di terza categoria, unitamente a quelle con gravi difetti strutturali che non ne hanno consentito la stagionatura ed a quelle che hanno subito correzioni tali da compromettere l'estetica della forma e/o la qualità della pasta e/o i contrassegni identificativi del mese, dell'anno di produzione e della matricola del caseificio, saranno asportati i marchi di origine a cura degli addetti del Consorzio, o le stesse dovranno essere consegnate ad una o più strutture di trasformazione convenzionate con il Consorzio. Per tali forme, il caseificio dovrà conservare la documentazione prodotta dalle suddette strutture da cui risulti l'avvenuto annullamento dei marchi di origine. L'annullamento dei marchi è effettuato anche per le forme sulle quali non sono stati correttamente applicati i marchi di origine.

Art. 10.

Redazione dei verbali

Per le operazioni di espertizzazione, di identificazione e bollatura a fuoco delle forme di prima e di seconda categoria e di annullamento dei marchi di origine, per ognuno dei lotti o per le frazioni di lotto della partita, è redatto un verbale che deve essere sottoscritto dal personale preposto a svolgere tali operazioni e dal legale rappresentante del caseificio o da persona da esso espressamente incaricata.

Art. 11.

Ricorsi

1. I caseifici possono ricorrere avverso l'esito della espertizzazione inviando apposita notifica al Consorzio entro quattro giorni dal termine della stessa, a mezzo lettera raccomandata.

2. I ricorsi sono esaminati da una Commissione di Appello che disporrà l'eventuale riesame del formaggio entro quindici giorni dal ricevimento della notifica. Tale Commissione è nominata dal Consorzio ed è composta da almeno tre membri non facenti parte delle Commissioni di espertizzazione di cui all'art. 4.

Capitolo III

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 12.

Richiesta correzione dei marchi di origine

Per le forme che nel corso della maturazione presentassero difetti di crosta tali da richiedere un intervento di correzione nella zona della placca, il caseificio dovrà richiedere al Consorzio l'applicazione di un bollo indelebile a fuoco sostitutivo della placca stessa. Il caseificio dovrà conservare e consegnare al Consorzio le placche asportate.

Art. 13.

Richiesta di annullamento marchi di origine

Per le forme che nel corso della maturazione presentassero gravi difetti tali da non consentirne la prosecuzione della stagionatura, i caseifici avranno la facoltà di richiedere, prima dell'espertizzazione, l'annullamento dei marchi di origine a cura del Consorzio o la consegna come indicato all'art. 9.

Art. 14.

Cessione di forme prima del 12º mese

Nel caso di cessione di forme prima del compimento del dodicesimo mese di stagionatura, ma comunque in zona di produzione, anche se riportanti il bollo a fuoco, le bolle di consegna e le fatture dovranno riportare la seguente dizione, già sottoscritta dal legale rappresentante del caseificio sui verbali di espertizzazione e di marchiatura: «Il formaggio non può essere immesso al consumo con la denominazione tutelata Parmigiano-Reggiano prima del compimento del dodicesimo mese».

Art. 15.

Marchi «Export» e «Extra»

A partire dal compimento del diciottesimo mese di maturazione, i detentori di Parmigiano-Reggiano possono richiedere al Consorzio l'apposizione del marchio «Parmigiano-Reggiano Export» o «Parmigiano-Reggiano Extra».

Il formaggio, per potersi fregiare dei suddetti marchi, deve presentare le caratteristiche merceologiche previste per il Parmigiano-Reggiano «scelto sperlato» di cui all'art. 7. Le forme certificate che abbiano compiuto la stagionatura di diciotto mesi, possono acquisire l'idoneità a fregiarsi dei marchi sopra indicati anche se la stagionatura è proseguita in locali situati al di fuori della zona di produzione; in quest'ultimo caso, dovranno essere stipulate apposite convenzioni con il Consorzio di tutela al fine di consentirgli l'esercizio delle attività di vigilanza.

Le spese relative alle operazioni di marchiatura sono a carico dei richiedenti.

Art. 16.

Costi

1. Per la consegna delle matrici marchianti e delle placche di caseina, a garanzia dell'adempimento degli obblighi relativi, è facoltà del Consorzio di richiedere ai caseifici un deposito cauzionale nella misura che sarà dallo stesso annualmente fissata.

2. Per il servizio di annullamento dei marchi per le forme di terza categoria di cui agli articoli 9 e 13 e per l'apposizione del bollo a fuoco sostitutivo delle placche di cui all'art. 12, ai caseifici sarà richiesto un rimborso spese per forma, nella misura che sarà stabilita dal Consorzio.

3. Per la sostituzione delle matrici marchianti usurate anzitempo, o comunque deteriorate, verrà richiesto ai caseifici un rimborso spese.

ALLEGATO

CLASSIFICAZIONE MERCEOLOGICA DEL FORMAGGIO

1. *Parmigiano-Reggiano «scelto sperlato».*

Tale qualifica viene attribuita a quelle forme immuni da qualsiasi difetto sia esterno che interno (pezzatura, crosta, martello, ago, struttura della pasta, aroma, sapore) in qualsiasi modo rilevabile, sia alla vista sia al collaudo dell'ago e del martello.

2. *Parmigiano-Reggiano «zero (0) e uno (1)».*

Tale qualifica comprende:

a) zero: le forme che, pur rispondendo alle caratteristiche di scelto, presentano sulla crosta fessure superficiali, piccole erosioni, spigoli leggermente rovinati e qualche piccola correzione senza che la forma risulti deformata;

b) uno: le forme aventi leggere anomalie di struttura ed in particolare:

uno o due vescicotti (cavità di forma circolare od oblunga creatasi nella pasta) di diametro non superiore ai 3-4 cm e sempre che, sondato il vescicotto con l'ago, questo non riveli difetti olfattivi;

vespaio localizzato (zona di pasta spugnosa) di pochi centimetri senza difetti olfattivi;

alcune «bocche di pesce» e cioè occhi di forma oblunga, non superiori ai 3-4 cm;

leggere sfoglie, costituite da alcune fessurazioni della pasta, di lunghezza non superiore ai 3-4 cm;

occhi radi e non eccessivamente ripetuti;

le forme cosidette «lente», e cioè quelle che alla percussione con il martello rivelano un suono sordo.

3. *Parmigiano-Reggiano «mezzano» o «prima stagionatura» (uno lungo).*

In questa classe sono comprese le forme con:

vescicotti di diametro superiore ai 3-4 cm immuni da difetti olfattivi;

vespai immuni da difetti olfattivi;

occhiatura diffusa nella forma (occhi lucidi, rotondi, di diametro medio-piccolo);

alcune fessurazioni e spacchi disposti orizzontalmente;

fessurazioni e spacchi orizzontali localizzati in prossimità di un piatto e/o interessanti parte dello scalzo;

correzioni in scalzo o in piatto in assenza di difetti olfattivi eseguite a regola d'arte, di entità tale da non compromettere significativamente l'aspetto esteriore della forma.

4. *Formaggio «scarto».*

In questa classe sono comprese le forme con:

bombatura molto accentuata dei piatti della forma;

pasta spugnosa con grande e diffusa occhiatura;

fessurazioni orizzontali multiple e diffuse con conformazione a «libro»;

grosse fenditure e spacchi diffusi su gran parte della forma;

grossa cavità localizzata al centro o in zona sub-centrale a forma sferica od oblunga con o senza pasta spugnosa;

correzioni in scalzo e/o in piatto profonde ed estese;

forme con evidenti difetti olfattivi.

5. *Formaggio «scartone».*

A questa classe appartengono tutte le forme nelle quali si nota la presenza di numerosi e gravi difetti e cioè tutte quelle che non possono, per la loro qualità, essere comprese nelle categorie sopra specificate.

06A02671

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO CENTRALE PER IL *REFERENDUM*

ORDINANZA 16 marzo 2006.

Dichiarazione di inammissibilità di richiesta di *referendum*.

L'anno 2006 il giorno 16 del mese di marzo, alle ore 9, si è riunito l'Ufficio centrale per il *referendum* costituito — ai sensi dell'art. 12, primo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, come sostituito dall'art. 1 del decreto-legge 1° luglio 1975, n. 264, convertito in legge con la legge 25 luglio 1975, n. 351 — dai magistrati della Corte:

presidente: dott. Umberto Papadia;

vice presidente: dott. Rosario De Musis;

componenti:

dott. Giammarco Cappuccio;

dott. Claudio Vitalone;

dott. Francesco Romano;

dott. Raffaele Leonasi;

dott. Gianvittore Fabbri;

dott. Alfredo Mensitieri;

dott. Edoardo Fazzioli;

dott. Vincenzo Proto;

dott. Roberto Preden;

dott. Francesco Sabatini;

dott. Donato Figurelli;

dott. Bruno Rossi;

dott. Giorgio Lattanzi;

dott. Michele Varrone;

dott. Ugo Riccardo Panebianco;

dott. Vincenzo Colarusso;

dott. Giuseppe Pizzuti;

dott. Mario Cicala;

dott. Michele D'Alonzo;

Letta la nota prot. n. 981 del 27 febbraio 2006, con la quale il sindaco del comune di Carlantino, «ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 352, ed ai sensi dell'ex art. 132, secondo comma, della Costituzione», ha chiesto al presidente dell'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte suprema di cassazione «l'indizione del *referendum* popolare per il distacco del comune di Carlantino dalla regione Puglia e la sua aggregazione alla regione Molise»;

Vista la deliberazione n. 44 del 29 novembre 2005 del comune menzionato, allegata alla nota suddetta, relativa alla proposta di distacco del comune di Carlantino dalla regione Puglia e l'aggregazione dello stesso alla regione Molise;

Rilevato che la richiesta di *referendum* risulta articolata in termini non coincidenti con quelli prescritti dall'art. 41, legge 25 maggio 1970, n. 352 (alla stregua del quale essa avrebbe dovuto avere la seguente formulazione: «volete che il territorio di Carlantino sia separato dalla regione Puglia per entrare a far parte integrante della regione Molise»);

Rilevato altresì che detta richiesta, in contrasto con quanto prescritto dall'art. 42, comma 3, legge n. 352 del 1970, cit., appare corredata da deliberazione del consiglio del comune interessato che non reca né la riproduzione testuale del quesito da sottoporre a *referendum*, né la designazione dei delegati, effettivo e supplente, alla relativa presentazione;

Rilevato ancora, che la richiesta è stata trasmessa a mezzo della posta da soggetto (il sindaco di Carlantino) di cui non è provata, e neppure dedotta, la legittimazione alla relativa presentazione e ciò in violazione del comma 4 dell'art. 42, cit. per il quale «la richiesta di *referendum* deve essere depositata presso la cancelleria della Corte di cassazione da uno dei delegati, effettivo o supplente, il quale elegge domicilio in Roma»;

Ritenuto che, nel contesto illustrato, si evidenzia una irrimediabile difformità della richiesta di *referendum* dal paradigma procedimentale delineato dalle norme su richiamate, e che, perciò, non sussistono gli estremi perché la richiesta medesima possa essere presa in considerazione neppure ai fini interlocutori di cui all'art. 12, legge n. 352 del 1970 e, comunque, avere ingresso;

Visto l'art. 43, legge 25 maggio 1970, n. 352;

P. Q. M.

L'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione dichiara inammissibile la richiesta di *referendum* di cui in motivazione e ordina l'affissione del presente provvedimento nell'albo della Corte di cassazione e la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Così deciso in Roma il 16 marzo 2006

Il presidente: PAPADIA

06A02898

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO ELETTORALE CENTRALE NAZIONALE

PROVVEDIMENTO 16 marzo 2006.

Elenco dei collegamenti ammessi all'elezione del Senato della Repubblica.

L'Ufficio elettorale centrale nazionale, composto dai signori magistrati:

dott. Giovanni Paolini, presidente;

dott. Mario Rosario Morelli, componente;

dott. Roberto Michele Triola, componente;

dott. Federico Roselli, componente;

dott. Alessandro De Renzis, componente;

Visto il proprio precedente provvedimento in data 4 marzo 2006 che non ha riscontrato irregolarità nelle dichiarazioni di collegamento relative ai partiti politici o gruppi organizzati in coalizione, depositate presso il Ministero dell'interno per le elezioni del Senato della Repubblica del 9 e 10 aprile 2006, ai sensi dell'art. 14-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;

Esaminati gli atti e visti, in particolare, gli elenchi delle liste ammesse, trasmessi dagli uffici elettorali regionali;

Dichiara

che i collegamenti ammessi sono i seguenti:

1) liste collegate nella coalizione avente come unico capo Silvio Berlusconi:

Forza Italia;

Alleanza Nazionale;

Unione di Centro;

Lega Nord;

Democrazia Cristiana e Partito Socialista Nuovo PSI;

Partito Repubblicano Italiano;

Riformatori Liberali;

Partito Liberale Italiano;

FIPU - Pensionati Uniti - Movimento pensionati;

Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini;

Movimento Sociale Fiamma Tricolore;

Ecologisti Democratici;

No Euro;

SOS Italia - Movimento Nazionale Cittadini;

Nuova Sicilia;

Patto per la Sicilia;

Patto Cristiano Esteso;

2) liste collegate nella coalizione avente come unico capo Romano Prodi:

Democrazia è Libertà - La Margherita;

Ulivo;

Democratici di Sinistra;

Partito della Rifondazione Comunista;

Insieme con l'Unione;

Italia dei Valori;

Rosa nel Pugno;

Popolari Udeur;

Lista Consumatori CODACONS - Democrazia Cristiana;

I Socialisti;

Liga Fronte Veneto;

PSDI;

Democratici Cristiani Uniti;

Lega per l'Autonomia Alleanza Lombarda Lega Pensionati;

Movimento Repubblicani Europei;

Partito Pensionati;

Dispone

la pubblicazione di questo provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il 19 marzo 2006.

Roma, 16 marzo 2006

Il presidente
PAOLINI

I componenti
MORELLI, TRIOLA, ROSELLI, DE RENZIS

06A02899

PROVVEDIMENTO 16 marzo 2006.

Elenco dei collegamenti ammessi all'elezione della Camera dei deputati.

L'Ufficio elettorale centrale nazionale, composto dai signori magistrati:

dott. Giovanni Paolini, presidente;

dott. Mario Rosario Morelli, componente;

dott. Roberto Michele Triola, componente;

dott. Federico Roselli, componente;

dott. Alessandro De Renzis, componente;

Visto il proprio precedente provvedimento in data 4 marzo 2006 che non ha riscontrato irregolarità nelle dichiarazioni di collegamento relative ai partiti politici o gruppi organizzati in coalizione, depositate presso il Ministero dell'interno per le elezioni della Camera dei deputati del 9 e 10 aprile 2006, ai sensi dell'art. 14-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;

Esaminati gli atti e visti, in particolare, gli elenchi delle liste ammesse, trasmessi dagli uffici centrali circoscrizionali;

Dichiara

che i collegamenti ammessi sono i seguenti:

1) liste collegate nella coalizione avente come unico capo Silvio Berlusconi:

Forza Italia;
Alleanza Nazionale;
Unione di Centro;
Lega Nord;
Democrazia Cristiana e Partito Socialista Nuovo PSI;
Partito Liberale Italiano;
FIPU - Pensionati Uniti - Movimento pensionati;
Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini;
Movimento Sociale Fiamma Tricolore;
Ecologisti Democratici;
Progetto Natura;
No Euro;
SOS Italia - Movimento Nazionale Cittadini;
Italia di Nuovo;
Unione Nord-Est;

2) liste collegate nella coalizione avente come unico capo Romano Prodi:

Democrazia è Libertà - La Margherita;
Ulivo;
Democratici di Sinistra;
Partito della Rifondazione Comunista;
Federazione dei Verdi;
Italia dei Valori;
Partito dei Comunisti Italiani;
Rosa nel Pugno;
Popolari Udeur;
Lista Consumatori CODACONS - Democrazia Cristiana;
I Socialisti;
SVP;
Liga Fronte Veneto;
PSDI;
Lega per l'Autonomia Alleanza Lombarda Lega Pensionati;
Partito Pensionati;
Consumatori Uniti,

e

Dispone

la pubblicazione di questo provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il 19 marzo 2006.

Roma, 16 marzo 2006

Il presidente
PAOLINI

I componenti
MORELLI, TRIOLA, ROSELLI, DE RENZIS

06A02900

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 15 febbraio 2006.

Consultazione pubblica sull'identificazione ed analisi del mercato nazionale all'ingrosso per servizi internazionali di roaming per le reti telefoniche pubbliche mobili, sulla valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e sugli obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (mercato n. 17 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti della Commissione europea). (Deliberazione n. 78/06/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 15 febbraio 2006;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;

Vista la Raccomandazione della Commissione europea n. 497/03 sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi nell'ambito del nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche, relativamente all'applicazione di misure *ex-ante* secondo quanto disposto dalla direttiva 2002/21/CE dell'11 febbraio 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 114 dell'8 maggio 2003;

Vista la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 19 maggio 2004 e le conseguenti disposizioni organizzative di cui alle determinazioni nn. 1/04 e 2/04, nonché nn. 1/05 e 2/05;

Vista la delibera n. 373/05/CONS del 16 settembre 2005, che modifica la delibera n. 118/04/CONS recante «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 ottobre 2005, n. 230;

Vista la delibera n. 320/04/CONS del 29 settembre 2004, recante «Proroga dei termini di conclusione dei procedimenti istruttori di cui alla delibera n. 118/04/CONS», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 13 ottobre 2004;

Vista la delibera n. 425/04/CONS del 9 dicembre 2004 recante «Sospensione dei termini del procedimento di cui alla delibera n. 118/04/CONS relativo all'analisi del mercato nazionale all'ingrosso per servizi internazionali di roaming per le reti telefoniche pubbliche mobili (mercato n. 17 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e

dei servizi della commissione europea)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 10 del 14 gennaio 2005;

Vista la delibera n. 29/05/CONS del 10 gennaio 2005, recante «Proroga dei termini di conclusione dei procedimenti istruttori di cui alla delibera n. 118/04/CONS», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 16 del 21 gennaio 2005;

Vista la delibera n. 239/05/CONS del 22 giugno 2005, recante «Proroga dei termini di conclusione dei procedimenti istruttori di cui alla delibera n. 118/04/CONS» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 dell'11 luglio 2005;

Vista la delibera 2/06/CONS del 12 gennaio 2006 recante «Proroga dei termini di conclusione dei procedimenti istruttori di cui alla delibera n. 118/04/CONS» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 32 dell'8 febbraio 2006;

Vista la delibera n. 217/01/CONS recante «Regolamento concernente l'accesso ai documenti» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 141 del 20 giugno 2001;

Vista la delibera n. 335/03/CONS, recante «Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre 2003;

Vista la delibera n. 453/03/CONS, recante il «Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;

Ritenuto necessario, ai sensi dell'art. 11 del codice delle comunicazioni elettroniche, consentire alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni sugli orientamenti dell'Autorità in merito al tema in esame;

Visto il documento per la consultazione proposto dal Comitato di coordinamento di cui all'art. 1 della determinazione n. 1/04 del 27 maggio 2004;

Udita la relazione dei commissari Roberto Napoli e Enzo Savarese, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. È indetta la consultazione pubblica concernente l'identificazione ed analisi del mercato nazionale all'ingrosso per servizi internazionali di roaming per le reti telefoniche pubbliche mobili, la valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e gli obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (mercato n. 17 fra quelli identificati dalla Raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della Commissione europea).

2. Le modalità di consultazione ed il testo della consultazione contenente gli orientamenti dell'Autorità sul tema in esame sono riportati rispettivamente negli allegati A e B alla presente delibera, di cui costituiscono parte integrante.

3. Le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno essere inviate entro il termine tassativo di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. Copia della presente delibera, comprensiva di allegati, è depositata in libera visione del pubblico presso gli Uffici dell'Autorità in Napoli, Centro Direzionale, Isola B/5.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, priva degli allegati, nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Napoli, 15 febbraio 2006

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori
NAPOLI-SAVARESE

06A02797

DELIBERAZIONE 21 febbraio 2006.

Disposizioni regolamentari in tema di blocco dei terminali mobili (SIM lock). (Deliberazione n. 9/06/CIR).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 21 febbraio 2006;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;

Vista la propria delibera n. 19/01/CIR, del 7 agosto 2001, recante «Modalità operative per la portabilità del numero tra operatori di reti per i servizi di comunicazioni mobili e personali (Mobile Number Portability)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 197 del 25 agosto 2001;

Vista la propria delibera n. 417/01/CONS del 7 novembre 2001, recante «Emanazione di linee guida in merito alle comunicazioni al pubblico delle condizioni di offerta dei servizi di telecomunicazioni offerti al pubblico ed all'introduzione dell'euro»;

Vista la propria delibera n. 179/03/CSP, del 24 luglio 2003, recante «Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *b)*, numero 2,

della legge 31 luglio 1997, n. 249», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 193 del 21 agosto 2003;

Vista la propria delibera n. 14/04/CSP del 14 luglio 2005, recante «Approvazione della direttiva in materia di qualità e carte dei servizi di comunicazioni mobili e personali, offerti al pubblico su reti radiomobili terrestri di comunicazione elettronica, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *b)*, numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 174 del 28 luglio 2003;

Vista la propria delibera n. 453/03/CONS, del 23 dicembre 2003, recante «Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2004;

Vista la propria delibera n. 66/05/CIR, del 5 ottobre 2005, recante «Consultazione pubblica concernente le condizioni relative al blocco dei terminali mobili (SIM lock)» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 286 del 9 dicembre 2005;

Visti gli atti del procedimento;

Considerato quanto segue:

1. *Premessa.*

1. Il blocco dei terminali mobili viene effettuato attraverso un'apposita configurazione software del terminale mobile che vincola l'utilizzo dello stesso alla presenza di specifiche carte SIM. Il blocco può essere realizzato tramite due modalità denominate SIM lock e Operator lock. Con il SIM lock attivato, il terminale mobile può funzionare solo con l'inserimento di una determinata carta SIM od USIM (Umts SIM) fornita dall'operatore che offre il terminale ed il servizio di comunicazione mobile. Con l'Operator lock attivato, il terminale può funzionare solo con carte SIM/USIM dell'operatore di rete mobile che fornisce il terminale stesso.

2. Attraverso il blocco del terminale, l'operatore di rete mobile, vincolando il cliente ad utilizzare i propri servizi per un determinato periodo di tempo, può sussidiare la vendita dei terminali offrendoli ad un prezzo inferiore a quello che si avrebbe in assenza di blocco. L'operatore può quindi recuperare il sussidio fornito attraverso i ricavi dei servizi che offre al cliente. Il blocco del terminale viene inoltre applicato in caso di utilizzo del terminale attraverso il noleggio od il comodato d'uso.

3. Le condizioni di trasparenza dell'offerta devono esplicitare che il terminale mobile viene acquisito ad un prezzo inferiore rispetto a quello di mercato e che, per contro, viene richiesto all'utente di accettare i vincoli sopra citati, ai quali, eventualmente, possono anche essere aggiunti vincoli sui piani tariffari applicabili a quel servizio.

4. Nel seguito si utilizzano i termini SIM lock o blocco del terminale, significando che tali termini si riferiscono, laddove applicabile, anche alla funzione di Operator lock.

2. *Il procedimento istruttorio.*

5. L'Autorità in data 5 ottobre 2005, in esito ad un confronto tecnico svolto con gli operatori mobili e con le associazioni dei consumatori in merito alle problematiche relative al SIM lock dei terminali mobili, ha disposto l'avvio di un procedimento sul tema ed ha pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 286 del 9 dicembre 2005 e nel proprio sito web la delibera n. 66/05/CIR recante «Consultazione pubblica concernente le condizioni relative al blocco dei terminali mobili (SIM lock)» al fine di consentire alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni sulla proposta di provvedimento dell'Autorità in merito a possibili interventi regolamentari riguardo la pratica di blocco dei terminali.

6. Nel corso della consultazione pubblica sono stati ricevuti contributi dagli operatori H3G, Vodafone, TIM Italia, Wind Telecomunicazioni e Fastweb e dalle associazioni di consumatori Adiconsum, Federconsumatori, Lega consumatori, Movimento consumatori e Movimento difesa del cittadino, oltre che dal dott. Roberto Finesi.

7. Gli operatori H3G, Vodafone, e Fastweb hanno anche richiesto di essere convocati in audizione al fine di illustrare le proprie posizioni contenute nei documenti presentati e fornire ulteriori approfondimenti. Le audizioni hanno avuto luogo rispettivamente in data 5, 9 e 16 gennaio 2006.

8. Le associazioni dei consumatori sono state convocate in un'audizione, tenutasi in data 9 gennaio 2006, alla quale hanno partecipato Adiconsum, ADOC, Assoutenti, Casa del consumatore, Cittadinanzattiva, Codacons, Federconsumatori Nazionale, Movimento Consumatori, Unione Nazionale Consumatori.

3. *Quadro regolamentare nazionale e confronto internazionale.*

3.1. *Il quadro regolamentare nazionale.*

9. La normativa europea non ha previsto, nel passato, divieti specifici in tema di fornitura di apparati con SIM lock. Sono state tuttavia da tempo evidenziate dalla Commissione europea alcune criticità sotto il profilo concorrenziale e di tutela dell'utenza che, secondo l'opinione della Commissione stessa, possono essere risolte con l'adozione di idonee misure finalizzate alla trasparenza delle informazioni, con riferimento tra l'altro alla pubblicizzazione del sussidio applicato ed alle modalità per lo sblocco del terminale. La normativa italiana vigente non prevede misure specifiche rivolte alla regolamentazione del SIM lock. Sono tuttavia enunciate alcune previsioni che incidono in via indiretta sulle modalità con cui la pratica del SIM lock deve, se del caso, essere offerta in ambito nazionale. Tali previsioni sono da ritrovarsi nei provvedimenti in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ed in materia di portabilità del numero mobile.

10. Per quanto riguarda la qualità e le carte dei servizi, la delibera n. 179/03/CSP, recante la direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni, prevede all'art. 4, comma 1, che «gli

utenti hanno diritto ad un'informazione completa circa le modalità giuridiche, economiche e tecniche di prestazione dei servizi». Inoltre, l'art. 5, comma 1, stabilisce che «le comunicazioni al pubblico delle condizioni di offerta dei servizi di telecomunicazioni sono effettuate in ottemperanza alla linee guida di cui alla delibera n. 417/01/CONS», la quale, tra l'altro indica che gli operatori sono invitati a «rendere disponibile sui siti Web degli operatori e presso tutti i punti vendita, diretti e indiretti, anche in via telematica, un catalogo aggiornato di tutte le offerte vigenti, con completa descrizione delle caratteristiche dei servizi offerti e degli eventuali vincoli alla sottoscrizione ed all'utilizzo dei servizi». Si noti, tra l'altro che la direttiva di cui alla delibera n. 179/03/CSP è stata integrata con la direttiva in materia di qualità a carte dei servizi di comunicazioni mobili e personali, di cui alla delibera n. 14/05/CSP del 14 luglio 2005.

11. In tema di portabilità del numero mobile, la delibera n. 19/01/CIR, prevede, all'art. 12, comma 4, che «in nessun caso l'operatore Donor/Donating può addebitare, in tutto o in parte, direttamente all'utente i costi per l'attivazione del singolo numero portato»; inoltre, l'art. 8, comma 9, stabilisce che «le condizioni economiche applicate al cliente finale per la fornitura della prestazione di MNP non devono essere tali da costituire disincentivo alla richiesta della stessa».

12. Il Nuovo Quadro Regolamentare (NQR) non individua norme specifiche in tema di SIM lock. Tuttavia alcune previsioni delle direttive di cui al NQR europeo, recepite in sede nazionale con il Codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259 del 1° agosto 2003) possono essere considerate come base per gli interventi regolamentari dell'Autorità in tema di SIM lock.

13. In particolare, l'art. 13, comma 4, lettere *a)* e *b)* del Codice prevedono che il Ministero e l'Autorità promuovono la concorrenza nella fornitura delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, nonché delle risorse e servizi correlati:

«*a)* assicurando che gli utenti, compresi i disabili, ne traggano il massimo beneficio sul piano della scelta, del prezzo e della qualità»;

«*b)* garantendo che non abbiano luogo distorsioni e restrizioni della concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche.

14. Inoltre, l'art. 13, comma 6, lettera *d)* del Codice prevede che il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovano gli interessi dei cittadini «promuovendo la diffusione di informazioni chiare, in particolare garantendo la trasparenza delle tariffe e delle condizioni di uso dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico».

15. In tema di diritti degli utenti finali, appaiono rilevanti le prescrizioni di cui all'art. 70, comma 4 del Codice «Gli abbonati hanno il diritto di recedere dal contratto, senza penali, all'atto della notifica di proposte di modifiche delle condizioni contrattuali. Gli abbonati sono informati con adeguato preavviso, non inferiore a un mese, di tali eventuali modifiche e sono informati nel contempo del loro diritto di recedere dal contratto, senza penali, qualora non accettino le nuove condizioni».

16. Inoltre l'art. 71 «Trasparenza e pubblicazione delle informazioni» prevede che:

1) l'Autorità assicura che informazioni trasparenti e aggiornate in merito ai prezzi e alle tariffe, nonché alle condizioni generali vigenti in materia di accesso e di uso dei servizi telefonici accessibili al pubblico, siano rese disponibili agli utenti finali e ai consumatori, conformemente alle disposizioni dell'allegato n. 5;

2) l'Autorità promuove la fornitura di informazioni che consentano agli utenti finali, ove opportuno, e ai consumatori di valutare autonomamente il costo di modalità di uso alternative, anche mediante guide interattive.

17. Infine l'art. 80, relativo alla «Portabilità del numero» prevede, al comma 3, che «L'Autorità provvede affinché i prezzi dell'interconnessione correlata alla portabilità del numero siano orientati ai costi e gli eventuali oneri diretti a carico degli abbonati non agiscano da disincentivo alla richiesta di tali prestazioni».

3.2. *Confronto internazionale.*

18. Nel mese di luglio 2005, sono state richieste alle Autorità europee informazioni riguardo alla regolamentazione e all'uso della pratica di SIM lock nei rispettivi Paesi. Sono state ricevute, ad oggi, informazioni relative ai seguenti Paesi: Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Ungheria, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito. Dalle risposte pervenute emerge in sintesi quanto di seguito elencato:

in alcuni Paesi, pur non essendo vigente una regolamentazione specifica sul tema, le Autorità vigilano sulle condizioni di applicazione della pratica con particolare riferimento agli aspetti di trasparenza delle informazioni che vengono fornite alla clientela; ad esempio, nel Regno Unito, OFTEL ha effettuato un'attività di monitoraggio sull'uso di tale pratica e sulla trasparenza delle condizioni al consumatore;

la Danimarca e la Francia hanno adottato una regolamentazione specifica, in virtù di una legislazione nazionale, stabilendo in particolare un limite massimo alla durata del periodo di blocco pari a sei mesi; anche in Norvegia la regolamentazione prevede un limite massimo, per il periodo di blocco, pari a 12 mesi;

la Finlandia ha vietato l'utilizzo del SIM/operator lock, in forza di una legge nazionale dello Stato, non impedendo direttamente la pratica ma imponendo un divieto di sussidio incrociato tra il prezzo del terminale ed i prezzi del servizio di comunicazione mobile; la Finlandia tuttavia ha recentemente modificato la propria legislazione ammettendo, dal 1° aprile 2006 e per i soli terminali 3G, la pratica del SIM lock, soggetta ad una durata massima di 24 mesi;

laddove le pratiche di blocco del terminale mobile sono ammesse e disponibili sul mercato, viene consentito al cliente di sbloccare il terminale prima della conclusione del periodo di blocco, a fronte di un pagamento di una quota fissa o variabile in funzione del ter-

minale. Non si evidenziano, inoltre, significative differenze di applicazione della pratica tra i contratti con carte pre-pagate e gli abbonamenti.

19. In tutti i Paesi per i quali si è ricevuta risposta e che, come sopra detto, ammettono la pratica del SIM lock, la clientela viene informata in merito alle condizioni di applicazione della SIM lock, con riferimento in particolare al valore del sussidio, ai vincoli imposti in termini di periodo di applicazione del blocco ed ai prezzi per lo sblocco del terminale.

20. La normativa comunitaria non prevede alcuna disposizione specifica per il SIM lock. Tuttavia la Commissione europea ha nel 1996 (lettera del 7 agosto 1996) espresso l'opinione che la pratica del SIM lock, se utilizzata in maniera impropria, potrebbe non essere coerente con i principi della concorrenza e comportare restrizioni alla libertà di scelta dell'utente.

21. Nella suddetta lettera, la Commissione ha preliminarmente ravvisato come sia opportuno che i costruttori producano terminali che possano essere sbloccati, indicando all'ETSI di tenerne conto nell'eventualità di determinare standard per il SIM lock.

22. La Commissione ha quindi elencato una serie di condizioni volte ad assicurare la trasparenza e la tutela dell'utenza, ed in particolare la necessità da parte degli operatori di informare gli utenti circa la possibilità di sbloccare i terminali. Inoltre, la Commissione fornisce precise indicazioni sui comportamenti degli operatori nel caso in cui il terminale sia venduto insieme ad un servizio di telefonia e sussidiato dal fornitore del servizio, le più rilevanti delle quali sono di seguito riportate:

al momento della stipula del contratto devono essere rese all'utente, in modo chiaro, le informazioni riguardanti l'ammontare del sussidio e le condizioni relative al recupero dello stesso;

il terminale può non essere sbloccato e, conseguentemente, l'operatore potrebbe non fornire le informazioni necessarie allo sblocco, fino a quando l'ammontare del sussidio non sia stato ripagato dall'utente.

4. *Le posizioni espresse in consultazione pubblica e le valutazioni dell'Autorità.*

4.1. *Osservazioni di carattere generale.*

23. La maggior parte dei soggetti che hanno partecipato alla consultazione pubblica concorda con gli orientamenti prospettati dall'Autorità con la delibera n. 66/05/CIR, in particolare per quanto concerne le garanzie di trasparenza.

24. Dai contributi acquisiti emerge che sia gli operatori sia le associazioni dei consumatori condividono che la pratica del SIM lock produce vantaggi per la clientela, in quanto consente di fornire un sussidio per l'acquisto di terminali. D'altra parte emerge, ampiamente condivisa, la necessità che vengano introdotte delle regole a tutela della clientela e della concorrenza. Alcune associazioni, tuttavia, ritengono che l'utilizzo del SIM lock sia contrario alle norme vigenti riguardo alla portabilità del numero, mentre un operatore e un'associazione di consumatori ritengono, su tale aspetto, che il cliente abbia comunque la facoltà di trasferire presso altro gestore il proprio numero facendo uso di altro terminale. Un'associazione di consumatori ritiene opportuno che nell'informativa al cliente siano indicate anche le conseguenze derivanti da una eventuale richiesta di portabilità verso altro operatore. Alcune associazioni di consumatori chiedono di vietare l'uso della pratica del SIM lock nei casi di vendita e noleggio, mentre ritengono che la stessa possa essere utilizzata nel caso di comodato d'uso gratuito.

25. È stato altresì rappresentato da un operatore che la pratica del SIM lock potrebbe essere utilizzata da tutti gli operatori mobili e ciò potrebbe condurre ad una notevole riduzione della concorrenza derivante da una barriera alla portabilità del numero ed al cambio operatore. Inoltre, lo stesso operatore ritiene che tale pratica trasferisca investimenti degli operatori mobili dal servizio al mercato dei terminali, riducendo i margini per la diminuzione dei prezzi dei servizi, con conseguenze negative per clientela.

26. Un'ulteriore osservazione di carattere generale, evidenziata da alcuni soggetti che hanno partecipato alla consultazione pubblica, è che l'utilizzo della pratica del SIM lock possa condurre ad una riduzione della concorrenza qualora messa in atto dagli operatori mobili aventi notevole forza di mercato. Un operatore ritiene che l'utilizzo della pratica di blocco di terminale non dovrebbe essere permesso a soggetti dominanti che siano integrati fisso-mobile, o almeno il suo utilizzo dovrebbe essere soggetto ad espressa autorizzazione da parte dell'Autorità. Ciò in quanto ritiene che l'adozione di tale pratica da parte degli operatori integrati fisso-mobili aventi significativo potere di mercato possa condurre a barriere all'ingresso per nuovi operatori mobili o per gli operatori virtuali. Tale operatore ritiene, altresì, che dovrebbe essere anche condotta un'analisi economica sugli effetti nel mercato della telefonia vocale derivante da offerte bundle (vendita di terminali anche non bloccati ma con vincoli commerciali insieme alla fornitura del servizio) praticate da operatori fisso-mobili integrati.

27. Una delle principali perplessità evidenziate dalle associazioni di consumatori riguarda l'assenza di garanzie che il terminale sbloccato possa essere pienamente utilizzato con tutte le reti degli operatori mobili, compresa quella dell'operatore che aveva operato il blocco. Conseguentemente, è stato richiesto che sia garantita la piena operatività dei servizi di ciascun operatore con i terminali sbloccati. A questo proposito, alcune associazioni ed un operatore vedono con preoccupazione l'utilizzo delle mini-SIM in combinazione con la pratica del SIM lock, in quanto possono essere di ostacolo all'utilizzabilità del terminale con altri operatori. Le mini-SIM allo stato attuale sembrerebbero essere utilizzate in terminali commercializzati da un solo operatore mobile.

28. È stato altresì richiesto di garantire che il prezzo di vendita del terminale non bloccato non costituisca un mero riferimento, ma vi sia l'effettiva libertà della clientela di acquistare terminali non bloccati al prezzo

indicato, in quanto, altrimenti, si sarebbe di fatto obbligati ad accettare condizioni contrattuali non desiderate.

29. Un'associazione ritiene che sia necessario introdurre delle sanzioni per le violazioni, le quali dovrebbero essere dissuasive e, inoltre, richiede che siano previsti tempi stretti per l'entrata in vigore del provvedimento. Un'altra associazione suggerisce di prevedere come sanzione per la mancata informativa il diritto allo sblocco anticipato e gratuito del terminale.

30. La maggior parte delle associazioni dei consumatori è contraria alla definizione di linee guida e predilige una regolamentazione puntuale. Al contrario, una associazione ritiene sufficiente l'emanazione di linee guida che impongano la massima trasparenza e informazione all'utenza.

31. Un operatore ritiene che sia sufficiente che il cliente sia compiutamente preavvertito delle condizioni contrattuali e che a fronte di vincoli/limitazioni debba corrispondere una riduzione del prezzo di vendita, indicando di ritenere che ciò risulta in linea con quanto previsto dall'art. 1489 del Codice civile.

4.2. *Le valutazioni dell'Autorità.*

32. Con riferimento alla presunta incompatibilità della pratica del blocco dei terminali con la portabilità del numero, esposta da alcune associazioni dei consumatori, l'Autorità ritiene che la pratica di blocco dei terminali non costituisca un impedimento assoluto alla portabilità del numero, in quanto la prestazione di portabilità è associata alla SIM, cioè al servizio, e non al terminale.

33. Rispetto a quanto ritenuto da un operatore circa la possibilità che l'uso diffuso della pratica di blocco, qualora non regolamentata, possa condurre a limitazioni alla concorrenza, l'Autorità nel condividere tal posizione ribadisce che l'utilizzazione «indiscriminata» di tale pratica da parte di tutti i fornitori di servizi mobili potrebbe costituire una minaccia per il benessere degli utenti e per la salvaguardia del quadro concorrenziale e pertanto ritiene necessario introdurre le misure delineate nel presente provvedimento.

34. In merito alla richiesta di vietare l'utilizzo delle mini-SIM o mini-USIM, l'Autorità, considerato che le stesse sono utilizzabili sulla base di quanto stabilito dalle norme tecniche emanate dall'ETSI e che tutti gli operatori mobili possono utilizzare sia le (U)SIM sia le mini-(U)SIM, non ritiene esistano i presupposti per un intervento.

35. Relativamente all'esigenza, evidenziata dalle associazioni dei consumatori, di garanzia che il terminale sbloccato possa essere pienamente utilizzato con tutte le reti degli operatori mobili, l'Autorità ritiene opportuno che i terminali, sia venduti senza blocco oppure ai quali sia stato legittimamente rimosso il SIM lock, devono poter essere utilizzati con qualsiasi operatore senza limitazioni in merito alle funzionalità disponibili sul terminale, purché supportate dall'operatore. Ciò in considerazione del fatto che limitazioni all'uso dei terminali successive alla rimozione del blocco, oltre ad essere ingiustificate, non garantirebbero i necessari requisiti di trasparenza nei confronti dell'utenza. L'Autorità inoltre ritiene necessario che gli operatori non pratichino differenziazioni in merito ai servizi accessibili con i terminali dotati di blocco e con quelli senza alcun tipo di blocco.

36. In relazione a quanto espresso dalle associazioni dei consumatori sull'opportunità che il prezzo di vendita di terminali mobili non bloccati non costituisca un mero riferimento l'Autorità ritiene opportuno che gli operatori mobili che offrono terminali in regime di SIM lock mettano in commercio gli stessi terminali non bloccati. Ciò anche al fine di una reale trasparenza e confrontabilità delle offerte e, quindi, per assicurare agli utenti il massimo beneficio sul piano della scelta.

4.3. *Le garanzie di trasparenza nelle informazioni al cliente.*

37. La maggior parte dei soggetti che hanno partecipato alla consultazione pubblica concorda con gli orientamenti prospettati dall'Autorità in tema di garanzie di trasparenza nelle informazioni al cliente e concernenti le misure finalizzate ad indicare il contenuto minimo delle informazioni che i fornitori di servizi di rete mobile, che offrono terminali con il SIM lock e relativi servizi di comunicazioni mobili, devono dare ai clienti.

38. Inoltre, le associazioni dei consumatori ritengono che non solo debba essere previsto l'obbligo di fornire tali informazioni ma anche che le stesse debbano essere formulate in maniera da garantire la loro completa comprensibilità da parte del cliente. A questo proposito viene suggerito di prevedere l'istituzione di un tavolo da parte dell'Autorità a cui siano chiamati a partecipare le associazioni stesse e gli operatori mobili con l'obiettivo di realizzare degli schemi per la modulistica che siano completi e comprensibili per l'utenza.

39. In merito alla modalità di sblocco automatico, alcune associazioni di consumatori suggeriscono di eliminare la dizione «nella misura in cui sia tecnicamente fattibile», in quanto, ritengono che lo sblocco automatico sia tecnicamente fattibile e, quindi, sia da evitare la possibile elusione di tale regola con una dichiarazione di non fattibilità tecnica. Un'altra Associazione ritiene che, in caso di impossibilità di sblocco in automatico, vada previsto che l'operazione di sblocco possa avvenire presso qualsiasi centro di assistenza, sia questi affiliato o meno con l'operatore. Un operatore ritiene che lo sblocco debba essere «semplice», tale cioè da non rappresentare un ostacolo al libero utilizzo del terminale con altre SIM da parte del cliente mentre un altro propone di obbligare l'operatore che offre terminali con SIM lock a consegnare al cliente un opuscolo che riporti le modalità per lo sblocco dei terminali e che l'utente sia abilitato, passato il periodo di blocco, a farsi sbloccare il terminale anche da terzi. Lo stesso operatore ritiene che l'obbligo di pubblicazione debba riguardare anche il Sito web dell'operatore. In particolare, suggerisce che la pagina iniziale del Sito contenga

un collegamento diretto ad una pagina esplicativa sul SIM/Operator lock e sulle modalità per lo sblocco dei terminali.

40. È stata, altresì, rappresentata l'opportunità, di prevedere non solo un'adeguata informativa nel caso in cui l'operatore consenta lo sblocco anticipato del terminale, ma, anche, di prevedere il diritto dell'utente di poter recedere dal contratto, anticipando lo sblocco del terminale mobile pagando una cifra congrua, proporzionata al sussidio e al periodo residuo di vigenza del blocco. Un operatore ritiene che la rimozione anticipata del blocco debba essere obbligatoria e che la cifra da pagare non debba superare i 100 euro. Un altro operatore ritiene che una riduzione del periodo di blocco rispetto a quella prevista inizialmente dall'offerta possa essere condizionata all'acquisto di un determinato volume di traffico.

4.4. *Le valutazioni dell'Autorità.*

41. L'Autorità ritiene sia opportuno confermare quanto previsto nel punto A del documento di consultazione pubblica concernente le misure finalizzate ad indicare il contenuto minimo delle informazioni che i fornitori di servizi di rete mobile, che offrono terminali con il SIM lock e relativi servizi di comunicazioni mobili, devono dare ai clienti, con riferimento, in particolare, alle modalità contrattuali di offerta del terminale ed alle relative limitazioni all'uso dello stesso in presenza di SIM lock, al valore del sussidio applicato, all'indicazione del prezzo del terminale senza SIM lock, al periodo di durata del SIM lock, ai prezzi e le modalità di rimozione anticipata del blocco nonché delle modalità di rimozione del blocco al termine del suddetto periodo. Tali informazioni devono essere rese disponibili dall'operatore attraverso i normali strumenti a disposizione dello stesso per la pubblicazione delle condizioni di accesso ed uso dei propri servizi (pubblicazione delle carte di servizio presso i punti vendita, siti web, etc.) nonché fornite prima della sottoscrizione contrattuale. Appare utile sottolineare che le informazioni relative alle condizioni più rilevanti (p.e. valore del sussidio, prezzo del terminale senza sussidio, vincoli all'uso del terminale in presenza di SIM lock) siano parimenti indicate nelle informazioni pubblicitarie e nella promozione al pubblico delle offerte da parte dei fornitori di servizi di rete mobile.

42. A garanzia del rispetto della durata del blocco sottoscritta, si ritiene inoltre necessario assicurare che il processo di sblocco possa avvenire secondo procedure efficienti. A tale scopo dovranno essere fornite informazioni circa la definizione e pubblicazione delle procedure di rimozione del blocco al termine del periodo, le quali dovranno essere semplici, rapide e, nei limiti della fattibilità tecnica, attuate con modalità automatiche.

43. In relazione alle proposte di alcuni soggetti che hanno partecipato alla consultazione pubblica di prevedere che lo sblocco debba essere semplice, l'Autorità ritiene, in linea con quanto formulato nel documento di consultazione pubblica, che tale richiesta risulti meritevole di prescrizione regolamentare, ciò al fine di evitare che lo sblocco del terminale possa provocare disagi alla clientela.

44. Le disposizioni relative al contenuto minimo delle informazioni da fornire al cliente trovano giustificazione, oltre che nelle norme di cui all'art. 71 del Codice delle comunicazioni elettroniche, nella necessità che il cliente possa adeguatamente valutare le offerte degli operatori e orientare le proprie scelte in maniera consapevole, secondo quanto indicato dall'art. 13, comma 4, lettera *a)* del Codice. Ad esempio, la conoscenza del prezzo del terminale senza sussidio e del valore del sussidio applicato consentirà al cliente di valutare più agevolmente le offerte dei differenti fornitori, in presenza o meno, del blocco del terminale mobile.

4.5. *Modalità di sottoscrizione delle condizioni contrattuali.*

45. La maggior parte dei soggetti che hanno partecipato alla consultazione pubblica condivide l'orientamento espresso dall'Autorità in merito alle modalità di sottoscrizione delle condizioni contrattuali, riportato nel punto B del documento di consultazione pubblica.

46. In merito al punto B1, concernente la previsione di una specifica e separata modulistica soggetta ad accettazione esplicita da parte del cliente all'atto della sottoscrizione del contratto, alcune associazioni di consumatori sono contrarie a prevedere una modulistica separata, in quanto le stesse ritengono che l'accettazione espressa di una modulistica separata sia assimilabile alla sottoscrizione di clausole oggetto di trattativa individuale. Al riguardo viene fatto presente che l'art. 34, comma 4, del codice del consumo (decreto legislativo n. 206/2005) sancisce che non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale e che, quindi, la sottoscrizione di una modulistica separata potrebbe equivalere all'accettazione di clausole vessatorie.

47. Con riferimento al punto B2, concernente il diritto di recesso dal contratto senza penali o costi aggiuntivi nel caso di modiche contrattuali, un'associazione ritiene che tale diritto maturi anche in caso di malfunzionamento del servizio o del terminale, considerando come malfunzionamento anche la mancanza di servizio UMTS, visto che l'UMTS è operante solo in alcune città. A tale riguardo, viene, altresì, suggerito di riformulare il comma prevedendo che il diritto maturi nel caso di modifiche contrattuali relative al servizio di comunicazione mobile e/o al blocco dei terminali. Inoltre, un operatore ritiene che qualora l'utente maturi il diritto di cui al punto B2 sarebbe opportuno prevedere da parte dell'Autorità la possibilità per il cliente di poter esercitare tale diritto anche successivamente al mese previsto dal Codice delle comunicazioni elettroniche e senza limiti di tempo. Al contrario, un'associazione, evidenziando che l'art. 70, comma 4, del Codice espone un principio — diritto per l'abbonato al recesso senza penali all'atto della notifica di proposte di modifica — e non una «procedura operativa», chiede la cancellazione del punto B2 in quanto ritiene che la formulazione sia fonte di dubbi e di equivoci. Infine,

un operatore ritiene che l'indicazione dell'Autorità, inerente il non pagamento di «penali o costi aggiuntivi ... riferita anche allo sblocco del terminale mobile» sia applicabile limitatamente al caso in cui l'operatore effettui una modifica oggettivamente peggiorativa delle condizioni contrattuali del cliente, mentre nel caso in cui il cliente non accetta una modifica contrattuale non peggiorativa, e richiede egualmente lo sblocco del terminale, esso debba restare a pagamento, secondo le pattuizioni contrattuali precedenti.

4.6. *Le valutazioni dell'Autorità.*

48. Con riferimento all'utilizzo di una modulistica specifica riguardante l'acquisto del terminale mobile soggetto alla pratica di blocco, l'Autorità ritiene opportuno confermare quanto prospettato in merito alla previsione di separata e specifica modulistica, in quanto ritiene che tale modalità garantisca maggiormente il cliente in merito all'acquisizione di informazioni relative ai vincoli e alle condizioni assunte acquistando un terminale mobile a cui è applicata la pratica del blocco del terminale. Tale previsione trova giustificazione dall'art. 71 del Codice delle comunicazioni elettroniche.

49. In merito alla possibilità di recesso, l'Autorità ritiene opportuno confermare quanto previsto in fase di consultazione pubblica, per cui in caso di modifiche delle condizioni contrattuali di qualsiasi natura (e non solo peggiorative) non accettate dal cliente, lo stesso cliente abbia il diritto di recedere senza penali o costi aggiuntivi, anche in relazione allo sblocco del terminale. Tale diritto deve essere esercitato nei limiti previsti dall'art. 70, comma 4 del Codice delle comunicazioni elettroniche.

4.7. *Condizioni relative alla durata del blocco del terminale mobile ed ai prezzi richiesti per lo sblocco.*

50. Per quanto concerne gli orientamenti dell'Autorità espressi nel punto C1, relativo al periodo massimo di blocco, parte degli operatori e delle associazioni di consumatori condivide l'orientamento dell'Autorità di fissare la durata massima del blocco pari a 6 mesi, mentre un ristretto numero di associazioni e un operatore suggeriscono che venga adottata una durata minore, pari a 3 o 4 mesi. In particolare l'operatore ritiene che, con periodi di blocco superiori a 4 mesi, il cliente non sarebbe libero di usufruire delle promozioni che, con cadenza periodica, gli operatori offrono sul mercato e, inoltre, in tale ipotesi il cliente restituirebbe all'operatore più di quanto ricevuto come sussidio e, conseguentemente, l'operatore realizzerebbe un profitto eccessivo e sproporzionato rispetto al beneficio concesso. Al contrario alcune associazioni e un operatore non ritengono sia opportuno stabilire un limite massimo, ritenendo sufficiente l'introduzione di un criterio di proporzionalità tra sussidio e periodo di blocco oppure la possibilità dello sblocco in funzione del volume di traffico. A riguardo, viene evidenziato che con l'introduzione di nuove tecnologie e dei relativi terminali (e.g. TV mobile/DVB-H) sarà importante poter offrire sussidi rilevanti, al fine dello sviluppo del mercato. Un'associazione ritiene che, ai fini della tutela della clientela, sia sufficiente la presenza di una progressiva e significativa diminuzione nel tempo dei costi di sblocco.

51. In merito alle conseguenze della determinazione di un limite massimo per il periodo di blocco, un'associazione ritiene che la fissazione del limite massimo del periodo di blocco debba essere tale da non determinare un incremento dei prezzi dei terminali bloccati rispetto a quelli attualmente proposti sul mercato, altrimenti si produrrebbe un evidente danno per il cliente. In particolare, la stessa associazione ritiene che un incremento dei prezzi possa determinare, per una considerevole quota di consumatori meno abbienti, uno sbarramento all'ingresso del mercato verso terminali mobili di ultima generazione, con un disincentivo all'evoluzione della tecnologia. A tale riguardo, un operatore ritiene che nel caso in cui la durata del SIM lock fosse inferiore ad un anno, il valore del sussidio dovrà necessariamente essere inferiore e, conseguentemente, sarà maggiore il prezzo di vendita alla clientela del terminale.

52. Per quanto concerne il punto C2, relativo alla previsione dello sblocco gratuito al termine del periodo di blocco, la maggior parte dei soggetti che hanno partecipato alla consultazione pubblica concorda con quanto prospettato dall'Autorità. A riguardo è stato rappresentato che l'eventuale costo di sblocco dovrebbe essere parte del prezzo del terminale, per cui lo sblocco dovrebbe essere gratuito. Con riferimento al medesimo punto, un operatore ritiene che a partire dal termine del periodo di blocco del SIM lock (i.e. 12 mesi), il costo dell'operazione di sblocco dell'operator lock possa essere correttamente correlato all'importo corrisposto dal cliente all'operatore per il traffico effettuato, al netto dell'IVA. In sostanza, il costo dello sblocco del terminale dovrebbe essere direttamente legato al recupero dell'investimento finanziario contenuto nel sussidio iniziale effettuato dall'operatore. Lo stesso operatore ritiene inoltre che, alla fine del periodo di blocco dell'operator lock, invece di un prezzo nullo debba essere previsto un prezzo pari al costo industriale dello sblocco.

53. In merito al punto C3, relativo alla definizione di criteri per un'autoregolamentazione, la maggior parte delle associazioni ritengono che tale opzione non sia opportuna, e chiedono un intervento regolamentare che determini in maniera certa la durata massima del periodo di blocco. Su tale aspetto le posizioni degli operatori sono divergenti. Mentre un operatore ritiene che l'autoregolamentazione risulti la soluzione più idonea, altri si dichiarano favorevoli a mettere in atto forme di autoregolamentazione, ritenendo tuttavia necessario l'intervento dell'Autorità da realizzare attraverso l'istituzione di un apposito tavolo tecnico. Infine, un operatore ritiene che una autoregolamentazione (ad esempio tavoli di lavoro congiunti o codici di condotta) su temi come la durata del periodo massimo o le condizioni di sblocco costituisca una soluzione difficilmente percorribile.

54. In generale, in merito alla possibilità di regolamentare le condizioni di durata massima del periodo di blocco e dei prezzi richiesti per lo sblocco, un opera-

tore ritiene non sussista il potere dell'Autorità nel determinare le condizioni contrattuali di fornitura dei terminali mobili e quindi di determinare un limite massimo per il periodo di blocco. In particolare, l'operatore ritiene sufficiente che il cliente sia compiutamente preavvertito delle condizioni contrattuali e che, a fronte di vincoli o limitazioni, debba corrispondere una riduzione del prezzo di vendita. Viene ritenuto dal medesimo operatore che il Codice delle comunicazioni elettroniche non contenga specifiche disposizioni che possano giustificare un intervento dell'Autorità in relazione al periodo di blocco. Viene altresì ritenuto che le modalità di utilizzo di un apparecchio terminale pattuite tra un operatore e un utente non abbiano nulla a che vedere con il servizio di comunicazione mobile, ma attengano alla definizione, in un quadro di autonomia contrattuale, del contenuto del diritto domenicale connesso a tali apparecchi e riconosciuto agli utenti, citando che, ai sensi dell'art. 42, secondo comma, della Costituzione, l'introduzione di una qualsivoglia limitazione del diritto di proprietà, dettata da esigenze di interesse collettivo, è garantita da specifica riserva di legge. A riguardo viene rappresentato che solo in forza di una norma di legge in passato si è potuto introdurre la regola del cosiddetto «decoder unico». Viene altresì ritenuto che qualora si considerasse la vendita di terminale mobile unitamente alla fornitura di un abbonamento telefonico come un bundle tra servizi, l'Autorità, ai sensi dell'art. 67 del Codice delle comunicazioni elettroniche, potrebbe prescrivere che le imprese «non accorpino in modo indebito i servizi offerti». A tale scopo, l'Autorità dovrebbe identificare un mercato al dettaglio dei servizi di comunicazione mobile, per poi, seguendo quanto prescritto dal Codice, identificare le imprese con significativo potere di mercato.

4.8. *Le valutazioni dell'Autorità.*

55. Alla luce di quanto proposto in sede di consultazione pubblica e di quanto acquisito nel corso del procedimento, l'Autorità ritiene opportuno confermare l'esigenza di porre una limitazione in ordine alla durata massima del periodo di blocco. Infatti l'Autorità, considerato quanto previsto dall'art. 13, comma 4, del Codice delle comunicazioni, ritiene che la definizione di una durata massima del periodo del SIM lock, di misura ragionevole, possa offrire dei benefici all'utenza ed alla concorrenza, in quanto incentiva l'accesso dei clienti alle nuove offerte e favorisce la normale dinamica concorrenziale di cui uno degli aspetti più sostanziali è rappresentato dalla prestazione di portabilità del numero mobile. Tuttavia, appare necessario evidenziare che l'introduzione di un limite massimo del periodo di applicazione deve essere valutata alla luce di un bilanciamento di interessi tra le esigenze concorrenziali e la possibilità, per i consumatori, di accedere alle nuove tecnologie a prezzi ridotti. Considerato che periodi troppo brevi possono non consentire il completo recupero del valore del sussidio fornito, l'Autorità ritiene opportuno fissare in 18 mesi, la misura ragionevole della durata massima del blocco del terminale. Inoltre, l'Autorità ritiene opportuno confermare l'orientamento per cui, al termine del periodo di blocco, il terminale deve essere sbloccato gratuitamente da parte del fornitore di servizi di comunicazioni mobili e personali. Pertanto, al termine di tale periodo lo sblocco sarà effettuato senza oneri per il cliente.

56. L'Autorità altresì, tenuto conto dell'esigenza di garantire, secondo quanto previsto dall'art. 80, comma 3, del Codice delle comunicazioni, che eventuali oneri a carico degli abbonati non agiscano da disincentivo alla richiesta di portabilità, ritiene opportuno prevedere la possibilità per il cliente di ottenere lo sblocco anticipato dopo un periodo di 9 mesi, a fronte del pagamento da parte della clientela di una cifra non superiore al 50% del sussidio ricevuto. La fissazione di tale misura si basa su di un criterio di proporzionalità derivato dalla previsione che, al termine dei 18 mesi previsti, lo sblocco dovrà risultare gratuito. Rimane fermo che il fornitore di servizi deve fornire alla clientela, all'atto della sottoscrizione contrattuale, puntuale informativa, nelle modalità previste ai punti 4.2 e 4.4, in merito a tale disposizione e che, altresì, il cliente deve essere compiutamente informato (in termini di condizioni e prezzi) in merito ad ulteriori possibilità di sblocco anticipato che il fornitore intendesse eventualmente offrire.

4.9. *Applicabilità delle misure.*

57. Con riferimento ai punti D del documento sottoposto a consultazione pubblica, relativi all'applicabilità delle misure, la maggior parte dei soggetti che hanno partecipato alla consultazione pubblica ritiene che non siano necessarie regole differenziate in funzione della modalità di blocco adottata, ovvero SIM lock o Operator lock, o in funzione dell'offerta di servizio, ovvero di tipo pre-pagato o con abbonamento.

58. Un'associazione di consumatori ritiene che il SIM lock non dovrebbe essere utilizzabile nel caso di carte prepagate, in quanto il suo uso ridurrebbe la naturale flessibilità a disposizione dell'utente nella scelta dell'operatore.

59. Un'altra associazione ritiene che nel caso di vendita o noleggio di terminali dovrebbe essere consentito l'utilizzo solo ed esclusivamente del blocco di tipo Operator lock.

60. Un'altro operatore ritiene che si possano prevedere diferrenziazioni tra la pratica del SIM lock e dell'Operator lock con l'applicazione del SIM lock per un periodo di 12 mesi e con successiva applicazione dell'Operator lock, per un periodo che può essere definito in funzione anche dell'effettivo utilizzo dei servizi da parte del cliente.

4.10. *Le valutazioni dell'Autorità.*

61. Tenuto conto delle osservazioni al riguardo, l'Autorità ritiene opportuno non differenziare la regolamentazione in funzione della tipologia di contratto di servizio o in funzione della tipologia di blocco. Non si rilevano infatti necessità tali da giustificare eventuali distinzioni che risultino di beneficio del cliente. Inoltre, sebbene il SIM lock e l'operator lock abbiano diversi

impatti sul servizio fornito alla clientela, si ritiene che l'operatore abbia comunque la facoltà di applicare i differenti tipi di blocco, eventualmente differenziando le proprie offerte.

5. *Le valutazioni conclusive dell'Autorità.*

62. Alla luce di quanto premesso, l'Autorità in primo luogo non ritiene opportuna l'introduzione di una misura regolamentare volta a vietare la pratica del SIM lock. Non si ritiene infatti che il SIM lock costituisca un impedimento assoluto alla portabilità del numero, in quanto la prestazione è associata alla SIM e non al terminale. Un eventuale divieto, inoltre, potrebbe non corrispondere agli interessi degli utenti, in quanto si rileva che la pratica del SIM lock ha contribuito al significativo sviluppo in Italia della telefonia di terza generazione ed ha consentito l'accesso a costi ridotti alla tecnologia 3G ed all'utilizzo dei servizi innovativi disponibili su tale tecnologia. L'Autorità ritiene tuttavia necessario confermare l'introduzione di condizioni regolamentari a tutela della clientela e della libera concorrenza, anche al fine di consentire la corretta applicazione della portabilità del numero mobile.

63. Inoltre l'Autorità, in via generale, ritiene che vincoli eccessivamente stringenti che possano avere come conseguenza diretta una riduzione del sussidio fornibile alla clientela non siano nell'interesse del cliente. Si ritiene che una garanzia di trasparenza nelle informazioni al cliente sia uno degli elementi più importanti per la tutela della clientela, la quale deve essere messa in grado di scegliere liberamente e consapevolmente tra le diverse offerte presenti sul mercato, tra cui anche quella di terminali sbloccati a prezzo pieno.

64. L'Autorità ritiene che gli interventi regolamentari di cui al presente provvedimento vadano applicati nella loro totalità alla pratica di blocco per i terminali mobili in vendita. Nel caso di terminali forniti in noleggio od in comodato d'uso alcune delle misure proposte non trovano applicazione, in quanto il terminale rimane di proprietà dell'operatore, fermo restando in ogni caso il diritto dell'utente a ricevere informazioni chiare e trasparenti all'atto della sottoscrizione, indipendentemente dalla modalità contrattuale scelta.

65. Inoltre, l'Autorità ritiene opportuno non differenziare la regolamentazione in funzione della tipologia di contratto di servizio o in funzione del metodo di blocco, non rilevandosi giustificazioni, a beneficio del cliente, che rendano necessaria l'introduzione di eventuali distinzioni.

66. L'Autorità, in linea con quanto indicato nel documento di consultazione pubblica, ritiene che le criticità in relazione alle opportune garanzie di trasparenza delle informazioni relative all'offerta di terminali, possano essere risolte attraverso la prescrizione di norme relative ai contenuti informativi al cliente. Si fa riferimento, in particolare, alle modalità contrattuali di offerta del terminale ed alle relative limitazioni all'uso dello stesso in presenza di SIM lock, al valore del sussidio applicato, all'indicazione del prezzo del terminale senza SIM lock, al periodo di durata del SIM lock, ai prezzi e le modalità di rimozione del blocco al termine del suddetto periodo. Su tale ultimo aspetto, l'Autorità ritiene opportuno specificare che le modalità di blocco siano semplici e di facile attuazione.

67. Con riferimento alle modalità di sottoscrizione delle condizioni contrattuali, l'Autorità ritiene opportuno confermare l'orientamento espresso in sede di consultazione pubblica relativamente all'introduzione di separata e specifica modulistica e il diritto di recesso senza penali o costi aggiuntivi in caso di variazione delle condizioni contrattuali. Ciò al fine di garantire che il cliente risulti compiutamente informato dei vincoli e delle condizioni assunte acquistando un terminale con la pratica del SIM lock.

68. Considerato quanto previsto dall'art. 13, comma 4, del Codice delle comunicazioni elettroniche, per assicurare agli utenti il massimo beneficio sul piano della scelta e per favorire la concorrenza, l'Autorità ritiene opportuno confermare l'introduzione di una durata massima del periodo di blocco, che si individua pari a 18 mesi, prevedendo altresì che al termine di tale periodo lo sblocco risulti gratuito.

69. L'Autorità altresì, tenuto conto dell'esigenza di favorire la richiesta di portabilità del numero mobile, ritiene opportuno prevedere la possibilità, per il cliente, di ottenere lo sblocco anticipato dopo un periodo di 9 mesi, a fronte del pagamento di una cifra non superiore al 50% del sussidio ricevuto dal cliente.

70. Alla luce di quanto acquisito nel corso della consultazione pubblica, l'Autorità ritiene opportuno prevedere esplicitamente che un terminale sbloccato possa essere utilizzato su tutte le reti degli operatori mobili senza limitazioni in merito alle funzionalità disponibili sul terminale purché supportate dall'operatore che offre il servizio.

71. Infine, considerata la necessità di prevedere un appropriato periodo di tempo al fine di consentire agli operatori di adeguare le proprie offerte presenti sul mercato, l'Autorità ritiene congruo stabilire l'entrata in vigore della presente delibera decorsi 60 giorni dalla pubblicazione della stessa nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. I contratti che prevedono il vincolo di blocco del terminale sottoscritti successivamente a tale termine dovranno pertanto essere conformi a quanto previsto dalla presente delibera;

Udita la relazione del commissario Enzo Savarese, relatore ai sensi dell'art. 29, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento si definisce sussidio la differenza tra il prezzo di vendita del terminale libero da blocchi e il prezzo di vendita del terminale bloccato, dove i prezzi sono quelli di listino del singolo operatore mobile.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano nei casi di vendita di tipo diretto o indiretto di terminali mobili da parte di fornitori di servizi di comunicazioni mobili e personali, indipendentemente dalla tipologia di contratto o dalla tipologia di blocco.

2. Rimane fermo in ogni caso il diritto dell'utente a ricevere informazioni chiare e trasparenti in ordine ad eventuali vincoli di uso dei terminali forniti all'utente in modalità diverse dalla vendita, quali ed esempio il noleggio o il comodato d'uso.

Art. 3.

Garanzia di trasparenza nelle informazioni al cliente

1. Il fornitore di servizi di comunicazioni mobili e personali che offre terminali con il vincolo del blocco fornisce informazioni complete, nelle condizioni generali di abbonamento, nelle carte di servizio ed all'atto della sottoscrizione contrattuale, circa le modalità contrattuali di offerta del terminale mobile e le relative limitazioni all'uso dello stesso in presenza del blocco, il valore del sussidio applicato, il prezzo del terminale mobile senza blocco, il periodo di durata del blocco e le modalità di rimozione del blocco al termine del suddetto periodo.

2. Il fornitore di servizi di comunicazioni mobili e personali definisce e pubblica condizioni e modalità per l'operazione di sblocco del terminale mobile, chiare trasparenti e tali da garantire l'efficienza dell'operazione; in particolare, la rimozione del blocco del terminale mobile al termine del periodo contrattualmente definito deve essere automatica, nella misura in cui sia tecnicamente fattibile, o comunque eseguita in modo semplice, presso i centri indicati dal predetto fornitore di servizi di comunicazioni mobili e personali.

3. Il fornitore di servizi di comunicazioni mobili e personali informa la clientela relativamente alle condizioni per ottenere lo sblocco anticipato, di cui al successivo art. 5, comma 2, fornendo alla clientela, nelle modalità di cui al comma precedente, le relative condizioni economiche e procedurali. Tali informazioni sono fornite anche nel caso in cui il fornitore di servizi di comunicazioni mobili e personali intenda eventualmente offrire ulteriori possibilità di sblocco anticipato.

4. Il fornitore di servizi di comunicazioni mobili e personali assicura, nelle informazioni e pubblicità relative alle offerte che includono la vendita di terminali mobili, qualunque sia il mezzo utilizzato, l'indicazione delle informazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, con particolare riferimento alla presenza di vincoli relativi al blocco del terminale ed al valore del sussidio applicato.

Art. 4.

Modalità di sottoscrizione delle condizioni contrattuali

1. All'atto della sottoscrizione contrattuale, le informazioni e le relative condizioni contrattuali di cui all'art. 3, commi 1, 2 e 3, devono essere contenute in una separata e specifica informativa soggetta ad accettazione espressa da parte del cliente.

2. I clienti che aderiscono ad offerte che prevedono il blocco del terminale mobile hanno il diritto di recedere senza penali o costi aggiuntivi dal contratto con il fornitore di servizio qualora quest'ultimo proceda a modifiche delle condizioni contrattuali relative al servizio mobile o al blocco dei terminali e le stesse condizioni non siano accettate dal cliente, nelle modalità previste all'art. 70, comma 4, del Codice delle comunicazioni elettroniche. L'assenza di penali o costi aggiuntivi è riferita anche allo sblocco del terminale mobile.

Art. 5.

Condizioni applicabili alla fornitura dei servizi

1. Il blocco SIM lock o operator lock può essere applicato dal fornitore di servizi di comunicazioni mobili e personali per un periodo massimo di 18 mesi.

2. Il terminale acquistato con il vincolo di blocco viene sbloccato da parte del fornitore di servizi di comunicazioni mobili e personali e su richiesta del cliente dopo un periodo di 9 mesi, a fronte del pagamento di un corrispettivo non superiore al 50% del sussidio ricevuto.

3. Il terminale viene sbloccato gratuitamente da parte del fornitore di servizi di comunicazioni mobili e personali entro il termine massimo di cui al precedente comma 1.

Art. 6.

Garanzie di operatività

1. Il fornitore di servizi di comunicazioni mobili e personali che offre terminali mobili garantisce che gli stessi, una volta sbloccati, possano operare con tutte le reti mobili senza limitazioni in merito alle funzionalità disponibili sul terminale purché supportate dall'operatore che offre il servizio.

2. Il fornitore di servizi di comunicazioni mobili e personali non pratica differenziazioni in merito ai servizi offribili utilizzando i propri terminali dotati di blocco e quelli senza alcun tipo di blocco.

Art. 7.

Disposizioni finali

1. Le disposizioni di cui alla presente delibera entrano in vigore decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. In caso di violazione delle disposizioni della presente direttiva si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Il presente provvedimento è notificato alle società H3G, TIM Italia, Vodafone, Wind Telecomunicazioni e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e nel sito web dell'Autorità.

Roma, 21 febbraio 2006

Il presidente: CALABRÒ

Il commissario relatore: SAVARESE

06A02744

DELIBERAZIONE 22 febbraio 2006.

Integrazione alla consultazione pubblica sulla identificazione ed analisi dei mercati dei servizi telefonici locali, nazionali e fisso-mobile disponibili al pubblico e forniti in postazione fissa per clienti residenziali e non residenziali, sulla valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e sugli obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere: (mercati n. 3 e n. 5 della raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE). (Deliberazione n. 87/06/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 22 febbraio 2006;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;

Vista la Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi nell'ambito del nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche, relativamente all'applicazione di misure *ex ante* secondo quanto disposto dalla direttiva 2002/21/CE dell'11 febbraio 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 114 dell'8 maggio 2003;

Vista la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 19 maggio 2004 e le conseguenti disposizioni organizzative di cui alle determinazioni n. 1/04, 2/04, 1/05 e 2/05;

Vista la delibera n. 320/04/CONS del 29 settembre 2004, recante «Proroga dei termini di conclusione dei procedimenti istruttori di cui alla delibera 118/04/CONS», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 13 ottobre 2004;

Vista la delibera n. 29/05/CONS del 10 gennaio 2005, recante «Proroga dei termini di conclusione dei procedimenti istruttori di cui alla delibera 118/04/CONS», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 16 del 21 gennaio 2005;

Vista la delibera n. 239/05/CONS del 22 giugno 2005, recante «Proroga dei termini di conclusione dei procedimenti istruttori di cui alla delibera 118/04/CONS», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 dell'11 luglio 2005;

Vista la delibera n. 373/05/CONS del 16 settembre 2005, che modifica la delibera n. 118/04/CONS recante «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 ottobre 2005, n. 230;

Vista la delibera n. 217/01/CONS recante «Regolamento concernente l'accesso ai documenti» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 141 del 20 giugno 2001;

Vista la delibera n. 335/03/CONS, recante «Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre 2003;

Vista la delibera n. 453/03/CONS, recante il «Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;

Vista la delibera n. 410/04/CONS del 10 dicembre 2004, recante «Consultazione pubblica sulla identificazione ed analisi dei mercati dei servizi telefonici locali, nazionali e fisso-mobile disponibili al pubblico e forniti in postazione fissa per clienti residenziali e non residenziali, sulla valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e sugli obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (mercati n. 3 e n. 5 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della commissione europea)» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 dicembre 2004, n. 301;

Vista la delibera n. 2/06/CONS del 12 gennaio 2006, recante «Proroga dei termini di conclusione dei procedimenti istruttori di cui alla delibera n. 118/04/CONS», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 32 dell'8 febbraio 2006;

Sentite, in data 3 febbraio 2005, in audizione congiunta, le società Albacom, Colt Telecom, Eutelia, Fastweb, Tiscali, Wind Telecomunicazioni;

Sentita, in data 7 febbraio 2005 la società Telecom Italia S.p.A.;

Sentita, in data 7 febbraio 2005 la società Vodafone Omnitel;

Visti i contributi prodotti dai soggetti partecipanti alla consultazione pubblica;

Considerato che l'Autorità ha sviluppato alcuni orientamenti integrativi, rispetto a quanto espresso nel documento di consultazione, relativi alle misure per il controllo sui prezzi dei servizi al dettaglio, alle procedure per la presentazione e valutazione delle offerte, nonché alle misure proposte per la valutazione di offerte in bundling da parte di Telecom Italia;

Ritenuto che la particolare significatività e valenza dei predetti elementi innovativi consiglia di sottoporli a consultazione integrativa;

Udita la relazione dei commissari Roberto Napoli ed Enzo Savarese, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. È indetta una consultazione pubblica integrativa della consultazione di cui alla delibera 410/04/CONS, volta ad acquisire elementi di informazione e documentazione relativi alle misure per il controllo sui prezzi dei servizi telefonici locali, nazionali e fisso-mobile disponibili al pubblico e forniti in postazione fissa per

clienti residenziali e non residenziali ed alle procedure per la presentazione e valutazione delle offerte dei servizi di cui al punto precedente.

2. Le modalità di consultazione ed il testo della consultazione contenente gli orientamenti dell'Autorità sul tema in esame sono riportati rispettivamente negli allegati A e B alla presente delibera, di cui costituiscono parte integrante.

3. Le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno essere inviate all'Autorità, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, corriere o raccomandata a mano, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. Copia della presente delibera, comprensiva degli allegati, è depositata in libera visione del pubblico presso gli Uffici dell'Autorità in Napoli, Centro Direzionale, Isola B5.

5. La presente delibera è pubblicata, priva degli Allegati A e B, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed in versione integrale nel Bollettino Ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Napoli, 22 febbraio 2006

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori
NAPOLI-SAVARESE

06A02795

DELIBERAZIONE 22 febbraio 2006.

Integrazioni alla delibera n. 217/01/CONS: determinazione dei costi di riproduzione e di trasmissione della documentazione amministrativa. (Deliberazione n. 89/06/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione del Consiglio del 22 febbraio 2006;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto in particolare, l'art. 25 della predetta legge n. 241/90, nel quale si dispone che «l'esame dei documenti è gratuito mentre il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura»;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249 istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed, in particolare, l'art. 1, comma 9 e l'art. 6, comma 2;

Visti i regolamenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento, il trattamento giuridico ed economico del personale e l'amministrazione e la contabilità, approvati con delibera n. 17/98 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento concernente l'accesso ai documenti adottato con delibera del 24 maggio 2001, n. 217/01/CONS ed, in particolare l'art. 4, comma 5, nel quale è prevista, tra l'altro, la determinazione, con successivo provvedimento, dei costi di riproduzione della documentazione;

Vista la delibera del 24 settembre 2003, n. 335/03/CONS recante «Modifiche ed integrazioni al regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS»;

Ritenuto di determinare in conformità alla normativa vigente un rimborso da corrispondere all'Autorità a fronte dei costi connessi alla riproduzione ed al rilascio di copie di documenti agli interessati che ne facciano richiesta;

Udita la relazione del Commissario relatore Gianluigi Magri, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Costi di riproduzione e di spedizione

1. Il rilascio di copia dei documenti da parte degli uffici dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è subordinato al pagamento di un costo fisso determinato in € 1,00, nonché al pagamento dei costi connessi alla riproduzione dei documenti determinati in € 0,25 a pagina (formato A 4) ed € 0,40 a pagina (formato A 3).

2. I costi di invio a mezzo posta sono determinati in relazione al costo del servizio pubblico postale con riferimento alla tipologia di spedizione richiesta.

Art. 2.

Modalità di corresponsione degli importi

1. La corresponsione degli importi relativi ai costi calcolati in base a quanto sopra esposto avviene con le seguenti modalità:

a) Pagamento in contanti al cassiere dell'Autorità che annoterà su apposito registro i relativi importi e rilascerà ricevuta;

ovvero

b) quando non sia possibile il pagamento in contanti direttamente al cassiere, a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente n. 27/3095 intestato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni presso l'Istituto di credito San Paolo Banco di Napoli, Napoli, Centro Direzionale, Isola B5 - CAP 80143 (Cod. CIN L ABI 01010 CAB 03494), indicandone la causale.

2. Gli importi di cui sopra sono versati successivamente tramite reversale sul capitolo 2201 del bilancio, con cadenza trimestrale.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 22 febbraio 2006

Il presidente: CALABRÒ

Il commissario relatore: MAGRI

06A02796

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CIRCOLARE 22 febbraio 2006, n. **299.**

Modifiche e integrazioni alla circolare 6 settembre 2005, n. 189, avente per oggetto «Interpretazione dell'articolo 10, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada)».

A seguito di richieste di delucidazioni e chiarimenti pervenute a questo Dipartimento, concernenti la corretta applicazione della circolare in oggetto, si è reso opportuno predisporre la presente nota, al fine di garantire un uniforme indirizzo degli enti proprietari delle strade e degli operatori nel settore dei trasporti eccezionali.

Premesso che i contenuti della circolare n. 189 del 6 settembre 2005 si intendono qui integralmente richiamati e confermati, in virtù delle richieste di chiarimento avanzate, questo Ufficio ritiene opportuno formulare le considerazioni che seguono.

1) Punto 2), lettera *a)* e punto 3, lettera *b)* della circolare. Si chiedono chiarimenti sulla necessità che nel carico sia presente almeno un elemento avente le caratteristiche di cui all'art. 10, comma 4, del decreto legislativo n. 285/1992.

Il «carico» del trasporto in condizioni di eccezionalità di cui si sta discutendo deve essere caratterizzato dalla presenza di almeno un elemento che per essere trasportato richieda l'utilizzo di un veicolo o complesso di veicoli eccezionale, in quanto, se tale condizione non dovesse sussistere, sarebbe inutile il richiamo alla disciplina dell'art. 10 del codice della strada.

La considerazione che precede discende dalla attenta lettura della lettera *b)*, del comma 2, dell'art. 10 richiamato, che prevede esplicitamente la possibilità che il carico «può» essere «integrato» nel caso si ecceda congiuntamente i limiti fissati dagli articoli 61 e 62 - ovvero «può» essere «completato» - nel caso si ecceda solamente i limiti fissati dall'art. 62.

L'uso dei termini «integrare» e «completare» non può essere inteso come casuale, ma è chiara evidenza del presupposto della esistenza di un carico che già di per se richieda l'impiego del veicolo o del complesso eccezionale, e il termine «può» conferma la possibilità di una integrazione o completamento e non certo di una pratica dovuta.

2) Punto 5, lettera *b)* della circolare. Si chiedono chiarimenti su cosa debba intendersi per piano di carico.

Nel caso in cui con il carico vengano superati i limiti di cui all'art. 62 del codice della strada, ma nel rispetto dell'art. 61, è possibile completare il carico con «generi della stessa natura merceologica» al fine di occupare l'intera superficie utile del piano di carico del veicolo o del complesso di veicoli. Si chiarisce che tale piano di carico non deve essere necessariamente inteso come il tipico «pianale», ma può assumere anche una diversa configurazione propria del tipo di trasporto da eseguire.

3) Punti 4) e 5) lettera *b)* della circolare. Si chiedono chiarimenti sulla possibile sovrapposizione di elementi trasportati.

La questione sollevata merita una riflessione. Limitatamente al trasporto di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, in effetti, l'occupazione della superficie utile del piano di carico può avvenire anche con la sovrapposizione degli elementi unitari trasportati, ferme restando le condizioni che nel carico sia presente almeno un elemento che per essere trasportato richieda l'impiego di un veicolo o complesso di veicoli eccezionale, che con il completamento non si superino le sei unità complessive, e non venga superata la massa eccezionale a disposizione. Quanto sopra si evince dalla specifica eccezione prevista nella parte conclusiva del primo periodo della lettera *b)*, comma 2, dell'art. 10 del Codice della strada, ed anche da una interpretazione logico-deduttiva dello stesso intero periodo. Infatti, nel caso di trasporto dei generi merceologici citati, che ecceda congiuntamente i limiti fissati dagli articoli 61 e 62 del Codice, come previsto nella parte iniziale del primo periodo della lettera *b)*, appare attuabile - in quanto non espressamente vietata - la possibilità di sovrapporre gli elementi trasportati, sempre nel limite complessivo delle sei unità. Risulterebbe dunque alquanto illogico non riconoscere tale possibilità quando vengono superati i soli limiti fissati dall'art. 62.

Infine, con la presente si coglie l'occasione per rettificare gli estremi di pubblicazione della circolare n. 2811 dell'allora Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici, citata nella Circolare in oggetto, in quanto è stata erroneamente indicata la data del 17 novembre 1997, in luogo di quella del 23 maggio 1997.

Roma, 22 febbraio 2006

Il capo dipartimento per i trasporti terrestri
FUMERO

06A02791

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Avviso relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 gennaio 2006, concernente la «Ripartizione della quota dell'otto per mille» per l'anno 2005.

Gli elenchi relativi ai progetti ammessi, ma non inclusi nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 gennaio 2006, riguardante la ripartizione della quota dell'otto per mille per l'anno 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 54 del 6 marzo 2006, nonché quelli dichiarati inammissibili, sono pubblicati sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

http://www.governo.it/Presidenza/DICA/ottopermille/aggiornamento/ripartizione.html

06A02840

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «Coop. Pitagora a r.l.», in Bari

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che: dall'esame del verbale di revisione eseguita di recente, è emerso che la sottonotata società cooperativa si trova nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile:

1) «Coop. Pitagora a r.l.», con sede in Bari, costituita in data 6 novembre 1972 con atto rogato dal notaio Pasquale Parisi di Bari, repertorio n. 406547, posiz. n. 2211, codice fiscale 00938760725, R.E.A. n. 449089, registro società n. 7033, in liquidazione dal 26 maggio 1983;

Chiunque abbia interesse alla prosecuzione della liquidazione dovrà avanzare formale e motivata domanda, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, alla Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - via F. Filzi, 18 - Bari.

06A02673

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta «Pesca di Verona»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali esaminata l'istanza intesa ad ottenere la protezione della indicazione geografica protetta «Pesca di Verona», ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, presentata dal Consorzio di tutela Pesca di Verona con sede Verona - Corso Porta Nuova, 96 formula la proposta di disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 disciplina dell'imposta di bollo e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - QPA III, via XX settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ai competenti organi comunitari.

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE IGP «PESCA DI VERONA»

Art. 1.

Nome del prodotto

L'indicazione geografica protetta «Pesca di Verona» è riservata alle pesche a polpa bianca ed a polpa gialla e alle nettarine a polpa gialla delle cultivar a maturazione precoce, media e tardiva appartenenti alla specie *Persica vulgaris*, Mill. Le varietà ammesse sono suddivise per tipologia ed epoca di maturazione:

	Precoci	Medie	Tardive
Pesche gialle. . .	Rich May, Crimson Lady, Spring Belle, Royal Gem, Royal Glory, Vistarich	Rich Lady, Rome Star, Zee Lady	Kaweah
Pesche Bianche		Maria Bianca, Greta	Tendresse, Tardivo Zuliani, Michelini
Nettarine gialle	Rita Star, Laura, Big Top	Venus, Stark Redgold, Sweet Red	Sweet Lady

Art. 2.

Descrizione del prodotto

All'atto della sua immissione al consumo, la «Pesca di Verona» IGP deve presentare le seguenti caratteristiche qualitative:

la forma dei frutti è rotondo - oblata per le pesche gialle e pesche bianche, rotondo-oblunga per le nettarine gialle;

il colore dell'epidermide dei frutti di pesche e nettarine di Verona è molto esteso e intenso; caratteristica stimabile come sovraccolore, rispetto al colore di fondo. In particolare per le pesche gialle è superiore al 70% dell'intera superficie dell'epidermide, per le nettarine gialle è superiore al 60%, per le pesche bianche superiore al 30%;

la polpa è molto consistente, succosa, di sapore caratteristico dovuta al giusto equilibrio fra grado zuccherino e acidità per la scarsa attività vegetativa delle piante e il particolare clima. Per le pesche gialle la durezza è superiore a 3,70 kg/cm^2, per le nettarine gialle superiore a 4 kg/cm^2; per le pesche bianche superiore a 3 kg/cm^2;

la qualità gustativa è equilibrata-subacida;

il sapore è dolce per un residuo secco rifrattometrico minimo pari a 9,5 gradi Brix per le cultivar precoci, a 10,5 gradi Brix per le cultivar a media maturazione e 11,0 gradi Brix per le cultivar tardive;

Il calibro minimo dei frutti, per le cultivar precoci, è pari a 61 mm e, per le cultivar medie e tardive, a 67 mm.

Possono ottenere il riconoscimento IGP «Pesca di Verona» soltanto le pesche e le nettarine appartenenti alle categorie «extra» e «I».

Art. 3.

Delimitazione della zona geografica

La zona di produzione della «Pesca di Verona» IGP è limitata alla provincia di Verona e in particolare comprende l'intero territorio dei comuni di Bussolengo, Buttapietra, Castel d'Azzano, Mozzecane, Pastrengo, Pescantina, Povegliano, S. Giovanni Lupatoto, Sommacampagna, Sona, Valeggio sul Mincio, Villafranca, Castelnuovo del Garda, Lazise, Sant'Ambrogio di Valpolicella, San Martino Buon Albergo, Verona, Zevio.

Art. 4.

Elementi comprovanti l'origine geografica del prodotto

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, dei produttori e dei confezionatori, nonché attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Sull'elenco vanno indicati gli estremi catastali dei terreni coltivati a pesco e, per ciascuna particella catastale: la ditta del proprietario, la ditta del conduttore, la superficie su cui insiste il pesco, le cultivar, il numero complessivo di piante e la produzione annua media.

La domanda di iscrizione all'elenco e di eventuali variazioni da parte dei produttori già iscritti deve essere presentata alla struttura di controllo entro la data del 30 aprile.

Art. 5.

Descrizione del metodo di ottenimento del prodotto

Sistemi di impianto, forme di allevamento e tecniche di potatura invernale ed estiva devono favorire illuminazione ed arieggiamento di ogni parte della chioma degli alberi, in modo da accentuare i caratteri di tipicità della «Pesca di Verona». Proprio per il determinante apporto in termini di colore e sapore della «Pesca di Verona» sono ammesse solo le forme di allevamento a «vaso basso veronese» e a «Y» trasversale.

È dunque raccomandata la potatura verde e reso obbligatorio il diradamento manuale dei frutti al fine di favorire le pezzature previste e le caratteristiche qualitative di tipicità.

È resa obbligatoria la tecnica dell'inerbimento controllato del terreno, che tradizionalmente contraddistingue la zona di produzione della «Pesca di Verona». L'inerbimento costituisce infatti un fattore di vantaggio per lo sviluppo dei processi produttivi ecocompatibili, contribuisce all'equilibrio idrico, compete con le piante arboree determinandone uno sviluppo ridotto, migliora l'humus, accentua le caratteristiche qualitative peculiari della «Pesca di Verona».

Gli interventi di difesa antiparassitaria vanno attuati ispirandosi alle tecniche di produzione antiche, consolidate dalla tradizione, e tengono in considerazione le prerogative del quadrinomio costituito dal tipo di cultivar, dal suolo, dal clima e dall'uomo. La coltivazione deve essere condotta con uno dei seguenti metodi:

convenzionale, in uso nella zona, con l'osservanza delle norme di «Buona Pratica Agricola» della regione Veneto;

integrata, ottenuta nel rispetto delle «Norme tecniche» previste dal disciplinare della regione Veneto;

biologica, secondo il regolamento (CEE) n. 2092/91 e successive modifiche ed integrazioni. La densità di piantagione non deve superare le 1.000 piante/ha.

La produzione massima per ettaro non deve superare le 20 t per le varietà precoci e 27 t per le medie e tardive.

La raccolta delle pesche avviene con diversi stacchi, almeno 3. Viene fatta manualmente da terra o con l'ausilio di carri-raccolta in cassette, ceste o cassoni di plastica.

La conservazione della «Pesca di Verona» deve essere effettuata utilizzando la tecnica della refrigerazione ad una temperatura compresa tra – 0,5 e +0,5° C. Al fine di mantenere le caratteristiche qualitative tipiche e per una migliore serbevolezza dei frutti è necessario tenere costantemente sotto controllo i valori di umidità e di temperatura all'interno delle celle frigorifere. Non si possono in ogni caso superare i venti giorni di refrigerazione.

Le operazioni di coltivazione e condizionamento della IGP «Pesca di Verona» devono avvenire nell'areale di produzione indicato all'art. 3 del presente disciplinare di produzione, al fine di garantire la qualità, il controllo e la tracciabilità del prodotto.

Art. 6.

Elementi che comprovano il legame con l'ambiente

La zona di produzione individuata, corrisponde ad un'area particolarmente vocata alla coltura della Pesca di Verona, caratterizzata da un clima temperato dalla vicinanza del Lago di Garda e da un ambiente edafico altamente favorevole perché costituito dai terreni di origine fluvio-glaciale che contraddistinguono l'Alta Pianura veronese, le colline moreniche a sud-est del Lago di Garda e i terreni della pianura che segue il corso dell'Adige. Infatti lo strato attivo di questi terreni è ricco di scheletro, raramente supera i 40 cm di spessore e poggia su banchi di ghiaia e sabbia che lo rendono perfettamente drenato e ben adatto alla coltivazione del pesco, che richiede un ambiente pedologico poroso e arieggiato. In queste condizioni ambientali la Pesca di Verona manifesta un limitato sviluppo vegetativo che favorisce l'illuminazione e l'arieggiamento della chioma in modo da produrre frutta con le caratteristiche di tipicità: intensa colorazione dell'epidermide, giusto equilibrio tra grado zuccherino e acidità, pezzatura e consistenza della polpa. Tutta la zona in cui viene coltivata la «Pesca di Verona» gode di un clima temperato e gradevole in ogni stagione dell'anno e particolarmente in quei mesi che tradizionalmente vengono annoverati tra quelli climaticamente più rigidi. Fondamentale è anche la protezione esercitata dalle Prealpi, dai rilievi Berici ed Euganei, dal Monte Baldo e dalle altre pendici moreniche del Garda e dell'Adige. Le temperature minime invernali, raramente scendono sotto i – 10°C, riuscendo comunque a soddisfare il fabbisogno di freddo delle diverse cultivar. In genere le piogge cadono prevalentemente durante l'autunno e la primavera e le precipitazioni oscillano tra gli 800-1000 mm annui. In particolare la significativa escursione termica (superiore alle altre zone peschicole), la vicinanza del lago, l'umidità che al mattino si deposita sui frutti, conferiscono all'epidermide della Pesca di Verona una colorazione brillante intensa e molto estesa rispetto all'intera superficie del frutto (sovraccolorazione).

Questi peculiari elementi ambientali e climatici, unitamente alla tradizionale e secolare opera dell'uomo ivi insediato, grazie alla professionalità acquisita, alla continua ricerca ed alla messa in atto di tradizionali e specifiche tecniche colturali (con particolare riguardo ad una continua opera di miglioramento genetico), hanno contribuito a conferire alla Pesca di Verona caratteristiche organolettiche e qualitative uniche, riconosciute sia dalla specifica letteratura agricola e scientifica che dal punto di vista commerciale.

Così le forme di allevamento a vaso basso veronese e a «Y» trasversale, unite alle tecniche ormai consolidate di potatura verde e diradamento, consentono l'ottenimento di frutti dall'aspetto esterno inconfondibile e con un buon equilibrio tra acidi e zuccheri.

La coltura del pesco nel veronese e il prestigio delle pesche di Verona hanno origini assai antiche.

Già Plinio in epoca Romana riferiva nelle sue opere del «pomo della lanuggine» coltivato in territorio Veronese. Andrea Mantegna raffigurava poi le pesche nella Basilica di S. Zeno a Verona (1400). Se i primi riferimenti alle pesche nell'area veronese risalgono ad epoca romana, già nel 1700 comincia lungo l'Adige in provincia la coltura del pesco irrigua, nel 1890 si parla di 1.000 tonnellate prodotte e nel 1950 la superficie di coltivazione raggiunge i 5.000 ettari. La Pesca nell'area individuata in provincia di Verona rappresenta oggi un insieme di cultura, tradizione ed economia. Ciò è testimoniato da importanti feste locali, da concorsi per il miglior prodotto, da forme di allevamento e tecniche colturali selezionatesi nel tempo, da quattro importantissimi mercati alla produzione sorti negli anni 1970 a Valeggio sul Mincio, Villafranca, Bussolengo e Sommacampagna. In un articolo del giornale L'Arena di Verona, già nell'agosto del 1934 si faceva riferimento alla mostra locale delle pesche, e si coniava per l'occasione il motto «Mangiate le squisite pesche di Verona», motto che veniva riportato su cartelloni, striscioni, cartellini in tutti i migliori ristoranti, negli enti pubblici, nelle banche etc. A questo preciso motto era anche associata un immagine del prodotto particolarmente accattivante. Negli atti del Congresso Mondiale del Pesco in occasione della mostra pomologica nazionale del 1965 si torna ad evidenziare chiaramente la «Pesca di Verona», come testimoniato dalle foto dell'epoca.

Ma la storia delle pesche di Verona coinvolge certamente anche altri scritti, più antichi e più recenti di quelli citati.

Art. 7.

Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto dalla struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del regolamento CEE n. 2081/92.

Art. 8.

Confezionamento

L'immissione al consumo dell'IGP «Pesca di Verona» deve avvenire secondo precise modalità. La «Pesca di Verona» infatti, va commercializzata in confezioni su cui dovrà essere apposto il sigillo di garanzia in maniera tale che l'apertura della confezione comporti la rottura dello stesso sigillo. Le tipologie di confezioni utilizzabili sono di seguito riportate:

vassoi sigillati mediante film plastico;

cestini da 1 kg e da 2 kg;

plateaux 30×40 in cartone o legno o plastica;

plateaux 30×50 in cartone o legno o plastica;

plateaux 40×60 in cartone o legno o plastica.

L'epoca di commercializzazione va dal 10 giugno al 20 settembre.

Elementi specifici di etichettatura.

Sulle confezioni, in particolare sul nastrino prestampato dei cestini, sul film prestampato nei vassoi, nonché sugli imballaggi (plateaux) e sui coupon (vassoi e cestini) dovranno essere indicate le diciture: «Pesca di Verona» e «Indicazione Geografica Protetta» (eventualmente sostituibile con l'acronimo IGP) e riprodotto il logo della IGP «Pesca di Verona».

Il logo è di forma circolare. Sul bordo, di colore arancione, è riportata in alto la scritta «Indicazione Geografica Protetta» ed in basso al centro l'acronimo IGP. All'interno del cerchio, su sfondo bianco è raffigurata una Pesca che nasce dalla natura collinare del territorio di origine veronese. La scritta «Pesca di Verona» è arricchita da un a bandierina all'interno della quale è indicato «dal 1584», data che contraddistingue la prima documentazione rinvenuta sulle pesche a Verona.
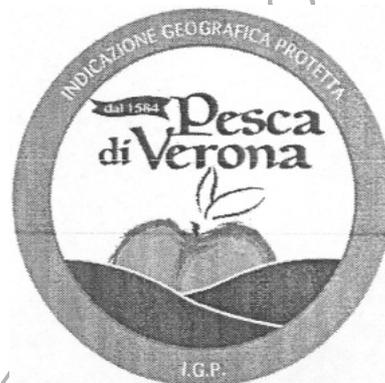
Colori usati:

pantone 151;
pantone 1565;
pantone 1645;
pantone 1655;
pantone 179;
pantone 349;
pantone 357;
pantone 181.

In etichetta oltre al logo della denominazione devono essere riportati:

nome, ragione sociale e indirizzo del confezionatore; peso, data e luogo di confezionamento;

categoria commerciale e calibro secondo quanto indicato all'art. 2 del presente disciplinare.

È vietata ogni menzione aggiuntiva non prevista nel presente disciplinare di produzione. È autorizzato l'uso del marchio aziendale tuttavia ogni indicazione diversa da «Pesca di Verona IGP» deve avere dimensioni significativamente inferiori a quelle utilizzate per «Pesca di Verona IGP».

Il materiale con il logo della Pesca di Verona IGP non potrà essere riutilizzato. La dicitura «Pesca di Verona» deve essere riportata in lingua italiana.

Art. 9.

Prodotti trasformati

I prodotti per la cui preparazione è utilizzata la «Pesca di Verona» I.G.P. anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta Indicazione Geografica Protetta senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

il prodotto a Indicazione Geografica Protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica;

gli utilizzatori del prodotto a Indicazione Geografica Protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della I.G.P. riuniti in Consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole. Lo stesso consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della Indicazione Geografica Protetta. In assenza di un Consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal Mipaf in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del regolamento (CEE) n. 2081/92.

06A02670

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta «Ciauscolo»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali esaminata l'istanza intesa ad ottenere la protezione della indicazione geografica protetta «Ciauscolo», ai sensi del regolamento (CEE) 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, presentata dall'Associazione ciauscolo tipico delle Marche con sede in Ancona - Corso Mazzini, 64 e dall'Associazione produttori del ciauscolo dei Sibillini con sede a Visso (Macerata) - via C. Battisti, 57 esprime parere favorevole e formula la proposta di disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - QPA III, via XX settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ai competenti organi comunitari.

PROPOSTA DI DISCIPLINARE
DI PRODUZIONE IGP «CIAUSCOLO»

Art. 1.

Denominazione

L'Indicazione geografica protetta «Ciauscolo» è riservata al prodotto di salumeria che risponde alle condizioni e ai requisiti disposti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

Il «Ciauscolo» è un prodotto della lavorazione del suino, costituito dall'impasto di carne suina derivante dai seguenti tagli opportunamente dosati e amalgamati: pancetta, spalla, e rifilature di prosciutto e di lonza.

All'atto dell'immissione al consumo il «Ciauscolo» I.G.P. deve presentare le caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche di seguito descritte:

Caratteristiche fisiche.

La principale caratteristica fisica è la morbidezza fino alla spalmabilità. Per spalmabilità si intende l'agevole stendibilità sul pane.

Peso: da 400 g. a 2.500 g.

Diametro: compreso tra 4,5 e 10 cm.

Aspetto esterno: forma cilindrica.

Lunghezza: compresa tra 15 e 45 cm.

Consistenza: morbida.

Aspetto al taglio: la fetta si presenta di colore roseo, uniforme ed omogenea, esente da frazioni rancide.

Caratteristiche chimiche.

PH maggiore o uguale 4,8.

Proteine minimo 14,00 %.

Grasso compreso tra il 30% ed il 45%.

Rapporto acqua/proteine massimo 3,10.

Rapporto grassi/proteine massimo 2,80.

Caratteristiche organolettiche.

Odore: profumo delicato, aromatico, tipico, deciso e speziato.

Gusto: sapido e delicato, mai acido.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione del «Ciauscolo» I.G.P. interessa i seguenti comuni:

Provincia di Ancona:

Ancona, Agugliano, Barbara, Camerano, Camerata Picena, Castelfidardo, Cerreto d'Esi, Chiaravalle, Cupramontana, Falconara Marittima, Filottrano, Jesi, Mergo, Monsano, Montecarotto, Monte San Vito, Numana, Offagna, Osimo, Ostra, Ostra Vetere, Poggio San Marcello, Polverigi, Rosora, Santa Maria Nuova, Serra de' Conti, Serra San Quirico, Sirolo, Staffolo.

Provincia di Macerata:

Acquacanina, Apiro, Appignano, Belforte del Chienti, Bolognola, Caldarola, Camerino, Camporotondo di Fiastrone, Castelraimondo, Castelsantangelo sul Nera, Cessapalombo, Cingoli, Colmurano, Corridonia, Esanatoglia, Fiastra, Fiordimonte, Fiuminata, Gagliole, Gualdo, Loro Piceno, Macerata, Matelica, Mogliano, Monte Cavallo, Monte San Giusto, Monte San Martino, Montecassiano, Montecosaro, Montefano, Montelupone, Morrovalle, Muccia, Penna San Giovanni, Petriolo, Pieve Torina, Pievebovigliana, Pioraco, Poggio San Vicino, Pollenza, Recanati, Ripe San Ginesio, San Ginesio, San Severino Marche, Sant'Angelo in Pontano, Sarnano, Sefro, Serrapetrona, Serravalle di Chienti, Tolentino, Treia, Urbisaglia, Ussita, Visso.

Provincia di Ascoli Piceno:

Amandola, Belmonte Piceno, Carassai, Comunanza, Falerone, Fermo, Force, Francavilla d'Ete, Grottazzolina, Magliano di Tenna, Massa Fermana, Monsampietro Morico, Montappone, Montefalcone Appennino, Montefortino, Montegiberto, Montegiorgio, Monteleone di Fermo, Montelparo, Montemonaco, Monte Rinaldo, Monterubbiano, Monte San Pietrangeli, Monte Urano, Monte Vidon Combatte, Monte Vidon Corrado, Montottone, Moresco, Ortezzano, Palmiano, Petritoli, Ponzano di Fermo, Rapagnano, Santa Vittoria in Matenano, Servigliano, Smerillo, Torre San Patrizio.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, degli allevatori, macellatori, sezionatori, produttori, stagionatori e dei confezionatori, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

Materie prime.

I suini, le cui carni fresche sono destinate alla produzione del «Ciauscolo» I.G.P., devono provenire da suini nati, allevati e macellati nel territorio delle seguenti regioni italiane: Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Umbria, Toscana, Marche, Abruzzo, Lazio e Molise.

Ai fini previsti dal presente disciplinare, possono essere utilizzati:

a) suini delle razze tradizionali Large White Italiana e Landrace Italiana, così come migliorate dal libro genealogico, o figli di verri delle stesse razze;

b) suini figli di verri di razza Duroc Italiana, così come migliorata dal libro genealogico italiano;

c) suini figli di verri di altre razze ovvero di verri ibridi purché, nati in Italia o all'estero, che provengano da schemi di selezione o incrocio attuati con finalità non incompatibili con quelle del libro genealogico italiano per la produzione del suino pesante.

Non sono in ogni caso ammessi:

a) suini portatori di caratteri antitetici, con particolare riferimento al gene responsabile della sensibilità agli stress (PSS);

b) tipi genetici ed animali comunque ritenuti non conformi ai fini del presente disciplinare;

c) animali in purezza delle razze Landrace Belga, Hampshire, Pietrain, Duroc e Spotted Poland.

Ai sensi del presente disciplinare le tecniche di allevamento, gli alimenti consentiti, le loro quantità e modalità di impiego sono finalizzate ad ottenere un suino pesante tradizionale, obiettivo che deve essere perseguito nel tempo attraverso moderati accrescimenti giornalieri ed un'alimentazione conforme alla disciplina generale in vigore.

I suini sono inviati alla macellazione non prima che sia trascorso il nono mese e non dopo che sia trascorso il quindicesimo mese dalla nascita. Il loro stato sanitario deve essere ottimo e come tale attestato dalla competente autorità sanitaria.

Ai fini del presente disciplinare, dalla macellazione è escluso l'impiego di verri e scrofe. Inoltre, è vietato l'impiego di carcasse non ben dissanguate ovvero caratterizzate dalla presenza di miopatie conclamate (PSE e DFD) o di postumi evidenti di processi flogistici e traumatici.

Il peso medio della singola partita (peso vivo) inviata alla macellazione deve corrispondere a kg 160, più o meno il 10% e, quindi, deve essere compreso nell'intervallo pari a kg 144 e kg 176.

Le carcasse ottenute dalla macellazione devono essere classificate come pesanti nelle forme previste dal regolamento (CEE) n. 3220/84, dalla decisione della Commissione 2001/468/CE dell'8 giugno 2001 e dal decreto ministeriale 11 luglio 2002 e caratterizzate dalle classi centrali del sistema ufficiale di valutazione della carnosità.

I tagli di carne suina costituenti l'impasto sono la pancetta, la spalla, e rifilature di prosciutto e di lonza. Tali tagli dovranno essere preliminarmente selezionati e mondati asportando le parti connettivali più grandi, il tessuto adiposo molle in eccesso dalle carnette, le punte dei tessuti muscolari, le ghiandole e quant'altro possa pregiudicare la qualità dell'impasto.

Sono aggiunti i seguenti ingredienti: sale, pepe nero macinato, vino, aglio pestato.

È consentita, nei limiti massimi previsti dalla legge, l'aggiunta di lattosio, destrosio, fruttosio, saccarosio. Tali additivi, favorendo lo sviluppo della carica batterica acidificante, sono dei coadiuvanti della fermentazione e rappresentano uno dei principali fattori di maturazione e conservazione degli alimenti fermentati. Tra gli additivi aventi funzione conservante ed antiossidante è ammesso l'utilizzo, nelle dosi di impiego consentite dalla legge, di acido L-ascorbico (E300), ascorbato di sodio (E301), nitrato di potassio (E252).

È espressamente vietato l'uso di farine lattee, caseinati e altre sostanze coloranti.

Le parti di suino destinate alla produzione del «Ciauscolo» I.G.P., conservate in celle frigorifere igienicamente protette e conformi alle vigenti normative igienico-sanitarie, potranno essere utilizzate non prima che siano trascorsi due giorni dalla loro macellazione e comunque non oltre il decimo giorno dalla macellazione, al fine di ottenere il giusto grado di frollatura.

La macinatura dei diversi tagli di suino deve essere eseguita con macchina «tritacarne» limitando quanto possibile il riscaldamento del prodotto. Dovranno essere fatti due o tre passaggi. Il diametro dei fori della trafila del tritacarne è progressivamente ridotto fino all'ultimo passaggio in cui i fori devono avere diametro compreso tra 2 e 3 mm. L'impasto ottenuto deve risultare omogeneo ed è determinato sostanzialmente dal tipo di trafila e utensili impiegati.

La lavorazione dell'impasto di carne e di tutti gli ingredienti, aromi e spezie consentiti può essere effettuata sia a mano sia a macchina.

Prima dell'operazione di insaccatura è ammesso far riposare l'impasto, in ambiente refrigerato, per periodo non superiore alle 24 ore.

Il prodotto deve essere insaccato in budello naturale di maiale o di bovino. Prima dell'impiego, il budello deve essere opportunamente dissalato mediante bagno disinfettante e aromatizzante in acqua tiepida, vino o aceto. Il riempimento dei budelli deve essere effettuato accuratamente evitando la formazione di bolle d'aria.

La legatura, con spago di canapa, deve essere effettuata alle due estremità dell'insaccato. È ammessa la legatura intermedia a uno o due passaggi in funzione della lunghezza del prodotto.

Nel corso della fase di asciugatura, il prodotto, appeso a mezz'aria su apposite strutture, è sottoposto ad una preliminare fase di asciugatura che varia dai quattro ai sette giorni al fine di consentire una rapida disidratazione delle frazioni superficiali.

La fase di asciugatura può essere condotta in locali a temperatura ambiente o in celle a temperatura ed umidità controllate nelle quali sia comunque assicurato un sufficiente ricambio d'aria naturale.

Al termine di tale fase è ammesso un trattamento di affumicatura, nel rispetto delle normative igienico-sanitarie vigenti.

Durante la successiva fase di stagionatura, il prodotto dovrà sostare, per un periodo minimo di quindici giorni, in appositi locali con temperatura variabile fra 8^0 e 18^0C e con un tasso di umidità compreso fra il 60% e 85%.

Qualora le fasi di produzione e di stagionatura del prodotto, avvengano in stabilimenti siti nelle aree considerate di montagna, comprese nella zona di produzione indicata all'art. 3, la I.G.P. «Ciauscolo» può riportare in etichetta la dicitura «prodotto della montagna».

Le operazioni di produzione, stagionatura, confezionamento e porzionamento della I.G.P. «Ciauscolo» devono avvenire esclusivamente all'interno dell'area geografica di produzione individuata all'art. 3 del presente disciplinare di produzione.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

La principale caratteristica merceologica che contraddistingue il «Ciauscolo» I.G.P. dagli altri insaccati è la sua morbidezza o spalmabilità, requisito ottenuto dalla particolare composizione dell'impasto di carne, in particolar modo dalla percentuale di grasso, dalla macinatura di tipo fine, dalle specifiche tecniche di lavorazione, nonché dall'ambiente particolarmente umido.

Le caratteristiche della parte del territorio marchigiano dove si produce il Ciauscolo e le sue condizioni climatiche sono legate alla presenza, nella parte occidentale, della catena appennina umbro-marchigiana e, in quella orientale, del mare Adriatico. Il territorio in questione degrada dalla zona montuosa più interna, con vette che superano anche i 2000 metri, a quella collinare che si addolcisce e abbassa sempre più man mano che ci si avvicina alla costa adriatica. L'idrografia è rappresentata da numerosi corsi d'acqua a decorso breve ed aventi un percorso ortogonale alla costa. Fa eccezione il percorso iniziale dell'Esino che rimane parallelo alla costa. Dalla distribuzione delle piogge, che fa registrare dei minimi nel periodo estivo si intuisce che il clima dell'area interessata alla produzione del Ciauscolo sia di tipo mediterraneo nella zona litoranea e sulle prime e più basse colline, mentre diventa di tipo sub-mediterraneo nelle colline più interne. Addirittura lo si potrebbe definire di tipo continentale, seppur con influssi mediterranei, nella parte montuosa per l'entità delle precipitazioni e per il livello delle temperature.

Secondo la definizione etimologica del nome «*ciaùscolo, ciavuscolo*» deriverebbe da «*ciabusculum*» ossia piccolo cibo o piccolo pasto, spuntino consumato a piccole dosi, fedelmente con la tradizione contadina, negli intervalli tra la colazione e il pranzo e tra il pranzo e la cena.

Le consolidate tecniche e metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura attuate per l'ottenimento del prodotto di salumeria Ciauscolo, sono direttamente riconducibili alla sapiente tradizione delle popolazioni contadine e rurali del territorio Piceno. La macellazione e la lavorazione domestica del maiale, infatti, sono sempre state

momenti di socializzazione tra le famiglie ed i vicini, nonché un motivo di scambio tra gli stessi e di regalie da parte del mezzadro al proprietario del fondo («padrone»). Sempre la mattazione domestica del maiale e la successiva lavorazione hanno rappresentato un tradizionale evento stagionale invernale, anche a sfondo sociale, del quale la cultura popolare ne rivela usanze, folclore, costumi e ne custodisce la memoria. La tradizionalità della lavorazione, la stagionatura e la conservazione del prodotto alimentare «Ciauscolo» sono direttamente riconducibili ai secoli passati tanto che oggi, come in passato, i processi di lavorazione e stagionatura del tradizionale «Ciauscolo» continuano a caratterizzare gli elementi essenziali del prodotto finale.

La particolare combinazione dei fattori produttivi, quali la manualità e l'artigianalità unitamente ai fattori pedoclimatici dell'area delimitata consente a questo tipo di produzione di differenziarsi con decisione da tutto il comparto di riferimento. La diffusione e notorietà del prodotto, raggiunte grazie alla realizzazione di diverse iniziative promozionali, dimostrano la grande reputazione del «Ciauscolo».

Art. 7.

Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare, è svolto, da una struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del regolamento CEE 2081/92.

Art. 8.

Etichettatura

Il «Ciauscolo I.G.P.» può essere immesso al consumo non confezionato, ovvero confezionato sotto vuoto o in atmosfera modificata, intero o in tranci.

La designazione della denominazione «Ciauscolo», seguita dalla menzione «Indicazione Geografica Protetta» deve essere apposta sull'etichetta in caratteri chiari e indelebili, nettamente distinguibili da ogni altra scritta che compare in etichetta ed essere immediatamente seguita dalla sigla «I.G.P.» che deve essere tradotta nella lingua del Paese in cui il prodotto viene commercializzato e/o dal simbolo grafico comunitario.

È consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali o marchi privati purché non assumano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno l'acquirente e/o il consumatore. È consentito, altresì, indicare il nome o ragione sociale delle aziende suinicole dai cui allevamenti il prodotto deriva, purché la materia prima provenga interamente dai suddetti allevamenti.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi altra qualificazione non espressamente prevista nel presente articolo.

La dicitura «Ciauscolo» deve essere riportata in lingua italiana.

06A02672

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione 27 maggio 2005 del Comitato interministeriale della programmazione economica, recante: «Primo programma delle opere strategiche (legge n. 443/2001). Potenziamento della linea Rho-Arona, tratto Rho-Gallarate. (Deliberazione n. 65/2005)». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 25 del 31 gennaio 2006).

Nella deliberazione citata in epigrafe, pubblicata nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 59, seconda colonna, al nono capoverso, dove è scritto: «che anche il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, commissione speciale VIA, con nota GAB/2004/7508/*BOS,* ha espresso parere favorevole ...», leggasi: «che anche il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, commissione speciale VIA, con nota GAB/2004/7508/*B05,* ha espresso parere favorevole ...».

06A02790

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G601064/1) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Salepico, 47	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 6 0 3 1 7 *

€ 1,00